

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 dicembre 2009

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE





# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 333. Sentenza 14 - 18 dicembre 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale - Facoltà dell'imputato di chiedere il rito abbreviato - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento fra imputati, nonché violazione del diritto di difesa - Motivazione non implausibile sulla rilevanza della questione - Ammissibilità.**

- Cod. proc. pen., art. 517.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma.

**Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale - Omessa previsione della facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato - Irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento fra imputati, nonché violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Cod. proc. pen., art. 517.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma.

**Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un fatto diverso già desumibile dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale - Omessa previsione della facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato - Irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento fra imputati, nonché violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in via consequenziale in parte qua.**

- Cod. proc. pen., art. 516.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. . . . .

Pag. 1

N. 334. Sentenza 14 - 18 dicembre 2009.


Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Siciliana - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Trattazione delle questioni riguardanti gli artt. 77-*quater*, comma 7, e 83, commi 21 e 22 - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce.**

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), artt. 77-*quater*, comma 7, e 83, commi 21 e 22.
- D.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 8, comma 1; statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

**Bilancio e contabilità pubblica - Sistema di tesoreria unica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le province autonome di versare nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate provenienti dal bilancio dello Stato - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle disposizioni di attuazione statutaria che prevedono l'accredito di tali entrate presso la Tesoreria centrale dello Stato - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la violazione del Titolo VI dello statuto di autonomia e dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - Disposizioni non evocate come parametro - Reiezione.**

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 77-*quater*, comma 7.
- D.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 8, comma 1.





## N. 335. Sentenza 14 - 18 dicembre 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Successione ereditaria - Riserva a favore dei figli legittimi e naturali - Attribuzione ai primi della facoltà di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai secondi che non si oppongano - Attribuzione al giudice del potere di decidere in caso di opposizione - Denunciata discriminazione ai danni del figlio naturale e lesione della tutela costituzionalmente garantita ai figli nati fuori del matrimonio - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

– Cod. civ., art. 537, terzo comma.

– Costituzione, artt. 3 e 30. . . . .

Pag. 16

## N. 336. Sentenza 14 - 18 dicembre 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Professioni - Avvocato - Procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense - Previsione che la sentenza di patteggiamento pronunciata nel giudizio penale abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso - Denunciata irrazionalità intrinseca nonché violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

– Cod. proc. pen., artt. 445, comma 1-bis, e 653, comma 1-bis.

– Costituzione, artt. 3, secondo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma. . . . .

Pag. 20

## N. 337. Sentenza 14 - 18 dicembre 2009.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

**Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale - Regione Siciliana - Note della Procura regionale della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, di richiesta alla Assemblea regionale siciliana del parere della VI Commissione legislativa «Sanità e servizi sociali» in ordine all'atto aggiuntivo 4 ottobre 2005 alla convenzione 31 marzo 2001 tra Regione e Croce Rossa italiana, del relativo verbale e delle generalità dei deputati regionali che hanno espresso voto favorevole - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Ritenuta lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnata alla Assemblea regionale siciliana - Asserita esorbitanza dai limiti assegnati alla giurisdizione contabile - Denunciata rivendicazione da parte della Procura contabile di un potere di controllo sull'attività assembleare - Lamentata violazione del principio di insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai deputati regionali nell'esercizio delle loro funzioni - Eccezione di inammissibilità del ricorso per mera deduzione di difetto di giurisdizione - Ricorso originato da asserita menomazione delle altrui attribuzioni costituzionali - Reiezione.**

– Note della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia 16 ottobre 2008, n. V2004/02645/GA/329641, e 7 novembre 2008, n. V2004/02645/GA/331032.

– Costituzione, artt. 5, 68, 103, 116 e 122; Statuto della Regione Siciliana, artt. 4 e 6; regolamento dell'Assemblea regionale siciliana 17 marzo 1949, art. 70-bis.

**Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale - Regione Siciliana - Note della Procura regionale della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, di richiesta alla Assemblea regionale siciliana del parere della VI Commissione legislativa «Sanità e servizi sociali» in ordine all'atto aggiuntivo 4 ottobre 2005 alla convenzione 31 marzo 2001 tra Regione e Croce Rossa italiana, del relativo verbale e delle generalità dei consiglieri regionali che hanno espresso voto favorevole - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Asserita violazione del principio di insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai deputati regionali nell'esercizio delle loro funzioni - Eccezione di inammissibilità del ricorso stante la mera finalità conoscitiva della censurata richiesta della Procura contabile - Reiezione.**

– Note della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia 16 ottobre 2008, n. V2004/02645/GA/329641, e 7 novembre 2008, n. V2004/02645/GA/331032.

– Costituzione, artt. 5, 68, 103, 116 e 122; Statuto della Regione Siciliana, artt. 4 e 6; regolamento dell'Assemblea regionale siciliana 17 marzo 1949, art. 70-bis.



**Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale - Regione Siciliana - Note della Procura regionale della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, di richiesta alla Assemblea regionale siciliana del parere della VI Commissione legislativa «Sanità e servizi sociali» in ordine all'atto aggiuntivo 4 ottobre 2005 alla convenzione 31 marzo 2001 tra Regione e Croce Rossa italiana, del relativo verbale e delle generalità dei deputati regionali che hanno espresso voto favorevole - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Ritenuta lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnata alla Assemblea regionale siciliana - Ritenuta esorbitanza dai limiti assegnati alla giurisdizione contabile - Denunciata rivendicazione da parte della Procura contabile di un potere generalizzato e permanente di controllo sull'attività assembleare - Asserita violazione del principio di insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai deputati regionali nell'esercizio delle loro funzioni - Esclusione - Non riconducibilità del parere reso a funzioni strumentali all'esercizio della funzione legislativa - Spettanza allo Stato, e per esso alla Procura regionale, del potere di adottare, ai sensi dell'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934, le note istruttorie oggetto del conflitto - Non luogo a provvedere in ordine alla proposta sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati.**

- Note della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia 16 ottobre 2008, n. V2004/02645/GA/329641, e 7 novembre 2008, n. V2004/02645/GA/331032.
- Costituzione, artt. 5, 68, 103, 116 e 122; Statuto della Regione Siciliana, artt. 4 e 6; regolamento dell'Assemblea regionale siciliana 17 marzo 1949, art. 70-bis.....

Pag. 26

N. 338. Ordinanza 14 - 18 dicembre 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Banca e istituti di credito - Contratti bancari - Nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione del tasso d'interesse debitore - Previsione dell'applicazione del tasso legale sostitutivo con riguardo al valore dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto - Ritenuta applicabilità ai rapporti anteriormente costituiti, non ancora esauriti alla data di inizio dell'operatività della norma censurata - Denunciata irragionevolezza - Mancata sperimentazione di una interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4, comma 3 (*recte*: art. 5, comma 1, lettera a)); d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 117, comma 7.
- Costituzione, art. 3.....

Pag. 35


#### ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 103. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 dicembre 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Tutela della salute - Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Norme in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private - Strutture sanitarie private - Esclusione dal regime dell'autorizzazione per gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale - Contrasto con la normativa statale di riferimento a tutela dei livelli essenziali di sicurezza del paziente e di qualità delle prestazioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute.**

- Legge della Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 19, art. 1, comma 1, che modifica l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge della Regione Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8, comma 4, e 8-ter; d.P.R. 14 gennaio 1997. ....

Pag. 39



N. 299. Ordinanza del Tribunale di Catania del 17 luglio 2009.

**Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l'ammissione - Soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati (nella specie, art. 416-bis cod. pen.) - Previsita presunzione di superamento dei limiti di reddito per essere ammessi al beneficio - Possibilità di dimostrare di non percepire un reddito superiore ai limiti - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto ai condannati per altri reati - Lesione del diritto di difesa.**

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-bis, aggiunto dall'art. 12-ter, comma 1, lett. a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, art. 125.
- Costituzione, artt. 3 e 24. . . . . Pag. 41

N. 300. Ordinanza del Giudice di pace di Torino del 6 ottobre 2009.

**Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di uguaglianza sotto diversi profili - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa, in contrasto anche con la normativa comunitaria in materia - Violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di offensività e di solidarietà.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 97, secondo comma. Pag. 45

N. 301. Ordinanza del Tribunale di Lecce del 26 marzo 2009.

**Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l'ammissione - Soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati (nella specie, art. 416-bis cod. pen.) - Previsita presunzione assoluta di superamento dei limiti di reddito per essere ammessi al beneficio - Possibilità per il giudice di verificare se i reati per cui si è conseguito condanna abbiano effettivamente prodotto un reddito e se lo stesso permanga in misura superiore ai limiti stabiliti quale requisito di accoglibilità dell'istanza anche nell'anno precedente alla presentazione della medesima - Preclusione - Disparità di trattamento rispetto ai condannati per altri reati - Lesione del diritto di difesa.**

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-bis, aggiunto dall'art. 12-ter, comma 1, lett. a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, art. 125.
- Costituzione, artt. 3 e 24. . . . . Pag. 52

N. 302. Ordinanza del Giudice di pace di Orvieto del 5 ottobre 2009.


**Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Contrasto con i principi di offensività e di proporzionalità - Violazione del principio di solidarietà.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10 e 25, secondo e terzo comma. . . . . Pag. 54

N. 303. Ordinanza del Giudice di pace di Orvieto del 5 ottobre 2009.

**Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Contrasto con i principi di offensività e di proporzionalità - Violazione del principio di solidarietà.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10 e 25, secondo e terzo comma. . . . . Pag. 55





# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 333

*Sentenza 14 - 18 dicembre 2009*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale - Facoltà dell'imputato di chiedere il rito abbreviato - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento fra imputati, nonché violazione del diritto di difesa - Motivazione non implausibile sulla rilevanza della questione - Ammissibilità.**

- Cod. proc. pen., art. 517.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma.

**Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale - Omessa previsione della facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato - Irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento fra imputati, nonché violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Cod. proc. pen., art. 517.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma.

**Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un fatto diverso già desumibile dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale - Omessa previsione della facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato - Irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento fra imputati, nonché violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in via consequenziale in parte qua.**

- Cod. proc. pen., art. 516.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Francesco AMIRANTE;


*Giudici:* Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Pine-  
rolo nel procedimento penale a carico di C. N. ed altra con ordinanza del 18 settembre 2008, iscritta al n. 35 del registro  
ordinanze 2009 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2009 il giudice relatore Giuseppe Frigo.



*Ritenuto in fatto*

Con ordinanza emessa il 18 settembre 2008, il Tribunale di Pinerolo, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al processo concernente il reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale».

Il giudice *a quo* premette di essere investito del processo nei confronti di due persone imputate di un reato urbanistico, per avere realizzato lavori edili senza permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo paesistico. A seguito delle dichiarazioni rese da un teste nel corso dell'istruzione dibattimentale, il pubblico ministero aveva contestato in via suppletiva agli imputati, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., anche un reato paesaggistico connesso.

Concesso il richiesto termine a difesa, alla nuova udienza dibattimentale i difensori degli imputati avevano prodotto permesso di costruire in sanatoria, chiedendo l'immediato proscioglimento dei loro assistiti, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in ordine alla contravvenzione urbanistica; mentre gli imputati personalmente avevano proposto istanza di definizione del procedimento relativo al reato paesaggistico mediante giudizio abbreviato, condizionata all'acquisizione di documenti contestualmente esibiti.

Disposta la separazione dei procedimenti, il giudice *a quo* aveva quindi pronunciato, con riguardo all'illecito urbanistico, sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta sanatoria.

Ciò premesso, il rimettente osserva, in punto di rilevanza della questione, che l'istanza di definizione con giudizio abbreviato del processo relativo al reato paesaggistico, contestato in dibattimento — costituente, ormai, l'unico oggetto del giudizio — andrebbe accolta, se non vi ostasse la preclusione derivante dalla disposizione combinata dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui, nei procedimenti a citazione diretta, la facoltà di chiedere il rito alternativo deve essere esercitata, a pena di decadenza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento) e dell'art. 517 cod. proc. pen. (che non prevede una rimessione in termini per poter effettuare la richiesta, nell'ipotesi in cui intervenga in dibattimento la contestazione di un reato concorrente).


Nella specie, inoltre, i fatti su cui si fonda la contestazione suppletiva risultavano completamente accertati sin dalla fase delle indagini preliminari, giacché il sovrintendente del Corpo forestale dello Stato, a seguito della cui deposizione è stata effettuata detta contestazione, si è limitato a riferire degli accertamenti svolti nel corso delle indagini.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* ricorda come la Corte costituzionale abbia inizialmente affermato che l'impossibilità di beneficiare dei vantaggi connessi ai riti alternativi, nel caso di modifica dell'imputazione nel corso del dibattimento, rientra nelle «regole del gioco», note alle parti processuali: sicché l'imputato, il quale non abbia optato nei termini per detti riti, «non ha che da addebitare a sé medesimo le conseguenze della propria scelta».

Successivamente, tuttavia, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale (sentenza n. 265 del 1994). In tale ipotesi, non può parlarsi «di una libera assunzione del rischio del dibattimento da parte dell'imputato»: infatti, «le valutazioni dell'imputato circa la convenienza del rito speciale vengono a dipendere anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero», sicché, quando, «in presenza di una evenienza patologica del procedimento, quale è quella derivante dall'errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero, l'imputazione subisce una variazione sostanziale, risulta lesivo del diritto di difesa precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali».

Un ulteriore, e più ampio, profilo di irragionevolezza — ricorda ancora il rimettente — è stato ravvisato dalla sentenza n. 530 del 1995, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei medesimi artt. 516 e 517 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione in relazione al fatto diverso e al reato concorrente contestati in dibattimento.

Con riguardo, invece, al rito abbreviato — aggiunge il giudice *a quo* — la giurisprudenza costituzionale consta, sinora, solo di pronunce di inammissibilità: e ciò sebbene già nella sentenza n. 129 del 1993 la Corte avesse auspicato un intervento del legislatore, al fine di correggere una disciplina «evidentemente ritenuta non conforme ai precetti costituzionali».



Nella perdurante assenza di tale intervento legislativo, e tenuto conto anche delle innovazioni intervenute *medio tempore* nella disciplina del giudizio abbreviato, il Tribunale rimettente reputa che la questione debba essere nuovamente sollevata.

La preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi al rito abbreviato, nell'ipotesi in cui la contestazione dibattimentale di un reato concorrente concerna un fatto che già risultava dagli atti di indagine, implicherebbe, anzitutto, una indebita compressione del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.). All'imputato non potrebbe essere, difatti, addebitata alcuna colpevole inerzia né potrebbero essergli addossate le conseguenze negative di un «prevedibile» sviluppo dibattimentale il cui rischio sia stato liberamente assunto.

La norma censurata si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 3 Cost., determinando una disparità di trattamento tra imputati che si trovino in situazioni eguali, a seconda che il pubblico ministero valorizzi integralmente — come dovrebbe — i risultati delle indagini sin dal momento dell'esercizio dell'azione penale, con la contestazione di tutti i reati ipotizzabili (consentendo così all'imputato di esercitare la facoltà di accesso al rito abbreviato); ovvero contesti inizialmente solo alcuni di tali reati, per poi ampliare l'accusa in dibattimento.

L'art. 3 cost. sarebbe leso anche per un ulteriore profilo: quello, cioè, dell'irragionevolezza di una disciplina processuale che, nell'ipotesi di mutamento dell'imputazione ora indicata, consente all'imputato di recuperare i vantaggi connessi ad alcuni riti speciali — il patteggiamento e l'oblazione, sulla base della normativa risultante dalle citate sentenze «additive» n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 — impedendo viceversa l'accesso al rito abbreviato.

Ad avviso del rimettente, d'altronde, per rimuovere i denunciati profili di illegittimità costituzionale basterebbe dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 517 cod. proc. pen. nei termini del *petitum*, senza che occorra alcuna ulteriore previsione intesa a comporre le interferenze tra giudizio abbreviato e dibattimento. Il giudizio abbreviato riguarderebbe, difatti, soltanto il processo relativo al reato oggetto della nuova contestazione, con possibile separazione dei procedimenti, secondo quanto già «suggerito» nella sentenza n. 265 del 1994 in rapporto al patteggiamento: il che, peraltro, nel caso di specie è già accaduto, essendosi addivenuti addirittura alla definizione del procedimento relativo al reato urbanistico originariamente contestato. La soluzione non contrasterebbe, dunque, con il costante orientamento della Corte di cassazione, secondo cui sarebbero inammissibili richieste di giudizio abbreviato «parziali», effettuate, cioè, con riguardo ad alcune soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei confronti dell'imputato: orientamento, questo, che, elaborato con riguardo a richieste di giudizio abbreviato «tempestive», ben potrebbe, peraltro — secondo il Tribunale rimettente — essere modificato in relazione alla diversa ipotesi in esame, stante la specificità della situazione.

Il giudice *a quo* rimarca, infine, come l'ordinamento processuale abbia già conosciuto, sia pure solo a livello di disciplina transitoria, fattispecie nelle quali la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato può essere esercitata in corso di dibattimento e davanti al giudice di questo (art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado»; art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante «Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144). Ciò dimostrerebbe, da un lato, che la definizione del procedimento con il rito abbreviato conserva, anche a dibattimento iniziato, una apprezzabile finalità di economia processuale; e, dall'altro, che l'innesto del giudizio speciale in quello ordinario non crea interferenze che non possano essere risolte per via di interpretazione.

### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Pinerolo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al processo concernente il reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale».

Ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata violerebbe l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto la preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi al giudizio abbreviato, nell'ipotesi considerata, implicherebbe una lesione del diritto di difesa dell'imputato, al quale non potrebbe essere addebitata alcuna colpevole inerzia, né potrebbero essere addossate le conseguenze negative di un prevedibile sviluppo dibattimentale il cui rischio sia stato liberamente assunto.

Risulterebbe leso, altresì, l'art. 3 Cost., sotto un duplice profilo. Da un lato, la disposizione denunciata determinerebbe una disparità di trattamento tra imputati in situazioni eguali, a seconda che il pubblico ministero valorizzi integralmente — come dovrebbe — i risultati delle indagini sin dal momento dell'esercizio dell'azione penale, con la contestazione di tutti i reati ipotizzabili (consentendo così all'imputato di esercitare la facoltà di accesso al rito abbreviato); ovvero ne contesti inizialmente solo alcuni, per poi ampliare l'accusa in dibattimento.



Dall'altro lato, apparirebbe irragionevole che, a fronte della contestazione suppletiva ora indicata, l'imputato possa recuperare i vantaggi connessi ad alcuni riti speciali — il patteggiamento e l'oblazione, sulla base della normativa risultante dalle sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 della Corte costituzionale — e si veda invece inibito l'accesso al rito abbreviato.

2. — In via preliminare, va rilevato che, nel sollevare la questione, il giudice *a quo* tiene conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale non è ammessa la richiesta di giudizio abbreviato «parziale» (riferita, cioè, ad una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate contro la stessa persona): orientamento basato sul rilievo che, nel caso di richiesta parziale, il processo non verrebbe definito nella sua interezza, onde rimarrebbe — in tesi — ingiustificato l'effetto premiale, voluto dal legislatore al fine di ridurre il ricorso alla fase dibattimentale, secondo quanto previsto dall'art. 438 cod. proc. pen., per ciascun «processo», ancorché cumulativo, relativo al singolo imputato, e non per ciascun reato.

Il rimettente osserva, difatti, per un verso, come tale indirizzo giurisprudenziale non abbia rilievo nel processo *a quo*, nel quale — a seguito dell'avvenuta separazione dei processi e della definizione con sentenza di non doversi procedere di quello relativo all'imputazione originaria — la regiudicanda si esaurisce ormai nel solo reato concorrente contestato in dibattimento. Adombrando, inoltre, una prospettiva ermeneutica non implausibile, il giudice *a quo* rileva che, in ogni caso, l'orientamento in discorso, «elaborato con riguardo a richieste di giudizio abbreviato "tempestive"», ben potrebbe non valere per la peculiare fattispecie che dà adito al problema di costituzionalità. Si tratta, invero — come meglio si osserverà poco oltre — di ipotesi nella quale la contestazione suppletiva assume connotati di «anomalia», essendo diretta, non già ad adeguare l'imputazione a nuove risultanze dibattimentali, ma a rimediare ad un'incompletezza già apprezzabile sulla base degli stessi atti di indagine. In simile frangente, emerge, in effetti, l'esigenza di garantire all'imputato la facoltà di accesso al giudizio abbreviato limitatamente al reato contestato in dibattimento — reato che, a causa di quella incompletezza, non avrebbe potuto formare oggetto di una richiesta tempestiva del rito alternativo — senza che possa ipotizzarsi un recupero globale della facoltà stessa (esteso, cioè, anche al reato originariamente contestato, rispetto al quale l'imputato ha consapevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta).


Si deve dunque escludere che ricorra, nel caso in esame, il motivo di inammissibilità precedentemente rilevato da questa Corte con riguardo ad analoga questione, legato alla circostanza che il giudice *a quo* non avesse preso in considerazione, «anche solo per contestarne, eventualmente, la riferibilità all'ipotesi di specie», l'orientamento della giurisprudenza di legittimità dianzi ricordato (ordinanza n. 67 del 2008).

3. — Nel merito, la questione è fondata.

3.1. — La fattispecie che dà origine al dubbio di costituzionalità è quella della cosiddetta contestazione suppletiva «tardiva».

La disciplina delle nuove contestazioni dibattimentali — tanto del fatto diverso (art. 516 cod. proc. pen.), che del reato concorrente o delle circostanze aggravanti (art. 517 cod. proc. pen.: non rileva, ai presenti fini, la contestazione del fatto nuovo, di cui all'art. 518, che presuppone il consenso dell'imputato) — è coerente, in linea di principio, con l'impostazione accusatoria del vigente codice di rito. In un sistema nel quale la prova si forma ordinariamente in dibattimento, detta disciplina mira, infatti, a conferire un ragionevole grado di flessibilità all'imputazione, consentendone l'adattamento agli sviluppi e agli esiti dell'istruzione dibattimentale, quando alcuni profili di fatto, pur pertinenti o strettamente collegati all'oggetto dell'imputazione, risultino nuovi o diversi rispetto a quelli emersi dagli elementi a suo tempo acquisiti nelle indagini e valutati dal pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale. La formula dei citati artt. 516 e 517 — alla luce della quale la diversità del fatto, il reato concorrente e le circostanze aggravanti debbono emergere «nel corso dell'istruzione dibattimentale» — riflette tale finalità dell'istituto, evocando, *primo visu*, i soli mutamenti dell'imputazione imposti dall'evoluzione istruttoria e consente di qualificarlo come speciale e derogatorio con riguardo alle ordinarie cadenze processuali relative all'esercizio dell'azione penale e al suo controllo giudiziale.

Malgrado tale dato letterale e tale *ratio*, la giurisprudenza predominante — con l'avallo delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 28 ottobre 1998-11 marzo 1999, n. 4) — è dell'avviso che le nuove contestazioni previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. possano essere basate anche sui soli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. Tale soluzione ermeneutica si fonda — oltre che su argomenti ritenuti desumibili dalla direttiva n. 78 della legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81) — precipuamente sul rilievo che, impedendo la nuova contestazione dibattimentale nell'ipotesi considerata, si produrrebbero risultati incongrui. Da un lato, infatti, nel caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe retrocedere alla fase delle indagini preliminari, con conseguente *vulnus* ai principi di immediatezza e concentrazione del dibattimento; dall'altro lato, nel caso di circostanza aggravante, la mancata contestazione nell'imputazione originaria risulterebbe irreparabile, non potendo l'aggravante formare oggetto di un autonomo giudizio penale, con correlata contrazione dell'ambito di esercizio dell'azione penale, in asserita frizione con l'art. 112 Cost.



Senonché, in tale lettura estensiva, anche a prescindere da ogni giudizio sugli argomenti che la sorreggono, l'istituto delle nuove contestazioni viene a proporsi, non più soltanto come uno strumento — come detto, speciale e derogatorio — di risposta ad una evenienza pur «fisiologica» al processo accusatorio (quale l'emersione di nuovi elementi nel corso dell'istruzione dibattimentale), ma anche come possibile correttivo rispetto ad una evenienza «patologica»: potendo essere utilizzato pure per porre rimedio, tramite una rivisitazione degli elementi acquisiti nelle indagini preliminari, ad eventuali incompletezze od errori commessi dall'organo dell'accusa nella formulazione dell'imputazione.

Secondo la giurisprudenza di legittimità che adotta l'indirizzo interpretativo in questione, esso non comporterebbe comunque una lesione del diritto di difesa, tenuto conto, da un lato, della generale facoltà, accordata all'imputato dall'art. 519 cod. proc. pen., di chiedere un termine a difesa di misura non inferiore a quello a comparire previsto dall'art. 429 cod. proc. pen., e, dall'altro, dell'ampliamento delle garanzie in tema di ammissione di nuove prove, operato da questa Corte con la sentenza n. 241 del 1992.

Diverse valutazioni si impongono, tuttavia, con riguardo al tema oggetto dell'odierno scrutinio: vale a dire alla perdita, da parte dell'imputato, della facoltà di accesso ai riti alternativi, conseguente al fatto che la nuova contestazione interviene quando il termine ultimo di proposizione della relativa richiesta (si vedano attualmente gli artt. 438, comma 2, 446, comma 1, e 555, comma 2, cod. proc. pen.) risulta ormai decorso.

3.2. — Come ricorda il giudice rimettente, nei primi anni successivi all'entrata in vigore del nuovo codice di rito, questa Corte — avendo riguardo alle nuove contestazioni «fisiologiche» — ritenne che la preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi al giudizio abbreviato e all'applicazione della pena su richiesta, che si determina nei confronti dell'imputato nelle ipotesi previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., non fosse censurabile sul piano della legittimità costituzionale (sentenze n. 129 del 1993, n. 316 del 1992 e n. 593 del 1990; ordinanze n. 107 del 1993 e n. 213 del 1992).


Si osservò, infatti, che l'interesse dell'imputato ai riti alternativi trova tutela solo in quanto la sua condotta consenta l'effettiva adozione di una sequenza procedimentale che, evitando il dibattimento, permetta di raggiungere l'obiettivo di una rapida definizione del processo. La modifica dell'imputazione o la contestazione suppletiva, d'altronde, è una eventualità non infrequente, in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento, e non imprevedibile, anche quando si tratti di contestazione suppletiva di reato concorrente, dato lo stretto rapporto che intercorre tra imputazione originaria e reato connesso, tanto più che, ai fini della contestazione suppletiva, concorrente è solo il reato connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, vale a dire in concorso formale o in continuazione con quello oggetto dell'imputazione. Il relativo «rischio» rientra, perciò, nel «calcolo» che l'imputato effettua allorché si determina a chiedere o meno i riti semplificati: «onde egli non ha che da addebitare a sé medesimo le conseguenze della propria scelta» (sentenza n. 129 del 1993).

3.3. — Con la successiva sentenza n. 265 del 1994, questa Corte ha escluso, tuttavia, che le considerazioni ora ricordate possano valere anche nell'ipotesi della contestazione dibattimentale «tardiva».

Le valutazioni dell'imputato in ordine alla convenienza dei riti alternativi al dibattimento — si è rilevato — vengono, infatti, a dipendere «anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero»: sicché, quando, in conseguenza «di una evenienza patologica del procedimento, quale è quella derivante dall'errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero», l'imputazione subisce «una variazione sostanziale», risulta «lesivo del diritto di difesa precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali». In tale ipotesi, la libera scelta dell'imputato verso il rito alternativo — scelta che rappresenta una delle modalità di espressione del diritto di difesa (*ex plurimis*, sentenze n. 219 e n. 148 del 2004) — risulta «sviata da aspetti di «anomalia» caratterizzanti la condotta processuale del pubblico ministero», collegati all'erroneità dell'imputazione (il fatto è diverso) o alla sua incompletezza (manca l'imputazione relativa a un reato connesso), riscontrabili già sulla base degli elementi acquisiti dall'organo dell'accusa nel corso delle indagini.

La preclusione dei riti alternativi nella situazione considerata è stata ritenuta contrastante anche con l'art. 3 Cost., «venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero nell'esercitare l'azione penale alla chiusura delle indagini stesse».

Con riguardo all'applicazione della pena su richiesta delle parti, tali considerazioni hanno quindi determinato la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento detta applicazione, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale.



3.4. — Diverso esito ha avuto lo scrutinio, operato dalla medesima sentenza, dell'omologa questione di legittimità costituzionale relativa al giudizio abbreviato: essendosi ritenuto che, rispetto a tale rito, la scelta tra le varie alternative ipotizzabili per porre rimedio al *vulnus* costituzionale — egualmente ravvisabile — restasse affidata in via esclusiva al legislatore, con conseguente declaratoria di inammissibilità della questione stessa.

La Corte ha osservato, in specie, che, a differenza del «patteggiamento» — il quale si traduce in un semplice accordo sulla pena, con effetti di immediata definizione del processo, donde l'assenza di ostacoli ad una sua collocazione in corso di dibattimento — il rito abbreviato «si realizza attraverso una vera e propria “procedura”, inconciliabile con quella dibattimentale». In quest'ottica, l'adozione di un meccanismo di trasformazione del rito non poteva dunque «ritenersi scelta costituzionalmente obbligata». Al di là, infatti, dell'«opinabilità di tale soluzione da un punto di vista tecnico-sistematico», essa si sarebbe posta «in termini alternativi rispetto ad altre possibili opzioni, rientranti nella discrezionalità legislativa»: quali, ad esempio, l'applicabilità della riduzione della pena di un terzo da parte del giudice all'esito del dibattimento, ovvero la preclusione, nei casi considerati, della nuova contestazione, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente ad essa.

La decisione si è posta, sul punto, in linea di continuità con la precedente sentenza n. 129 del 1993, che aveva dichiarato parimenti inammissibile, per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata (oltre che per il carattere ancipite della formulazione del quesito), una questione di costituzionalità finalizzata a restituire all'imputato la facoltà di accesso al giudizio abbreviato in una diversa ipotesi di perdita «incolpevole» della stessa (quella, cioè, in cui la relativa richiesta, ritualmente proposta dall'imputato, fosse stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari con decisione ritenuta ingiustificata dal giudice dibattimentale). In tale occasione — come rimarca l'odierno rimettente — la Corte aveva specificamente invitato il legislatore a realizzare «un appropriato congegno normativo che compon[esse]», per fattispecie quali quella considerata, «le interferenze tra giudizio abbreviato e giudizio dibattimentale»; «sempreché», peraltro — si era precisato — «la disciplina del giudizio abbreviato non [fosse stata] modificata secondo le indicazioni della sentenza n. 92 del 1992»: ossia tramite l'introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria, inteso ad evitare che l'accesso al rito abbreviato venisse a dipendere — in rapporto all'originario presupposto della definibilità del processo allo stato degli atti — dalla completezza o meno delle indagini preliminari condotte dal pubblico ministero.

3.5. — Le considerazioni poste a base delle declaratorie di inammissibilità di cui alle citate sentenze n. 265 del 1994 e n. 129 del 2003 — le quali avevano come termine di riferimento l'originaria disciplina del giudizio abbreviato — vanno, peraltro, necessariamente riviste alla luce delle rilevanti modifiche successivamente introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479. Tale novella, infatti, da un lato ha svincolato il rito alternativo dai presupposti della definibilità del processo allo stato degli atti e del consenso del pubblico ministero; dall'altro, ha introdotto quel meccanismo di integrazione probatoria la cui mancanza aveva indotto questa Corte (sentenza n. 129 del 1993) a ritenere necessario — allo scopo di restituire all'imputato la facoltà di accesso al rito semplificato, nel caso di perdita «incolpevole» della stessa — un intervento legislativo volto a comporre le interferenze tra giudizio abbreviato e giudizio dibattimentale.

A fronte dell'attuale assetto dell'istituto, il giudizio abbreviato non può più considerarsi incompatibile con l'ineffetto nella fase del dibattimento.

In questo senso la Corte si è, del resto, già espressa, allorché ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 438, comma 6, 458, comma 2, e 464, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice di quest'ultimo — ove ritenga ingiustificato il rigetto — possa disporre il giudizio abbreviato (sentenza n. 169 del 2003). Nell'occasione, si è infatti rilevato come, a fronte del nuovo assetto conseguente alla citata legge n. 479 del 1999, una soluzione che ricalchi pedissequamente quella già adottata, nel vigore dell'originaria disciplina, dalla sentenza n. 23 del 1992, risulterebbe incongrua, non dovendo l'eventuale riesame del provvedimento che nega l'accesso al rito abbreviato essere necessariamente collocato in esito al dibattimento (in questo senso, anche la sentenza n. 54 del 2002). Alla luce dell'odierno quadro normativo, «non vi è d'altro canto alcun ostacolo a che [...] sia lo stesso giudice del dibattimento [...] a disporre e celebrare il giudizio abbreviato. Anzi, tale soluzione è conforme alle finalità di economia processuale che connotano il giudizio abbreviato quale rito alternativo al dibattimento». E, «del resto, l'ordinamento già prevede che sia lo stesso giudice del dibattimento a celebrare il rito abbreviato nelle ipotesi di cui agli artt. 452, comma 2, e 555, comma 2, cod. proc. pen. (giudizio direttissimo e citazione diretta a giudizio)».

Tali rilievi risultano estensibili, *mutatis mutandis*, anche alla fattispecie che qui interessa. L'accesso al rito alternativo per il reato oggetto della contestazione suppletiva «tardiva», difatti, anche quando avvenga in corso di dibattimento, risulta comunque idoneo a produrre un effetto di economia processuale, giacché consente — quantomeno — al giudice del dibattimento di decidere sulla nuova imputazione allo stato degli atti, evitando il possibile supplemento di istruzione previsto dall'art. 519 cod. proc. pen. (quale risultante a seguito della sentenza n. 241 del 1992 di questa Corte).



Pronunciando, inoltre, proprio sul tema oggetto dell'odierno scrutinio, la Corte ha avuto modo di affermare che anche la soluzione della restituzione degli atti al pubblico ministero — già indicata dalla sentenza n. 265 del 1994 quale possibile alternativa alla trasformazione del rito, per evitare la perdita della facoltà di accesso al giudizio abbreviato in rapporto al reato «tardivamente» contestato — va ritenuta «eccentrica e incongrua rispetto all'attuale sistema», improntato «all'opposto principio di non regressione del procedimento» (ordinanza n. 236 del 2005; in senso analogo, ordinanza n. 486 del 2002). Con ciò sostanzialmente individuando, quale unico rimedio percorribile, quello della rimessione nei termini.

Si deve dunque concludere che l'ostacolo, precedentemente ravvisato da questa Corte, all'intervento additivo invocato dal rimettente è venuto meno. Tale intervento si impone, oltre che per rimuovere i profili di contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, cost. già rilevati dalla sentenza n. 265 del 1994 e d'anzì ricordati, anche per eliminare la differenza di regime, in punto di recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi di fronte ad una contestazione suppletiva «tardiva», a seconda che si discuta di «patteggiamento» o di giudizio abbreviato: differenza che, nell'attuale panorama normativo, si rivela essa stessa fonte d'una discrasia rilevante sul piano del rispetto dell'art. 3 cost. (e ciò anche a prescindere dalla disciplina valevole per l'oblazione, oggetto della sentenza n. 530 del 1995, in rapporto alla quale il tema presenta aspetti peculiari).

4. — Va dichiarata, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente oggetto di contestazione dibattimentale, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale.

Come rilevato dalla sentenza n. 265 del 1994, i profili di violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., riscontrabili con riferimento all'ipotesi di contestazione nel corso del dibattimento di un reato concorrente, sussistono, allo stesso modo, anche in rapporto alla parallela ipotesi in cui la nuova contestazione dibattimentale consista, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., nella modifica dell'imputazione originaria per diversità del fatto (negli stessi termini, con riguardo alla facoltà di proporre domanda di oblazione, la sentenza n. 530 del 1995).

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale;*

*Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2009.


*Il Presidente:* AMIRANTE

*Il redattore:* FRIGO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2009.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA



N. 334

Sentenza 14 - 18 dicembre 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Siciliana - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Trattazione delle questioni riguardanti gli artt. 77-*quater*, comma 7, e 83, commi 21 e 22 - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce.**

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), artt. 77-*quater*, comma 7, e 83, commi 21 e 22.
- D.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 8, comma 1; statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

**Bilancio e contabilità pubblica - Sistema di tesoreria unica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le province autonome di versare nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate provenienti dal bilancio dello Stato - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle disposizioni di attuazione statutaria che prevedono l'accredito di tali entrate presso la Tesoreria centrale dello Stato - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la violazione del Titolo VI dello statuto di autonomia e dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - Disposizioni non evocate come parametro - Reiezione.**

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 77-*quater*, comma 7.
- D.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 8, comma 1.

**Bilancio e contabilità pubblica - Sistema di tesoreria unica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le Province autonome di versare nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate provenienti dal bilancio dello Stato - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle disposizioni di attuazione statutaria che prevedono l'accredito di tali entrate presso la Tesoreria centrale dello Stato - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa specificazione in ordine alla concreta lesione delle prerogative provinciali - Reiezione, stante la sufficienza dell'esistenza di norma asseritamente lesiva del riparto delle competenze.**

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 77-*quater*, comma 7.
- D.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 8, comma 1.

**Bilancio e contabilità pubblica - Sistema di tesoreria unica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le province autonome di versare nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate provenienti dal bilancio dello Stato - Contrasto con le disposizioni di attuazione statutaria che prevedono l'accredito delle entrate spettanti alle province autonome sui conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, con conseguente violazione del sistema statuario della Regione Trentino Alto-Adige - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Estensione dell'efficacia della pronuncia alla Provincia autonoma di Bolzano.**

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 77-*quater*, comma 7.
- D.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 8, comma 1.

**Bilancio e contabilità pubblica - Sistema di tesoreria unica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le province autonome di versare nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate provenienti dal bilancio dello Stato, incluse le entrate connesse alla devoluzione di tributi erariali - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale per asserita sottrazione di liquidità al sistema regionale - Esclusione - Mera previsione di una nuova modalità tecnico-contabile, senza pregiudizio alla finanza regionale - Non fondatezza della questione.**

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 77-*quater*, comma 7.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.



**Bilancio e contabilità pubblica - Servizio nazionale della riscossione - Inserimento dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater nell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999 - Obbligo per gli agenti della riscossione di riversare somme eccedenti quelle complessivamente richieste all'entrata del bilancio dello Stato, con previsione di riassegnazione delle eccedenze ad apposito Fondo speciale - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata sottrazione di entrate di pertinenza regionale con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria della regione - Esclusione - Spettanza alla Regione dei soli tributi erariali riscossi nel territorio regionale effettivamente dovuti e non anche delle somme eccedenti, indebitamente corrisposte dai contribuenti - Non fondatezza della questione.**

- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 83, commi 21 e 22.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Francesco AMIRANTE;

*Giudici:* Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 77-*quater*, comma 7, e 83, commi 21 e 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Siciliana notificati il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22 ed il 28 ottobre 2008 ed iscritti al n. 71 ed al n. 88 del registro ricorsi 2008.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;


Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 2009 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 22 ottobre successivo, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, tra altre disposizioni dello stesso decreto-legge, l'art. 77-*quater*, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per violazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), attuativo del Titolo VI dello statuto speciale.

La ricorrente riferisce che, in forza del comma 1, lettera *a*), del citato art. 77-*quater*, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), è estesa, a partire dal 1° gennaio 2009, «alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie». Il successivo ed impugnato comma 7 dello stesso art. 77-*quater* sostituisce il comma 2 del



menzionato art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, stabilendo che «Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano». Il comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. n. 268 del 1992, evocato a parametro del giudizio di legittimità costituzionale, stabilisce — al fine di garantire l'autonomia finanziaria provinciale — che «il versamento alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli 2, 4, 5 e 6 è disposto dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accredito ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti».

Ad avviso della ricorrente, la disposizione censurata viola detto parametro perché prevede che i versamenti a favore delle province autonome — comprensivi di quelli a titolo di devoluzione del gettito di tributi erariali — devono avvenire nelle contabilità speciali infruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato anziché con accredito presso la Tesoreria centrale dello Stato.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile e infondata».

In punto di ammissibilità, la difesa erariale sostiene che: *a)* il riferimento al Titolo VI dello statuto, che regola l'autonomia finanziaria della provincia, è «inconferente e generico» e non motivato; *b)* la ricorrente ha dedotto, del pari senza motivazione, la violazione dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); *c)* quanto al parametro dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992, la ricorrente si è limitata «a lamentare il mero formale discostarsi da parte del legislatore nazionale dalla testuale previsione della norma attuativa dello Statuto, senza che sia in alcun modo chiarito quale lesione delle prerogative della provincia ricorrente si sia in tal modo realizzata, e quindi quale concreto interesse sussista alla caducazione della norma impugnata».

Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato rileva che la disposizione denunciata appare pienamente «compatibile» con la *ratio* dello statuto di autonomia, perché incide sulle modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica, di pertinenza esclusiva della legislazione statale, e sulla concreta collocazione contabile delle entrate statali in vista della destinazione delle stesse agli enti territoriali. L'unica modifica riguarderebbe — cioè — «la destinazione dei fondi, che erano e rimangono nell'ambito delle strutture di Tesoreria dello Stato, ma si collocano (non più nell'ambito della Tesoreria centrale, come in precedenza previsto, bensì) presso le sezioni di Tesoreria provinciale competente»; modifica che riguarderebbe, perciò, la riorganizzazione della tesoreria unica statale, senza portare alcun sostanziale mutamento *in peius* della finanza provinciale.

3. — Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 28 ottobre successivo, la Regione Siciliana ha impugnato, tra altre disposizioni del medesimo decreto-legge, gli artt. 77-*quater*, comma 7, e 83, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per violazione degli artt. 36 dello statuto regionale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana») e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria).

La ricorrente premette che, in base alla citata norma statutaria: *a)* «Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima» (primo comma); *b)* «Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto» (secondo comma). La ricorrente premette altresì che, in base alla parimenti evocata norma di attuazione dello statuto regionale: *a)* «Ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana, spettano alla Regione Siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime» (primo comma); *b)* «Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti: *a)* dalle imposte di produzione; *b)* dal monopolio dei tabacchi; *c)* dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale» (secondo comma); *c)* «Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto» (terzo comma).

Quanto alla prima delle disposizioni censurate, la regione lamenta che essa viola gli evocati parametri, perché attrae nel sistema di Tesoreria statale anche le entrate «connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano», che prima affluivano direttamente alla regione stessa, «nella



quale sono state gestite con il sistema di Tesoreria regionale di cui alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6». L'effetto della norma censurata sarebbe, cioè, quello di far affluire tutte le somme costituenti entrate della Regione Siciliana, comprese quelle tributarie, in un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, così che i relativi prelevamenti resterebbero «disciplinati dalle regole imposte dallo Stato e subordinati alla sufficiente liquidità statale», con conseguenze negative «sul sistema delle delegazioni di pagamento che la Regione Siciliana ha concesso a garanzia dei propri debiti finanziari». La lesione delle prerogative della ricorrente consisterebbe nel fatto che la norma censurata: a) non si limita a porre «una mera modalità tecnico-contabile in relazione a nuove entrate, e per particolari ragioni di ripartizione interna delle stesse (così come venne disposto con l'art. 40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che codesta [...] Corte ha ritenuto costituzionalmente e statutariamente compatibile con la sent. n. 138 del 1999)»; b) non è «collegata alla necessità di una temporanea impostazione di operazioni tecnico-contabili necessitate da un nuovo sistema di contabilizzazione di imposte» che dia luogo «solo ad una non rilevante difformità temporale delle operazioni di riversamento»; c) «sottrae liquidità al sistema regionale, disattendendo la competenza riconosciuta alla regione, in materia di riscossione delle entrate tributarie di spettanza regionale».

Quanto, poi, al censurato comma 21 dell'art. 83 del suddetto decreto-legge n. 112 del 2008, la ricorrente osserva che esso inserisce, nell'art. 22 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, i quali prevedono che: a) «In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno» (comma 1-bis); b) «La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'art. 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione» (comma 1-ter); c) «Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» (comma 1-quater). Sempre secondo la ricorrente, l'impugnato comma 21 del citato art. 83 prevede, in sostanza, che gli Agenti della riscossione riversino le somme eccedenti di almeno cinquanta euro quelle complessivamente richieste e per le quali non è stata reclamata la restituzione, nonché le eccedenze inferiori a cinquanta euro all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale.

Il successivo comma 22 dell'art. 83, anch'esso censurato, stabilisce inoltre che «Le somme eccedenti di cui all'art. 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l'art. 81, comma 29, del presente decreto».

La regione lamenta che tali commi violano gli evocati parametri, determinando la sottrazione di entrate già di pertinenza regionale, perché, secondo il testo previgente del comma 1 dell'art. 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (in forza del quale «Il concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre, dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese»), la stessa Regione — e non lo Stato — acquisiva le imposte versate in eccedenza, nell'ambito delle somme riscosse dal concessionario. Ad avviso della ricorrente, «la distinzione operata dai commi inseriti dal comma 21 qui in esame determina una diversa lettura — e una diversa portata operativa — del comma 1 in ordine alle somme eccedentarie, con la conseguenza che vengono riversate esclusivamente all'erario statale tutti quegli importi di consistenza inferiore a cinquanta euro nonché quegli altri — superiori — laddove il concessionario non individui facilmente l'ente creditore che [...] può anche esser la regione». Le somme eccedenti incassate nei cinque anni trascorsi — prosegue la ricorrente — avrebbero dovuto essere già riversate alla Regione e non, come disposto dal censurato comma 22, acquisite all'erario statale. Sarebbe poi evidente che «la particolare destinazione che il legislatore nazionale ritiene di imprimere alle risorse derivanti dal comma 22 (fondo



speciale istituito con l'art. 81, comma 29, del decreto stesso) non può determinare una «riserva» a termini dell'art. 2, comma primo, ultima parte, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dal momento che le «riserve» all'erario statale previste da tale disposizione di attuazione statutaria riguardano «nuove entrate» istituite dallo Stato e non già la destinazione di entrate già proprie della regione, il cui diritto all'esazione è peraltro già maturato».

4. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate «inammissibili e, comunque, infondate».

La difesa erariale sostiene che il nuovo sistema di tesoreria, introdotto dal censurato art. 77-*quater* a decorrere dal 10 gennaio 2009, prevede che «sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria statale debbano affluire, contrariamente a quanto affermato dalla Regione, solamente le somme provenienti direttamente dal bilancio dello Stato, incluse le somme connesse alla devoluzione di tributi erariali alle Autonomie speciali, riconosciute a valere sugli stanziamenti di specifici capitoli del bilancio statale. Conseguentemente, le entrate tributarie che la Regione Siciliana riscuote direttamente non affluiranno alla Tesoreria statale, ma sul conto del tesoriere regionale». Da ciò conseguirebbe che le disposizioni impugnate «non possono essere considerate lesive dell'autonomia finanziaria e delle prerogative della Regione Siciliana», perché «il nuovo sistema, rispetto a quello ancora in vigore, consentirà alla medesima di detenere una maggior liquidità, considerando inoltre, che le manovre fiscali regionali relative all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF saranno accreditate in maniera più puntuale, ovvero all'inizio dell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono».


Rileva, infine, la stessa difesa erariale che, «nel rispetto dell'autonomia statutariamente riconosciuta alla Regione Siciliana», non vi sarà alcuna limitazione nell'utilizzazione delle somme depositate in tesoreria statale, perché la Regione, «per il tramite del proprio tesoriere, potrà liberamente attingere alle disponibilità presso la Tesoreria statale una volta esaurite le giacenze della cassa regionale».

5. — In prossimità dell'udienza, la Regione Siciliana ha depositato memoria, insistendo in quanto già richiesto nel ricorso.

6. — In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato, nel giudizio promosso dalla Regione Siciliana, ha depositato memoria, chiedendo che la questione avente ad oggetto l'art. 83, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sia dichiarata «inammissibile ed infondata».

Ad avviso della difesa erariale, le norme censurate non determinano un'indebita sottrazione di risorse finanziarie spettanti alla Regione ricorrente, ma sono dirette a predisporre un razionale meccanismo di utilizzazione di quelle risorse che si vengono a creare nel caso non infrequente che, in occasione dell'espletamento del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, il debitore iscritto a ruolo paghi all'agente della riscossione importi eccedenti quello intimatogli con la cartella e non si attivi per il recupero di quanto indebitamente pagato in più. Si tratterebbe di un fenomeno economicamente rilevante, in particolare con riferimento agli ultimi cinque anni, perché «l'importo detenuto dalle società affidatarie della riscossione, che in base al comma 2 dell'art. in esame dovrebbe essere versato allo Stato entro l'anno 2008, è stimabile in circa 60 milioni di euro». In tale quadro, le norme impugnate si limiterebbero a regolare il versamento nelle casse erariali di somme di cui sia impossibile disporre in concreto la restituzione agli aventi diritto, con «un mero meccanismo di effettuazione di partite contabili inidoneo ad incidere sul regime di cassa ed a configurare, quindi, i paventati effetti lesivi dell'autonomia finanziaria regionale». Le censure della ricorrente sarebbero, pertanto, in via pregiudiziale, «inammissibili per carenza di un pregiudizio attuale e concreto e, in subordine, infondate in relazione alle denunce di irragionevolezza e di contrasto con le norme costituzionali e statutarie invocate, in quanto le disposizioni impugnate delineano un sistema di garanzie del tutto conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di modalità di riscossione e riversamento delle entrate tributarie».

7. — In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria, insistendo in quanto già richiesto nel ricorso e rilevando, in particolare, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura generale dello Stato: a) l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 non è stato evocato quale parametro di legittimità costituzionale; b) il Titolo VI dello statuto di autonomia è stato menzionato nel ricorso non come parametro, ma al solo scopo di ricordare che esso è stato attuato con il d.lgs. n. 268 del 1992; c) la questione proposta non è inammissibile, perché, «per l'ammissibilità del ricorso in via principale, sono sufficienti l'esistenza della norma lesiva del riparto di competenze e la sua applicabilità, a prescindere dall'utilità concreta che il ricorrente possa ricevere dalla decisione»; d) in ogni caso, la norma censurata produce per la Provincia autonoma un danno concreto, perché «la contabilità speciale ad essa intestata presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato è espressamente definita "infruttifera"», mentre il parametro evocato «non presuppone né richiede il carattere infruttifero dei conti correnti accesi presso la tesoreria centrale»; e) la stessa norma censurata, infine, incide sull'utilizzabilità delle somme messe a disposizione della provincia, «che possono essere prelevate solo una volta esaurite le disponibilità sul conto di tesoreria della provincia», con la conseguenza del sostanziale azzeramento delle giacenze di cassa.



*Considerato in diritto*

1. — La Provincia autonoma di Trento (registro ricorsi n. 71 del 2008) e la Regione Siciliana (registro ricorsi n. 88 del 2008) censurano l'art. 77-*quater*, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La Regione Siciliana censura, inoltre, l'art. 83, commi 21 e 22, dello stesso decreto-legge.

La trattazione delle questioni di legittimità costituzionale relative alle suddette disposizioni viene qui separata da quella delle altre questioni, promosse con i medesimi ricorsi, per le quali è opportuno procedere ad un esame distinto. I giudizi, così separati e delimitati nell'oggetto, vanno riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi in considerazione della parziale identità delle norme censurate.

2. — La Provincia autonoma di Trento censura l'art. 77-*quater*, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, il quale prevede che «Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

La ricorrente evoca quale parametro di costituzionalità l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), il quale, in attuazione del Titolo VI dello statuto speciale, stabilisce che «il versamento alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli 2, 4, 5 e 6 è disposto dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti». Ad avviso della provincia autonoma, la disposizione censurata si pone in contrasto con tale parametro, perché stabilisce che i versamenti a favore delle province autonome — comprensivi di quelli a titolo di devoluzione del gettito di tributi erariali — debbono avvenire nelle contabilità speciali infruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anziché con accredito presso la Tesoreria centrale dello Stato, come invece dispone l'evocato parametro.

2.1. — L'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito l'inammissibilità della questione, sostenendo che la Provincia autonoma di Trento non avrebbe dedotto alcuna motivazione circa la violazione del Titolo VI dello statuto speciale e dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

L'eccezione non è fondata.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura generale dello Stato, l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 non è stato evocato dalla ricorrente quale parametro di legittimità costituzionale e il Titolo VI dello statuto di autonomia è stato menzionato nel ricorso non come parametro, ma al solo scopo di ricordare che ad esso è stata data attuazione proprio con l'evocato art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992.


Sempre in punto di ammissibilità, la difesa erariale ha eccepito che, quanto al parametro dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992, la ricorrente non ha chiarito quale concreta lesione delle sue prerogative si sarebbe verificata in conseguenza dell'entrata in vigore della disposizione censurata.

Anche tale eccezione non è fondata.

Infatti, come più volte affermato da questa Corte (*ex plurimis*, sentenze n. 118 e n. 88 del 2006, nonché n. 407 del 2002), per l'ammissibilità del ricorso in via principale, è sufficiente l'esistenza della norma che si afferma lesiva del riparto di competenze, a prescindere dall'utilità concreta che il ricorrente possa ricevere dalla decisione.

2.2. — Nel merito, la Provincia autonoma di Trento lamenta — come si è visto — che, secondo la norma censurata «Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato», anziché essere accreditate, come espressamente previsto dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992, «ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti».

La questione è fondata.



Non v'è dubbio, infatti, che le contabilità speciali infruttifere intestate alle province autonome presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, di cui alla norma censurata, sono diverse da quelle relative ai conti correnti accessi presso la Tesoreria centrale, di cui all'evocato parametro.

A tale conclusione non può opporsi — come fa l'Avvocatura generale dello Stato — che la disposizione denunciata si limita a realizzare una riorganizzazione della tesoreria unica statale, «senza portare alcun sostanziale mutamento *in peius* nella finanza provinciale». In realtà, tale riorganizzazione determina pur sempre un diverso assetto normativo e, pertanto, avrebbe potuto essere legittimamente realizzata, quanto al Trentino-Alto Adige, solo previa modifica della citata disposizione di attuazione statutaria.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale, essendo basata sulla violazione del sistema statutario del Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano.

3. — La Regione Siciliana censura il medesimo comma 7 dell'art. 77-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, in riferimento al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto regionale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana») e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria). Il citato art. 36 dello statuto regionale stabilisce che: *a)* «Al fabbisogno finanziario della regione si provvede con i redditi patrimoniali della regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima» (primo comma); *b)* «Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto» (secondo comma). Il parimenti evocato art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 prevede che: *a)* «Ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime» (primo comma); *b)* «Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti: *a)* dalle imposte di produzione; *b)* dal monopolio dei tabacchi; *c)* dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale» (secondo comma); *c)* «Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle *A), B)* e *C)*, che fanno parte integrante del presente decreto» (terzo comma).

Ad avviso della ricorrente, la norma censurata, attraendo nel sistema di Tesoreria statale anche le entrate «connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano», sottrae liquidità al sistema regionale, perché non si limita a porre «una mera modalità tecnico-contabile in relazione a nuove entrate, e per particolari ragioni di ripartizione interna delle stesse».

La questione non è fondata.

Come più volte affermato da questa Corte, le norme che fissano mere modalità tecnico-contabili per il versamento di somme dovute dallo Stato alla regione non contrastano con l'art. 36 dello statuto regionale siciliano né con l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto non incidono in alcun modo sull'ammontare delle somme stesse (*ex plurimis*, sentenze n. 334 del 2006; n. 73 e n. 72 del 2005; n. 288 del 2004).

È questo il caso della disposizione censurata, la quale — contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente — si limita a prevedere, nell'ambito della riorganizzazione del sistema di tesoreria dello Stato, una nuova modalità di accreditamento di somme spettanti alla Regione, senza pertanto recare alcun pregiudizio alla finanza regionale. Ne consegue che tale disposizione non si pone in contrasto con il sistema statutario siciliano, il quale, a differenza di quello del Trentino-Alto Adige, non contiene previsioni specifiche relative alle modalità di accreditamento delle somme dovute alla regione.

4. — La Regione Siciliana censura anche l'art. 83, comma 21, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che inserisce, nell'art. 22 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, i quali prevedono che: *a)* «In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno» (comma 1-*bis*); *b)* «La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'art. 17, comma 7-*ter*, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione» (comma 1-*ter*); *c)* «Resta fermo il



diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» (comma 1-quater). Censura, altresì, il successivo comma 22 dello stesso articolo, il quale stabilisce che «Le somme eccedenti di cui all'art. 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l'art. 81, comma 29, del presente decreto».

Sostiene la ricorrente che dette disposizioni violano il combinato disposto dei richiamati artt. 36 dello statuto regionale e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, perché determinano la sottrazione di entrate che erano di pertinenza regionale in base al previgente testo del comma 1 dell'art. 22 del citato d.lgs. n. 112 del 1999, il quale — sempre secondo la ricorrente — prevedeva che la regione, e non lo Stato, acquisiva le imposte versate in eccedenza, nell'ambito delle somme riscosse dal concessionario della riscossione («Il concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese»).

Neppure tale questione è fondata.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla regione e indipendentemente dall'interpretazione che possa darsi del sopra riportato comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 112 del 1999, gli evocati parametri non le riconoscono alcun diritto sulle somme riscosse in eccedenza rispetto ai tributi erariali. Essi si limitano, infatti, ad attribuire alla regione le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dovendosi intendere per tali entrate solo i tributi erariali effettivamente dovuti, e non certo le somme eccedenti tali tributi, indebitamente corrisposte dai contribuenti.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

*Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Siciliana;*

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 77-quater, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano;*

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 77-quater, comma 7, e dell'art. 83, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto regionale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana») e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2009.


*Il Presidente:* AMIRANTE

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2009.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA



N. 335

*Sentenza 14 - 18 dicembre 2009*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Successione ereditaria - Riserva a favore dei figli legittimi e naturali - Attribuzione ai primi della facoltà di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai secondi che non si oppongano - Attribuzione al giudice del potere di decidere in caso di opposizione - Denunciata discriminazione ai danni del figlio naturale e lesione della tutela costituzionalmente garantita ai figli nati fuori del matrimonio - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Cod. civ., art. 537, terzo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 30.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Francesco AMIRANTE;

*Giudici:* Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 537, terzo comma, del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Cosenza, nel procedimento vertente tra A.B. e D.T.A. ed altri, con ordinanza del 12 giugno 2008, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2009 il giudice relatore Paolo Grossi.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di una controversia civile — promossa dall'attrice contro gli eredi del *de cuius* (deceduto *ab intestato*), per ottenere il riconoscimento della paternità del medesimo e l'accertamento del proprio diritto alla eredità con la conseguente divisione —, il Tribunale ordinario di Cosenza, con ordinanza emessa il 12 giugno 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 537, terzo comma, del codice civile, il quale stabilisce che «I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali».

Il rimettente premette in fatto che — passata in giudicato la sentenza parziale con la quale è stata accertata la paternità — i convenuti figli legittimi, in ordine alla domanda di divisione dell'eredità, hanno richiesto di liquidare in denaro la porzione spettante alla convivente coerede figlia naturale, la quale tuttavia si è opposta a tale istanza, domandando di sollevare la questione di costituzionalità della norma. In punto di rilevanza, il Tribunale afferma che — in ragione dell'opposizione dell'attrice — «dovrebbe decidere valutando le condizioni patrimoniali e personali», mentre, in assenza di tale norma, «di fronte al dissenso del figlio naturale il giudice non potrebbe in alcun caso consentire la commutazione in denaro della quota, trattandosi di eredità composta da diversi beni immobili».



Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva come la norma impugnata sia stata introdotta dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), che ha abrogato — per adeguarsi al dettato dell'art. 30, terzo comma, della Costituzione — la vecchia disposizione dell'art. 574 cod. civ., in base alla quale i figli legittimi avevano il diritto potestativo di sciogliere la comunione ereditaria con i figli naturali, commutando la quota ereditaria in una somma di denaro, senza possibilità di opposizione da parte del figlio naturale e di valutazione giudiziale delle circostanze del caso concreto.

Tuttavia, secondo il giudice *a quo*, la posizione del figlio naturale è cambiata nel corso degli anni, proprio in seguito alla introduzione della legge sul diritto di famiglia, e successivamente delle leggi sulla separazione e sul divorzio, sicché è divenuta anacronistica la *ratio* sottesa alla norma in esame, consistente nella necessità di rendere compatibile la tutela dei figli naturali con i diritti dei membri della famiglia legittima, seppure attraverso il correttivo della possibilità di opposizione con deferimento della decisione al giudice. Attualmente, infatti, «la figura del figlio naturale, oltre a non destare alcun tipo di sensazione di “estraneità” dalla famiglia, è alquanto diffusa», in quanto «il numero delle separazioni è molto alto e, nella maggior parte dei casi, uno o entrambi i coniugi iniziano una nuova convivenza, con procreazione di figli naturali (a volte riconosciuti con successivo matrimonio)», che si presentano alla comunità come eredi, per cui non può più sostenersi che il figlio legittimo costituisca il «testimone» dell'identità familiare.

Consentire che la menzionata valutazione (in cui in base alla norma devono confluire anche gli elementi patrimoniali della sfera dei figli interessati) sia fatta dal giudice è, ad avviso del rimettente, ingiustificatamente discriminatorio nei confronti del figlio naturale, e non ne garantisce i diritti. Inoltre, il trattamento differente riservato in sede di divisione ereditaria ai figli naturali, non giustificandosi con una necessità di tutela dei diritti dei figli legittimi (che in ogni caso, per il giudice *a quo*, non subirebbero lesioni in caso di abrogazione della norma), contrasta con il divieto di differenziazioni basate su condizioni personali e sociali.

D'altra parte, conclude il rimettente, l'eliminazione della norma dal nostro sistema giuridico non comporterebbe alcuna incompatibilità con la tutela della famiglia legittima, posto che, in caso di accordo, i figli legittimi potrebbero sempre acconsentire alla liquidazione in denaro o in beni immobili della loro quota (così come oggi avviene nella comunione tra più figli legittimi), e, in caso di disaccordo, non vi sarebbe comunque lesione della quota di alcuno dei discendenti.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza della sollevata questione.


La difesa erariale rileva che la norma denunciata trova la sua *ratio* nel diverso rapporto esistente in via di fatto tra i figli legittimi e naturali e tra questi ed i beni familiari; e, pertanto, appare ragionevole riconoscere ai figli legittimi il potere di commutare la quota ereditaria dei figli naturali in valore, consentendo così di conservare i beni ereditari in capo a coloro che normalmente hanno un particolare rapporto affettivo con detti beni. D'altra parte (prosegue l'Avvocatura), la norma denunciata riconosce la parità giuridica dei figli legittimi e naturali, in quanto garantisce anche a questi ultimi una quota ereditaria di ugual valore, prevedendo una possibile diversificazione della quota ereditaria spettante ai figli naturali solamente sotto il profilo della qualità e non della quantità. D'altronde, il diritto di commutazione non è assoluto, in quanto i figli naturali possono opporsi e rimettere la questione al giudice, che dovrà decidere tenendo conto della situazione personale e patrimoniale degli stessi.

### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale ordinario di Cosenza censura l'art. 537, terzo comma, del codice civile, in base al quale «I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali».

Secondo il rimettente la norma si pone in contrasto: *a*) con l'art. 30, terzo comma, della Costituzione, in quanto il consentire che la menzionata valutazione (in cui in base alla norma devono confluire anche gli elementi patrimoniali della sfera dei figli interessati) sia fatta dal giudice è ingiustificatamente discriminatorio nei confronti del figlio naturale, e non ne garantisce i diritti; *b*) con l'art. 3 Cost., poiché il trattamento differente riservato in sede di divisione ereditaria ai figli naturali, non giustificandosi con una necessità di tutela dei diritti dei figli legittimi (che in ogni caso, per il giudice *a quo*, non subirebbero lesioni in caso di abrogazione della norma), contrasta con il divieto di differenziazioni basate su condizioni personali e sociali.

2. — La questione non è fondata.



2.1. — L'art. 30, terzo comma, Cost. prevede espressamente che «La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima».

Questa Corte ha specificamente enucleato il duplice significato normativo attribuito dalla propria giurisprudenza al precetto costituzionale in esame, che, dal lato dei rapporti tra genitori e figli, si esprime in una regola di equiparazione dello *status* di figlio naturale (riconosciuto o dichiarato) allo *status* di figlio legittimo nei limiti di compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima fondata sul matrimonio; mentre, nei rapporti della prole naturale con i parenti del genitore (ossia con la famiglia di origine del genitore e con altri suoi figli, legittimi o naturali riconosciuti), si pone come norma ispiratrice di una direttiva di sempre più adeguata tutela della condizione di diritto familiare della prole naturale (sentenze n. 377 del 1994 e n. 184 del 1990). Di conseguenza, la Corte ha anche chiarito «come dall'art. 30 della Costituzione non discenda in maniera costituzionalmente necessitata la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi», in quanto «un ampio concetto di "parentela naturale" non è stato recepito dal legislatore costituente, il quale si è limitato a prevedere la filiazione naturale ed a stabilirne l'equiparazione a quella legittima, peraltro con la clausola di compatibilità» (sentenza n. 532 del 2000).


2.2. — Nello specifico ambito dei rapporti tra il figlio naturale ed i membri della famiglia legittima (e, in particolare, per quanto qui interessa, i figli legittimi), è proprio il menzionato criterio di compatibilità che rappresenta lo snodo del sistema costituzionale finalizzato alla composizione dei diritti coinvolti, che deve compiersi in un contesto (non già di discriminazione della posizione dell'uno rispetto a quella degli altri, quanto piuttosto) di riconoscimento della diversità delle posizioni in esame. Diversità nella parità di trattamento, quindi, che si coglie immediatamente dalla semplice considerazione che l'art. 30, primo e terzo comma, Cost., «come avviene nella stragrande maggioranza degli ordinamenti oggi vigenti», conosce «solo due categorie di figli: quelli nati entro e quelli nati fuori del matrimonio, senza ulteriore distinzione tra questi ultimi» (sentenza n. 494 del 2002).

Pertanto, l'approccio alla problematica relativa alla correttezza della scelta delle concrete modalità di realizzazione del menzionato temperamento con (o la subordinazione ad) altri principi di pari o maggior peso va interamente condotto sul versante della analisi della ragionevolezza del trattamento differenziato, commisurato «alla dinamica evolutiva dei rapporti sociali» (sentenza n. 377 del 1994).

2.3. — L'art. 537 cod. civ. (come sostituito dall'art. 173 della legge 19 maggio 1975, n. 151), oltre a prevedere e regolamentare il diritto di commutazione in esame (terzo comma), dispone che, nella ipotesi di concorso all'eredità di figli legittimi e naturali, agli uni e agli altri siano attribuiti in egual misura i medesimi diritti successori (primo e secondo comma). Il legislatore della riforma del diritto di famiglia, quindi — modificando radicalmente quanto in precedenza previsto dall'art. 541 cod. civ. (abrogato dall'art. 177 della stessa legge n. 151 del 1975) — ha equiparato i diritti successori dei figli legittimi e naturali, contestualmente rimodulando il menzionato diritto di commutazione (che riguarda la fase di divisione dell'asse ereditario), trasformato da insindacabile diritto meramente potestativo attribuito ai figli legittimi a diritto ad esercizio puntualmente controllato, in quanto soggetto alla duplice condizione della mancata opposizione del figlio naturale e della decisione del giudice, «valutate le circostanze personali e patrimoniali».

Occorre rilevare che la Corte — anche se chiamata a vagliare la costituzionalità dell'abrogato art. 541 cod. civ. — ha già avuto modo di affermare come la norma oggi impugnata (che in quel giudizio era assunta quale *tertium comparationis* a sostegno della dedotta illegittimità della precedente disciplina) si collochi nella prospettiva del progressivo adeguamento della normativa allo spirito evolutivo promanante dal precetto costituzionale di cui al terzo comma dell'art. 30, che permea la riforma del diritto di famiglia e che caratterizza (ed indirizza) l'ampia discrezionalità lasciata al legislatore in materia; discrezionalità che, tuttavia, oltre a dover rispettare il canone di una ragionevolezza commisurata alla dinamica evolutiva dei rapporti sociali, è soggetta anche al limite, stabilito dalla medesima disposizione costituzionale, della compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima (sentenza n. 168 del 1984).

Orbene, tali considerazioni offrono dei riferimenti significativi ed ancora attuali, anche alla luce della giurisprudenza successiva. In primo luogo, relativamente alla attribuzione della spettanza «al legislatore ordinario — stante la formulazione generica del testo del terzo comma del citato art. 30, frutto del "travaglio che portò, nell'Assemblea costituente, alla sua formulazione definitiva"» (sentenza n. 54 del 1960) — di rendersi attento interprete della evoluzione del costume e della coscienza sociale, e, in conseguenza, di apprestare, in ordine alla esigenza, espressamente posta dal precetto costituzionale, della "compatibilità" della tutela dei figli nati fuori del matrimonio con i diritti dei membri della famiglia legittima, soluzioni anche diverse nel tempo, in armonia appunto con la cennata evoluzione». In secondo luogo, con riguardo al riconoscimento del fatto che «il legislatore [del 1975], muovendo dalla consapevolezza che "nessuna parte dell'ordinamento giuridico risente come il diritto familiare delle contemporanee ed opposte sollecitazioni della tradizione da un lato e del costume in evoluzione dall'altro", ha inteso impegnare "saggezza ed equilibrio" al fine di "modulare le delicate correlazioni e l'intensità degli strumenti di tutela dei diversi interessi in gioco ... per la migliore sistemazione normativa dell'istituto e soprattutto per la sua aderenza alla realtà sociale"» (sentenza n. 168 del 1984).



2.4. — Se, dunque, la completa equiparazione nel *quantum* dei diritti successori dei figli legittimi e naturali, stabilita dai primi due commi dell'art. 537 cod. civ. attua (in modo certamente obbligato) il principio della necessaria uguaglianza delle posizioni dei figli nel rapporto con il genitore dante causa (deceduto *ab intestato*), la scelta del legislatore di conservare in capo ai figli legittimi la possibilità di richiedere la commutazione, condizionata dalla previsione della facoltà di opposizione da parte del figlio naturale e dalla valutazione delle specifiche circostanze posta a base della decisione del giudice, non contraddice la menzionata aspirazione alla tendenziale parificazione della posizione dei figli naturali, giacché non irragionevolmente si pone ancor oggi (quale opzione costituzionalmente non obbligata né vietata) come termine di bilanciamento (compatibilità) dei diritti del figlio naturale in rapporto con i figli membri della famiglia legittima.

L'espresso riferimento della Costituzione al criterio di «compatibilità» assume la funzione di autentica clausola generale, aperta al divenire della società e del costume.

È appunto in questa prospettiva che si è mosso il legislatore del nuovo diritto di famiglia, attribuendo al giudice — cui viene in definitiva demandato il riscontro della sussistenza o meno di quella che sostanzialmente può definirsi come «giusta causa» dell'opposizione del figlio naturale alla richiesta di commutazione avanzata dai figli legittimi — il ruolo di garante della parità di trattamento nella diversità, attraverso il continuo adeguamento della concreta applicazione della norma ai principi costituzionali. La naturale concretezza della soluzione giurisdizionale (che, ove le circostanze lo esigano, può ovviamente essere a favore del figlio naturale) permette, infatti, di calibrare la singola decisione alle specifiche circostanze personali (attinenti ai pregressi rapporti tra i figli) e patrimoniali (riguardanti la situazione dei beni lasciati in eredità, in considerazione, sia della loro migliore conservazione e gestione, sia del rapporto che lega l'erede al bene), così da scongiurare eventuali esercizi arbitrari, e quindi non meritevoli in concreto di tutela, del diritto di commutazione o della facoltà di opposizione.

D'altronde, la (volutamente) elastica formula linguistica adoperata dal legislatore risulta teleologicamente coerente al sistema, poiché lascia tutto il dovuto spazio all'apprezzamento discrezionale del giudice (le cui decisioni, peraltro, sono soggette, come le altre, ai normali rimedi processuali).

Lungi, dunque, dal dirsi anacronistica (come deduce il rimettente) la *ratio* sottesa alla norma in esame, questa — anche per la sua formulazione «aperta» (analoga a quella prevista dall'art. 252 cod. civ. in tema di affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima) — appare viceversa idonea a consentire il recepimento nel suo ambito dispositivo (di volta in volta, e secondo il sentire dei tempi) delle singole fattispecie, commisurate proprio a quella dinamica evolutiva dei rapporti sociali, che attualizza il precetto costituzionale. Ciò, tanto più in quanto — per colmare la già evidenziata ampia latitudine del riferimento normativo alle «circostanze personali e patrimoniali» — il giudice, nella propria opzione ermeneutica, è tenuto a dare una valutazione costituzionalmente orientata, la quale appunto non può ignorare (ma deve necessariamente prendere in considerazione) la naturale evoluzione nel tempo della coscienza sociale e dei costumi.

2.5. — La norma impugnata, pertanto, è immune dai denunciati vizi di incostituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 537, terzo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cosenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2009.


*Il Presidente:* AMIRANTE

*Il redattore:* GROSSI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2009.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA



## N. 336

*Sentenza 14 - 18 dicembre 2009*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Professioni - Avvocato - Procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense - Previsione che la sentenza di patteggiamento pronunciata nel giudizio penale abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso - Denunciata irrazionalità intrinseca nonché violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., artt. 445, comma 1-*bis*, e 653, comma 1-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, secondo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Francesco AMIRANTE;

*Giudici:* Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1-*bis*, e 653, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, promosso dal Consiglio nazionale forense nel procedimento disciplinare relativo a Giulio Dimini con ordinanza del 4 novembre 2008, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2009.

Visti l'atto di costituzione di Giulio Dimini, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 2009 il giudice relatore Paolo Grossi;

Uditi l'avvocato Giuseppe Morbidelli per Giulio Dimini e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Consiglio nazionale forense, chiamato a pronunciarsi, in sede giurisdizionale, sul ricorso proposto dall'avvocato G. D. avverso la decisione con la quale il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste aveva irrogato al predetto professionista la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi dodici, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1-*bis*, e 653, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, nella parte in cui, equiparata la sentenza ex art. 444, comma 2, del medesimo codice ad una sentenza di condanna, prevede che essa abbia efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Il Consiglio rimettente ha premesso, in fatto, che nei confronti dell'avvocato G. D., il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste, ha ritenuto di applicare la sanzione disciplinare innanzi indicata ponendo a base della stessa i medesimi fatti oggetto della sentenza di «patteggiamento» divenuta irrevocabile, con la quale nei confronti del professionista era stata applicata la pena di anni due di reclusione per reati fallimentari. La statuizione era stata infatti adottata sul rilievo che la sentenza di «patteggiamento» esplica efficacia di giudicato in sede disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità e sulla commissione del fatto da parte dell'imputato, con la conseguenza, dunque, che




all'organo disciplinare non residua spazio per ricostruire diversamente i fatti e la responsabilità, come, al contrario, pretendeva l'incolpato, il quale «invocava la possibilità di dimostrare, con apposita istruttoria, la sua estraneità ai fatti e la non colpevolezza». A seguito di impugnativa dinanzi al Consiglio — odierno rimettente — l'incolpato, oltre a prospettare una «lettura costituzionalmente orientata» degli artt. 445, comma 1-bis, e 653, comma 1-bis, cod. proc. pen. (nel senso di ritenere priva di effetti preclusivi la sentenza di «patteggiamento» che non enunci gli accertamenti compiuti in ordine alla sussistenza del fatto, della sua illiceità e della responsabilità dell'imputato), insisteva per essere ammesso a provare fatti e circostanze atte ad escludere la propria responsabilità disciplinare, sollevando, «strumentalmente a ciò», eccezione di illegittimità costituzionale dei ricordati artt. 445, comma 1-bis, e 653, comma 1-bis, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, secondo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.

In punto di rilevanza, il Consiglio osserva che — tenuto conto della propria competenza a riesaminare anche nel merito la decisione impugnata e della possibilità di disporre, a tal fine, anche indagini istruttorie — le prove sollecitate dall'incolpato appaiono «in linea astratta, ammissibili e rilevanti in rapporto allo scopo che si prefigge il ricorrente». Al loro esame è però di ostacolo la disciplina censurata, sicché «l'eventuale rimozione per incostituzionalità dell'anzidetta interferenza, restituendo al giudice disciplinare l'autonomia di apprezzamento discrezionale della fattispecie, permetterebbe di assumere prove rivolte a dimostrare l'irrelevanza disciplinare della condotta». Né potrebbe farsi leva — osserva il Consiglio — sulla interpretazione adeguatrice suggerita dal ricorrente, essendo essa contrastata, sia dalla *ratio* della riforma operata con la legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), introduttiva delle previsioni contestate — che «fu voluta per esigenze di moralizzazione dei comportamenti dei dipendenti della pubblica amministrazione» —, sia dalla giurisprudenza dello stesso Consiglio nazionale forense e della Corte di cassazione.

In punto di non manifesta infondatezza, il Consiglio nazionale forense, dopo aver ripercorso le modifiche normative introdotte — in tema di effetti della sentenza di «patteggiamento» sui giudizi disciplinari — dalla legge n. 97 del 2001 e dalla legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti) e rilevato che le sentenze di questa Corte n. 394 del 2002 e n. 186 del 2004 non rilevano agli effetti della odierna questione, osserva che la stessa si presenterebbe non manifestamente infondata, anzitutto in riferimento al principio di ragionevolezza. Infatti — osserva l'ordinanza — il sistema censurato finisce per equiparare, «sotto il profilo della efficacia probatoria nel giudizio disciplinare, due tipi di pronunce strutturalmente ed ontologicamente difformi e cioè la sentenza di condanna a seguito di dibattimento e quella di applicazione della pena su richiesta delle parti». La prima, infatti, si fonda su un accertamento positivo di responsabilità a seguito di contraddittorio; la seconda, invece, si fonda solo sulla insussistenza di cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tanto che — puntualizza il provvedimento di rimessione — tale sentenza non giustifica la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza accordata. Del resto, osserva ancora il Collegio rimettente, ad ulteriore testimonianza della profonda diversità che caratterizza le due pronunce poste a raffronto, starebbe anche la tesi della giurisprudenza che esclude l'applicabilità, alla sentenza di patteggiamento, dell'istituto della revisione.

Dal combinato disposto degli artt. 445, comma 1-bis, e 653, comma 1-bis, cod. proc. pen., emergerebbe, poi, un ulteriore profilo di irragionevolezza, giacché, mentre alla sentenza di patteggiamento viene assegnata efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare, tale effetto viene invece escluso nel giudizio civile ed amministrativo. Tale differenziazione — osserva l'organo rimettente — sarebbe priva di base razionale, giacché le sanzioni disciplinari sono in grado di incidere (in misura anche più ampia di quanto può derivare da un procedimento civile o amministrativo) su beni costituzionalmente protetti, come il diritto alla autodeterminazione in materia di lavoro, con effetti non soltanto di ordine economico, ma «anche di gratificazione personale e professionale». La scelta del legislatore di riconoscere al soggetto «patteggiante» il pieno diritto alla prova in sede di giudizio civile ed amministrativo e precluderlo — compromettendo il diritto di difesa — in un «contesto processuale che assume rilevanza anche superiore perché involge beni fondamentali della persona», sarebbe, pertanto, in contrasto con il canone della ragionevolezza di cui all'art. 3, secondo comma, Cost. Da qui la violazione, anche, dell'art. 24 Cost. e del principio del giusto processo «declinabile in questo caso nella garanzia del contraddittorio (art. 111, comma 2, Cost)». Ciò, tenuto conto della natura giurisdizionale del procedimento davanti al Consiglio nazionale forense e delle attribuzioni anche di merito che a quest'ultimo sono riconosciute e che gli consentono le iniziative istruttorie ritenute necessarie. Né varrebbe osservare, in contrario, che il contraddittorio è rinunciabile e che l'imputato vi rinuncia implicitamente quando sceglie il rito premiale di cui all'art. 444 cod. proc. pen. Infatti — conclude il Consiglio — la «rinuncia *ex* art. 111, comma 5, Cost. non può che configurarsi come atto espresso e consapevole e riferito al contesto (processuale) in cui detto atto viene compiuto; non vi può pertanto essere spazio per un'abdicazione implicita maturata in un contesto autonomo e separato rispetto al procedimento disciplinare qual è quello della giurisdizione penale».




2. — Nel giudizio di costituzionalità si è costituito l'avvocato G.D., depositando comparsa, nella quale si è nella sostanza riportato agli argomenti svolti dal Consiglio nazionale forense, chiedendo l'accoglimento della questione, con riserva di ulteriori deduzioni.

3. — Ha inoltre spiegato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto dichiararsi infondate «le questioni» sollevate dal Consiglio nazionale forense. Ad avviso della difesa erariale, nel «patteggiamento» l'imputato accetta, come elementi probatori, quelli acquisiti durante le indagini, «rinunciando al suo diritto di “difendersi provando” ed allo stesso principio di non colpevolezza; in tal modo — deduce l'Avvocatura — ammettendo sostanzialmente la sua responsabilità». L'imputato, quindi, conosce le conseguenze delle sue scelte, tra le quali vi è anche «la impossibilità di contestare l'accusa disciplinare fondata sui medesimi fatti oggetto dell'imputazione penale “patteggiata”». È ben vero, poi, che dibattimento e «patteggiamento» sono assai diversi fra loro; ma per il giudice resta sempre la possibilità di pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., così come uguale è la conoscenza dell'imputato circa le conseguenze che scaturiscono dai due diversi riti. Non sarebbe infine conferente il paragone con i giudizi civili e amministrativi, «poiché in essi non riverberano profili di colpevolezza e poiché in essi rileva l'accertamento dei fatti commessi che ovviamente manca nelle sentenze c.d. di patteggiamento».

4. — In prossimità della udienza, ha depositato memoria la parte privata G.D., nella quale ha diffusamente articolato le ragioni che militerebbero a sostegno della illegittimità costituzionale della disposizione censurata, ripercorrendo i temi già sviluppati nel provvedimento di rimessione. Si rileva, anzitutto, che risulterebbe del tutto irragionevole la differenziazione di trattamento che scaturisce dalla sentenza di applicazione della pena tra giudizi civili e amministrativi, rispetto ai quali la sentenza stessa non dispiega efficacia vincolante, e il giudizio disciplinare, per il quale, invece, la sentenza spiega piena efficacia, posto che in quest'ultimo giudizio vengono in considerazione pregiudizi economici e morali che coinvolgono direttamente il valore della dignità umana. Sarebbe, poi, vulnerato il pieno diritto alla prova nel procedimento disciplinare, a differenza di ciò che accade per il giudizio civile o amministrativo, e conseguentemente compromesso anche il diritto al contraddittorio, di cui all'art. 111 Cost. Dubbi di costituzionalità, quelli prospettati, che sarebbero emersi anche nel corso dei lavori preparatori della legge n. 97 del 2001. Si lamenta, poi, — evocandosi la violazione dell'art. 97 Cost. — che la normativa censurata comporterebbe una sostanziale restaurazione dei meccanismi di automatismo sanzionatorio, che, invece, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo censurato, compromettendo i canoni di adeguatezza e proporzionalità che devono presiedere alla applicazione della sanzione. «Adeguatezza — si puntualizza — che non può raggiungersi senza la valutazione degli specifici comportamenti messi in atto commettendo l'illecito che solo un procedimento *ad hoc* di delibazione disciplinare può assicurare». Viene infine prospettata la illegittimità costituzionale della disposizione oggetto di impugnativa, anche in riferimento agli artt. 2, 4 e 33 Cost., in quanto il prospettato automatismo «impinge su ordinamenti professionali autonomi, che costituiscono formazioni sociali, cui si accede tramite esami di Stato (ex art. 33, quinto comma, Cost.)», e non su appartenenti alla pubblica amministrazione, «per i quali il potere conformativo della legge è senz'altro più intenso»; senza tener conto del coinvolgimento del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e del diritto allo svolgimento della propria personalità nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.). «Diritti — conclude la memoria — che non sono certo cedevoli, tanto più in assenza di una sentenza di condanna, così come presupposta dall'art. 27, secondo comma, Cost.».

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Consiglio nazionale forense, in sede giurisdizionale, solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 445, comma 1-*bis*, e 653, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, nella parte in cui, equiparata la sentenza di cui all'art. 444 dello stesso codice ad una sentenza di condanna, prevede che essa abbia efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla affermazione che l'imputato lo ha commesso. A parere del Consiglio rimettente, la disciplina censurata contrasterebbe, anzitutto, con l'art. 3 della Costituzione, sotto un duplice profilo. Si ritiene, infatti, irrazionale, la scelta operata con la legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) di attribuire alla sentenza di «patteggiamento» «la stessa efficacia del giudicato in senso stretto (scaturente, cioè, dalla celebrazione del dibattimento) con riguardo al (solo) procedimento disciplinare, finendo, in pratica, per assegnare il medesimo valore ad una pronuncia che contiene un pieno accertamento positivo e ad una che si alimenta di una mera verifica negativa; in tal modo operandosi un'ingiustificata ed irrazionale parificazione effettuale di situazioni ontologicamente diverse». Sotto altro profilo, si reputa parimenti irrazionale la scelta del legislatore di assegnare alla sentenza di patteggiamento efficacia nel giudizio disciplinare, escludendola, invece, per i giudici civili ed amministrativi. Considerato, infatti, che il procedimento disciplinare «produce conseguenze economiche e mortificazioni esistenziali, questi effetti possono senz'altro essere posti sullo stesso piano (se non superiore) di quello su cui si apprezzano gli effetti di un procedimento civile o amministrativo», coinvolgendo, comunque beni fondamentali della persona.



Risulterebbe inoltre violato l'art. 24 Cost., in quanto il combinato disposto delle disposizioni censurate determinerebbe, nella specie, una violazione del diritto costituzionale di difesa, essendo precluso «al giudice disciplinare di neutralizzare l'interferenza prodotta dalla sentenza irrevocabile di cd. patteggiamento che lo obbliga a conferire a quel fatto ed alla responsabilità dell'agente i tratti morfologici che ne risultano disegnati in sede penale, senza possibilità di scostamento».

Si configurerebbe, infine, un contrasto anche con l'art. 111, secondo comma, Cost. sotto il profilo del giusto processo, «declinabile come garanzia del contraddittorio», rispetto al quale non può venire in discorso una rinuncia, ai sensi del quinto comma dell'art. 111 Cost., in quanto tale rinuncia «non può che configurarsi come atto espresso e consapevole e riferito al contesto (processuale) in cui detto atto viene compiuto», mentre non potrebbe esservi «spazio per un'abdicazione implicita maturata in un contesto autonomo e separato rispetto al procedimento disciplinare, quale è quello della giurisdizione penale».

2. — La questione non è fondata.


Il nucleo delle censure che il Collegio rimettente propone, ruota, infatti, attorno a due premesse argomentative e sistematiche che non possono essere condivise. Da un lato, si denuncia la irragionevolezza intrinseca che caratterizzerebbe la scelta normativa di perequare, agli effetti del giudizio disciplinare, la «efficacia probatoria» che scaturisce da due tipi di pronunce fra loro divergenti quanto a natura ed a caratteristiche strutturali, quali sono, appunto, la pronuncia di «condanna a seguito di dibattimento e quella di applicazione della pena su richiesta delle parti». Dall'altro lato, si lamenta l'ulteriore incoerenza rappresentata dal fatto che, a fronte della medesima sentenza di patteggiamento, si assegni alla stessa una efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, mentre identici effetti sono esclusi nel giudizio civile ed in quello amministrativo.

Quanto al primo profilo, la riscontrata aporia di sistema risiederebbe, in particolare, nella circostanza che, mentre la sentenza di condanna pronunciata all'esito del dibattimento si fonda su un accertamento positivo di responsabilità, alimentato dalla esaustiva delibazione del materiale di prova raccolto nel contraddittorio fra le parti, la sentenza che applica la pena su richiesta si radica, invece, soltanto sulla riscontrata assenza di cause di non punibilità, a norma dell'art. 129 del codice di rito. A conferma di tale assunto, il Consiglio rimettente evoca due elementi che univocamente contrassegnerebbero la richiamata differenziazione, qualificata come «ontologica», tra i due «tipi» di sentenze poste a raffronto. Proprio a dimostrare, infatti, la minor «pregnanza» probatoria che caratterizzerebbe l'in se della sentenza di patteggiamento — osserva l'ordinanza di rimessione — viene richiamata la tesi, affermata dalla giurisprudenza di legittimità (si cita, al riguardo, la sentenza «Cass. pen. Sez. unite 26 febbraio 2007 [recte: 1997], n. 3600»), secondo la quale la sentenza di patteggiamento non giustificherebbe la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza accordata. Così come — rileva ancora l'ordinanza —, e ancora una volta proprio in considerazione della diversità «ontologica» che presenta la sentenza di patteggiamento rispetto alla sentenza di condanna pronunciata all'esito del dibattimento, si giustifica l'opinione giurisprudenziale che esclude, per la prima, l'istituto della revisione.

Né l'uno né l'altro degli accennati rilievi può ritenersi, però, condivisibile. A proposito del problema relativo alla revocabilità della sospensione condizionale della pena ad opera della sentenza di patteggiamento, la più recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, ribaltando il precedente orientamento, citato dal Consiglio rimettente, alla luce delle profonde modifiche subite nel corso del tempo dall'istituto del patteggiamento, è infatti pervenuta alla affermazione del principio di diritto secondo il quale «la sentenza emessa all'esito della procedura di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p. poiché è, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, equiparata “salvo diverse disposizioni di legge a una pronuncia di condanna” costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, primo comma, n. 1, c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa» (Cass., Sez. un., 29 novembre 2005, n. 17781/06).

Quanto, invece, alla revisione, è direttamente intervenuto il legislatore, il quale, modificando l'art. 629 del codice di procedura penale, attraverso l'art. 3 della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), ha appunto stabilito la possibilità di proporre richiesta di revisione, consentita «in ogni tempo a favore dei condannati», anche per le sentenze «emesse ai sensi dell'art. 444, comma 2»; così ponendo i «condannati» a seguito di patteggiamento sullo stesso piano dei «condannati» a seguito di procedimento ordinario, in riferimento a tutte le ipotesi di revisione, ivi compresa, evidentemente, anche quella prevista dall'art. 630, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., che si realizza nei casi in cui «dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631».

Ciò, dunque, spiega la ragione per la quale le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella pronuncia che si è dianzi richiamata, all'esito di una diffusa analisi delle mutazioni subite dall'istituto del patteggiamento, siano pervenute alla conclusione di ritenere che, pur non potendosi affermare che quei mutamenti abbiano condotto ad un «processo di vera e propria identificazione tra i due tipi di pronuncia», gli stessi stanno comunque «univocamente a significare che il regime della equiparazione, ora codificato alla stregua della normativa complementare più volte menzionata, non consente di rifuggire dall'applicazione di tutte le conseguenze penali della sentenza di condanna che non siano categoricamente escluse». Spetta dunque al legislatore, in questa prospettiva, prescegliere, nei confini che contraddistinguono il normale esercizio della discrezionalità legislativa, quali siano gli effetti che — in deroga al principio «di sistema» che parifica le due sentenze — diversificano, fra loro, la sentenza di condanna pronunciata all'esito del patteggiamento



rispetto alla condanna pronunciata all'esito del giudizio ordinario. Una logica, dunque, del tutto antitetica rispetto a quella presupposta dal Collegio rimettente, il quale, invece, muove dalla erronea tesi di ritenere che gli effetti del patteggiamento debbano «ontologicamente» differenziarsi da quelli della sentenza ordinaria, salvo le deroghe — espressamente previste — che «assimilino» le conseguenze derivanti dai due tipi di pronunce.

3. — In tale quadro di riferimento, pertanto, le scelte adottate dal legislatore sul versante dei rapporti fra giurisdizioni, non possono affatto reputarsi, per ciò che qui rileva, manifestamente irragionevoli o prive di una qualsiasi causa giustificatrice. Se da un lato, infatti, con l'avvento del nuovo codice di rito è tramontato il principio della prevalenza della giurisdizione penale, a tutto vantaggio della autonomia dei procedimenti e delle giurisdizioni e della rigorosa limitazione delle questioni pregiudiziali, è altrettanto vero che una «ricomposizione» di sistema doveva essere prefigurata proprio sul versante dei rapporti tra il giudicato penale e le diverse (ma interferenti) sfere di giurisdizione civile, amministrativa o disciplinare davanti alle pubbliche autorità. Ciò ad evitare, evidentemente, da un lato, conflitti e contrasti tra giudicati; e, dall'altro, la perdita di acquisizioni processuali, che avrebbe negativamente inciso sulla economia dei giudizi.

In questa prospettiva, vanno dunque colte le ragioni per le quali le modifiche apportate, *in parte qua*, all'art. 653 cod. proc. pen., lungi dal discostarsi da quel quadro d'assieme, ne rappresentano, a ben guardare, il naturale sviluppo. Mutata, infatti, la configurazione originaria del patteggiamento come rito circoscritto alle vicende di criminalità «minore», ed assunta una dimensione più «matura», anche per ciò che attiene allo spazio deliberativo riservato al giudice e, conseguentemente, alla relativa «base fattuale» — basti pensare ai nuovi e più ampi poteri in tema di confisca ed a quelli previsti in tema di cosiddetto «patteggiamento allargato» —, ben si potevano prefigurare corrispondenti ampliamenti anche sul versante degli effetti «esterni» del giudicato scaturente dal rito speciale, se riferiti al giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità, per lo specifico risalto degli interessi coinvolti.

D'altra parte, la *ratio* posta a fondamento della legge n. 97 del 2001, è nota ed è stata rimarcata anche da questa Corte. Nell'osservare, infatti, che «con le novità introdotte dalla legge n. 97 del 2001, sia la sentenza penale irrevocabile di condanna, sia la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono destinate ad esplicare effetti nel giudizio disciplinare», si è rilevato che, in tal modo, il legislatore ha inteso assicurare «non solo una sostanziale coerenza tra sentenza penale ed esito del procedimento amministrativo, ma, soprattutto, una linea di maggiore rigore per garantire il corretto svolgimento dell'azione amministrativa» (v. sentenza n. 186 del 2004). Un rigore, d'altronde, espressamente evocato nei lavori preparatori della citata legge n. 97 del 2001, al punto che lo stesso relatore della iniziativa legislativa non mancò di sottolineare come la opzione prescelta, «pur incidendo negativamente sulla portata deflattiva del contenzioso penale dell'istituto del patteggiamento, (aveva) il sicuro e positivo effetto di impedire che soggetti la cui credibilità è minata dall'applicazione della pena patteggiata, (potessero) continuare a rivestire responsabilità nelle amministrazioni pubbliche».

A fronte di tali obiettivi, destinati a preservare valori di indiscutibile risalto, la disciplina impugnata si presenta del tutto coerente, giacché, da un lato, eliminando qualsiasi riferimento alla sentenza «pronunciata in seguito a dibattimento» — che compariva nel testo originario dell'art. 653 cod. proc. pen. —, ha parificato fra loro tutti i giudicati penali derivanti da qualsiasi tipo di sentenza: sia essa pronunciata a seguito di patteggiamento, o a seguito di giudizio abbreviato, sia essa pronunciata all'esito del dibattimento; dall'altro, ha accomunato, agli stessi fini, i vari giudicati, vuoi di condanna, vuoi di assoluzione. In sostanza, tanto nella ipotesi in cui il diritto al contraddittorio sia stato integralmente esercitato — attraverso la scelta del giudizio ordinario —, quanto nella eventualità in cui l'imputato abbia invece liberamente scelto di rinunciarvi (secondo quanto espressamente prevede l'art. 111, quinto comma, Cost.), attraverso la opzione per il giudizio abbreviato o il patteggiamento, le conseguenze che si producono, rispetto al giudizio disciplinare, saranno le stesse, proprio perché la «fonte pregiudicante» è stata del tutto ragionevolmente configurata in termini simmetrici, sia per ciò che attiene al «tipo» (sentenza pronunciata in sede di giudizio dibattimentale ovvero all'esito dei ricordati procedimenti alternativi), sia per quanto concerne il relativo epilogo (di assoluzione o di condanna).

Va infatti sottolineato, a quest'ultimo riguardo, che, ove il giudice, chiamato a deliberare la richiesta di patteggiamento, pronunci sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tale statuizione — a differenza di quanto scaturiva dal «vecchio» testo dell'art. 653 cod. proc. pen. — ha effetto di giudicato in sede disciplinare, «quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o che l'imputato non lo ha commesso». Il che, evidentemente, vale comunque a «controbilanciare», sul versante degli «interessi» del patteggiante, la tesi della palese irragionevolezza denunciata nella ordinanza di rimessione.

4. — Non può ritenersi fondato neppure il secondo profilo di irragionevolezza denunciato nella ordinanza di rimessione.

È ben vero, infatti, che il legislatore, nell'introdurre la previsione attraverso la quale è stato sancito l'effetto «pregiudicante» che la sentenza di patteggiamento dispiega in riferimento al giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità, ha mantenuto invece ferma la previgente disciplina con riferimento al giudizio civile o amministrativo di danno, essendo rimasto a tal proposito inalterato l'art. 651 cod. proc. pen., che, appunto, riserva quell'effetto alle sentenze irrevocabili di condanna pronunciate in seguito a dibattimento. Ma tale scelta non può affatto ritenersi indice di una incoerenza normativa, giacché nel giudizio civile o amministrativo di danno si versa in tema di giudizio contenzioso tra parti pariteticamente contrapposte, per le quali gli effetti extrapenalici del giudicato di condanna devono ovviamente tenere conto della possibilità che entrambe le parti abbiano avuto di «misurarsi» in contraddittorio in sede penale.



Se così non fosse, infatti, la sentenza di condanna che avesse, ad esempio, accertato un concorso di colpa e quindi condannato l'imputato ad una pena diminuita e ad un corrispondente minor danno da risarcire, produrrebbe effetti pregiudicanti in sede civile senza alcuna garanzia di contraddittorio per il danneggiato, ove questi non fosse stato posto in condizione di esercitare le proprie facoltà, costituendosi parte civile, come appunto avviene nel caso del patteggiamento. Prova ne sia, d'altra parte, che il comma 2 dello stesso art. 651, espressamente subordina l'efficacia di giudicato, in sede di giudizio di danno, della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, alla non opposizione della parte civile, ove questa non abbia accettato il rito prescelto.

Tutto ciò, ovviamente, non vale per i rapporti tra patteggiamento e giudizio disciplinare, avuto riguardo alla natura di tale giudizio ed alla identità soggettiva della «parte» chiamata a partecipare ai rispettivi procedimenti: nell'uno quale imputato e, nell'altro, quale incolpato in sede disciplinare.

5. — La questione deve ritenersi non fondata anche in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. La scelta del patteggiamento, infatti, rappresenta un diritto per l'imputato — espressivo, esso stesso del più generale diritto di difesa (v., al riguardo, l'*excursus* contenuto nella ordinanza n. 309 del 2005) —, al quale si accompagna la naturale accettazione di tutti gli effetti — evidentemente, sia favorevoli che sfavorevoli — che il legislatore ha tassativamente tracciato come elementi coessenziali all'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero ed assentito dalla positiva valutazione del giudice. Effetti tra i quali — per quel che si è detto, non irragionevolmente — il legislatore ha ritenuto di annoverare anche il valore di giudicato sul fatto, sulla relativa illiceità e sulla responsabilità, ai fini del giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità. La circostanza, invero, che l'imputato, nello stipulare l'accordo sul rito e sul merito della regiudicanda, «accetti» una determinata condanna penale, chiedendone o consentendone l'applicazione, sta infatti univocamente a significare che l'imputato medesimo ha ritenuto, a quei fini, di non contestare «il fatto» e la propria «responsabilità»: con l'ovvia conseguenza di rendere per ciò stesso coerente, rispetto ai parametri di cui si assume la violazione, la possibilità che, intervenuto il giudicato su quel «fatto» e sulla relativa attribuibilità allo stesso imputato, simili componenti del giudizio si cristallizzino anche agli effetti del giudizio disciplinare.

Non sembrano neppure conducenti, infine, i rilievi svolti dalla parte privata, laddove ha teso a rimarcare la circostanza che, nella specie, mancando un rapporto di pubblico impiego, la *ratio* della norma, di cui qui si discute, verrebbe meno. Ciò che rileva, infatti, è la qualità pubblica dell'organo e del procedimento disciplinare e non lo specifico *status* di chi è assoggettato a quel procedimento, giacché è solo in ragione del primo aspetto che si giustifica il rapporto tra i «giudicati» e le «giurisdizioni». D'altra parte, se ha natura pubblica l'organo chiamato a procedere disciplinarmente, e se — nel caso in questione — il relativo procedimento ha i connotati della «giurisdizionalità», al punto che il collegio disciplinare è legittimato a sollevare questione di costituzionalità, ciò è segno evidente della rilevanza pubblica di quel procedimento e delle sanzioni che da esso vengono irrogate, rendendo, quindi, del tutto inconferente l'esistenza, a monte, di un rapporto di pubblico impiego. Né ciò, per altro verso, fa venir meno la *ratio* della norma censurata, giacché, se l'obiettivo perseguito è stato quello di impedire il «disdoro» che per l'immagine pubblica deriverebbe dalla presenza di funzionari infedeli che, malgrado il patteggiamento, continuassero «indisturbati» ad esercitare le stesse attribuzioni, il medesimo «disdoro» ben può riguardare anche ordini e collegi professionali, a fronte di patteggiamenti per fatti che si riflettano — quali illeciti disciplinari — sulle stesse categorie professionali.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1-bis, e 653, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio nazionale forense con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2009.

*Il Presidente:* AMIRANTE

*Il redattore:* GROSSI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2009.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA



N. 337

Sentenza 14 - 18 dicembre 2009

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

**Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale - Regione Siciliana - Note della Procura regionale della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, di richiesta alla Assemblea regionale siciliana del parere della VI Commissione legislativa «Sanità e servizi sociali» in ordine all'atto aggiuntivo 4 ottobre 2005 alla convenzione 31 marzo 2001 tra Regione e Croce Rossa italiana, del relativo verbale e delle generalità dei deputati regionali che hanno espresso voto favorevole - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Ritenuta lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnata alla Assemblea regionale siciliana - Asserita esorbitanza dai limiti assegnati alla giurisdizione contabile - Denunciata rivendicazione da parte della Procura contabile di un potere di controllo sull'attività assembleare - Lamentata violazione del principio di insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai deputati regionali nell'esercizio delle loro funzioni - Eccezione di inammissibilità del ricorso per mera deduzione di difetto di giurisdizione - Ricorso originato da asserita menomazione delle altrui attribuzioni costituzionali - Reiezione.**


- Note della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia 16 ottobre 2008, n. V2004/02645/GA/329641, e 7 novembre 2008, n. V2004/02645/GA/331032.
- Costituzione, artt. 5, 68, 103, 116 e 122; Statuto della Regione Siciliana, artt. 4 e 6; regolamento dell'Assemblea regionale siciliana 17 marzo 1949, art. 70-bis.

**Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale - Regione Siciliana - Note della Procura regionale della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, di richiesta alla Assemblea regionale siciliana del parere della VI Commissione legislativa «Sanità e servizi sociali» in ordine all'atto aggiuntivo 4 ottobre 2005 alla convenzione 31 marzo 2001 tra Regione e Croce Rossa italiana, del relativo verbale e delle generalità dei consiglieri regionali che hanno espresso voto favorevole - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Asserita violazione del principio di insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai deputati regionali nell'esercizio delle loro funzioni - Eccezione di inammissibilità del ricorso stante la mera finalità conoscitiva della censurata richiesta della Procura contabile - Reiezione.**

- Note della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia 16 ottobre 2008, n. V2004/02645/GA/329641, e 7 novembre 2008, n. V2004/02645/GA/331032.
- Costituzione, artt. 5, 68, 103, 116 e 122; Statuto della Regione Siciliana, artt. 4 e 6; regolamento dell'Assemblea regionale siciliana 17 marzo 1949, art. 70-bis.

**Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale - Regione Siciliana - Note della Procura regionale della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, di richiesta alla Assemblea regionale siciliana del parere della VI Commissione legislativa «Sanità e servizi sociali» in ordine all'atto aggiuntivo 4 ottobre 2005 alla convenzione 31 marzo 2001 tra Regione e Croce Rossa italiana, del relativo verbale e delle generalità dei deputati regionali che hanno espresso voto favorevole - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Ritenuta lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnata alla Assemblea regionale siciliana - Ritenuta esorbitanza dai limiti assegnati alla giurisdizione contabile - Denunciata rivendicazione da parte della Procura contabile di un potere generalizzato e permanente di controllo sull'attività assembleare - Asserita violazione del principio di insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai deputati regionali nell'esercizio delle loro funzioni - Esclusione - Non riconducibilità del parere reso a funzioni strumentali all'esercizio della funzione legislativa - Spettanza allo Stato, e per esso alla Procura regionale, del potere di adottare, ai sensi dell'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934, le note istruttorie oggetto del conflitto - Non luogo a provvedere in ordine alla proposta sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati.**

- Note della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia 16 ottobre 2008, n. V2004/02645/GA/329641, e 7 novembre 2008, n. V2004/02645/GA/331032.
- Costituzione, artt. 5, 68, 103, 116 e 122; Statuto della Regione Siciliana, artt. 4 e 6; regolamento dell'Assemblea regionale siciliana 17 marzo 1949, art. 70-bis.



## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Francesco AMIRANTE;

*Giudici:* Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito delle note della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia del 16 ottobre 2008, n. V2004/02645/GA/329641, e 7 novembre 2008, n. V2004/02645/GA/331032, promosso dalla Regione Siciliana con ricorso notificato il 15 dicembre 2008, depositato in cancelleria il 23 dicembre 2008 ed iscritto al n. 28 del registro conflitti tra enti 2008.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 2009 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato Giovanni Pitruzzella per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 15 dicembre 2008 e depositato il successivo 23 dicembre, la Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alle note 16 ottobre 2008, n. V2004/02645/GA/329641, e 7 novembre 2008, n. V2004/02645/GA/331032, della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia, per violazione degli artt. 5, 68, 103, 116 e 122 della Costituzione, nonché degli artt. 4, 6 e 12 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana) e dell'art. 70-*bis* del regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana 17 marzo 1949 (Regolamento interno dell'Assemblea regionale Siciliana).

2. — La ricorrente riferisce che la Procura regionale della Corte dei conti con la prima nota ha richiesto all'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), il parere espresso dalla VI Commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» sull'atto aggiuntivo del 4 ottobre 2005 alla convenzione del 31 marzo 2001 tra la Regione Siciliana e la Croce Rossa Italiana; il relativo verbale di seduta, n. 179 del 19 ottobre 2005, comprensivo di emendamenti; le generalità complete e la residenza dei deputati che avevano deliberato con voto favorevole gli emendamenti e il predetto parere.

Con nota del 30 ottobre 2008, l'A.R.S. ha provveduto a trasmettere, ai sensi dell'art. 34 del proprio regolamento interno, il bollettino della seduta n. 179 del 2005 della VI Commissione legislativa permanente, in quanto «atto destinato ad assicurare la pubblicità dei lavori delle Commissioni». Peraltro l'A.R.S. ha precisato che detta documentazione non avrebbe potuto essere utilizzata per «sindacare l'attività politica di qualsivoglia organo di quest'Assemblea regionale».

La Procura regionale, con l'impugnata nota del 7 novembre 2008, ha reiterato la richiesta negli stessi termini della precedente. In particolare, nell'assegnare all'A.R.S. un termine per l'evasione della stessa, la Procura ha rilevato come la richiesta di trasmissione dei relativi atti riposasse sulla necessità di procedere all'accertamento di «una ipotesi di danno erariale ben specificata», al fine di «assicurare l'effettività dell'esercizio della giurisdizione in materia contabile», ai sensi del combinato disposto degli artt. 101 e 103 della Costituzione.

3. — In punto di ammissibilità, la difesa regionale rammenta che oggetto dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni possono essere anche atti giurisdizionali che siano ritenuti lesivi di attribuzioni costituzionali, purché non si risolvano in mezzi impropri di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale. Al tempo stesso, la configurazione dei conflitti di attribuzione comprende pure quelli di menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnata ad un altro soggetto.



Per la difesa regionale tali presupposti ricorrono nel caso di specie.

4. — Nel merito, la difesa regionale sviluppa anzitutto la tesi secondo la quale l'espressione «autorità amministrativa» di cui all'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934 non può includere anche l'Assemblea legislativa regionale.

Sul punto, la difesa regionale afferma che questa Corte avrebbe escluso che l'Assemblea regionale siciliana possa essere configurata come organo amministrativo.

Per la ricorrente, infatti, in relazione ad organi come l'A.R.S. o, in genere, i Consigli regionali, la nozione di «autorità amministrativa» di cui all'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934, deve essere intesa nel senso che, mentre ricomprende le attività delle assemblee regionali di carattere amministrativo (vale a dire le attività di organizzazione degli uffici e quelle attinenti al personale dipendente), esclude, invece, dal proprio ambito le attività inerenti allo svolgimento delle funzioni legislative e quelle direttamente strumentali all'esercizio di queste ultime (attività ispettive, commissioni d'inchiesta, poteri di controllo politico).

Pertanto, secondo la difesa regionale, la VI Commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» non può essere considerata una «autorità amministrativa», trattandosi al contrario di un organo titolare della funzione legislativa e di ulteriori funzioni «direttamente strumentali» all'esercizio di quest'ultima.

5. — Inoltre la difesa regionale sottolinea che, nell'ambito dell'ordinamento regionale siciliano, l'esercizio della funzione di controllo dell'A.R.S. nei confronti dell'esecutivo è stato codificato dall'art. 70-bis del regolamento interno dell'A.R.S., il cui primo comma prevede e disciplina i pareri delle Commissioni dell'Assemblea. Per la ricorrente, dunque, la richiesta della Procura regionale della Corte dei conti interferisce nella procedura contemplata dal citato art. 70-bis e, di conseguenza, riguarda una attività per ciò sottratta al sindacato giurisdizionale del giudice contabile.

L'attività posta in essere dalla VI Commissione legislativa riposa innanzitutto sull'art. 11, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36 (Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30), nonché sull'art. 21 della «Convenzione per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario e di emergenza», in virtù del quale «ogni modifica alla presente Convenzione o atto aggiuntivo ad essa dovranno essere sottoposti al preventivo parere della Commissione legislativa sanità e servizi sociali».

Sicché, il combinato disposto delle suddette disposizioni «indubitatamente chiarisce come la VI Commissione legislativa abbia reso il suddetto parere nel pieno esercizio di una funzione di «controllo e direzione (*lato sensu*) politica», rientrando nell'alveo della relativa prerogativa costituzionalmente garantita».

Inoltre la difesa regionale aggiunge che l'art. 6 dello statuto speciale della Regione stabilisce che «i deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione».

L'estensione dell'immunità dei deputati regionali sarebbe da intendere come riferibile anche alle funzioni amministrative attribuite all'assemblea legislativa regionale.

In definitiva, la Regione ricorrente ritiene acquisito il dato per cui l'insindacabilità parlamentare, anche a livello regionale, si estende a tutti «quei comportamenti che, pur non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo di appartenenza».

Atteso che l'ordinamento interno dell'A.R.S. incontra il solo limite della Costituzione e dello statuto speciale, alla difesa regionale appare evidente che la suddetta area funzionale, sulla quale si estende il vincolo di insindacabilità, configura un limite di carattere «oggettivo», e non già solo «soggettivo», all'esplicazione del potere (anche meramente istruttorio) della Procura contabile.

6. — Infine, la difesa regionale esclude che la cognizione della Corte dei conti possa estendersi al di là dei confini espressamente stabiliti dal legislatore.

Ciò perché la Costituzione avrebbe prefigurato il giudice contabile alla stregua di un giudice amministrativo speciale, titolare della giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. Entro tale cornice deve essere letto l'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934 ed i relativi mezzi istruttori previsti dalla citata norma.

Nel caso di specie, i limiti opponibili alla giurisdizione contabile sarebbero quelli fissati dagli artt. 4 e 6 dello statuto speciale della Regione Siciliana, dall'art. 70-bis del regolamento interno dell'A.R.S. e, «di riflesso», dagli artt. 68, 122 e 103 della Costituzione. Nella medesima prospettiva risulterebbero altresì violati l'art. 12 dello statuto speciale e gli artt. 5 e 116 della Costituzione.

Infine, nonostante la Procura regionale motivi la richiesta «per ragioni di giustizia» e la fondi «sull'accertamento di una ipotesi di danno erariale ben specificata», per la ricorrente la *ratio* sottesa alla medesima richiesta documentale resta implicita e, dunque, generica rispetto alle finalità istruttorie cui sarebbe preordinata.

7. — La Regione Siciliana ha, altresì, chiesto la sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati.



8. — Con atto depositato il 23 gennaio 2009, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

9. — In punto di fatto, il resistente riferisce che la Croce Rossa Italiana – Comitato regionale di Palermo, è affidataria del servizio di emergenza «118», per effetto della convenzione stipulata il 31 marzo 2001 con la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. Il servizio è gestito per il tramite di una società interamente partecipata dalla Croce Rossa Italiana.

Il citato art. 39 prevede che la gestione della rete per l'emergenza sia attivato mediante la stipulazione di una apposita convenzione, da sottoporre al preventivo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. La predetta convenzione, al punto 2 dell'art. 21, prevede che «ogni modifica o atto aggiuntivo ad essa dovranno essere sottoposti al preventivo parere della commissione legislativa sanità e servizi sociali».

La medesima convenzione contemplava una dotazione di 167 ambulanze.

Con delibera della Giunta regionale n. 424 del 20 settembre 2005, il servizio 118 è stato incrementato di ulteriori 64 ambulanze con equipaggio. Nella seduta n. 179 del 19 ottobre 2005, la VI Commissione legislativa, chiamata a rendere il prescritto parere, ha richiesto un ulteriore incremento del parco mezzi pari a 49 ambulanze, nel contempo individuando tra i precari il personale che la società incaricata dalla Croce Rossa Italiana avrebbe dovuto assumere per far fronte al potenziamento del servizio.

Con delibera della Giunta regionale n. 55 del 13 febbraio 2006, è stato stipulato il secondo atto aggiuntivo, disponendo l'incremento delle ambulanze e accogliendo le proposte della VI Commissione sul personale da assumere.

10. — L'Avvocatura generale dello Stato reputa, innanzitutto, inammissibile il ricorso, sotto un duplice profilo.

10.1. — In primo luogo, la Regione non denuncierebbe, in realtà, uno straripamento del potere di indagine della giurisdizione contabile fino all'esercizio diretto di un'attività demandata invece alla Commissione assembleare, bensì un mero difetto di giurisdizione della Corte dei conti. La questione, pertanto, dovrebbe essere sollevata, quando ne concorressero le condizioni di proponibilità, avanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., o con impugnazione ex art. 362 cod. proc. civ. della eventuale sentenza che venisse emessa all'esito del giudizio scaturito dall'iniziativa della Procura regionale.

10.2. — In secondo luogo, la mera richiesta di atti da parte del pubblico ministero contabile, finalizzata ad individuare i presupposti oggettivi e soggettivi per l'esercizio dell'azione di competenza, non configurerebbe in alcun modo un sindacato immediato sulla attività dei deputati, al fine di farne valere un'eventuale responsabilità.

11. — Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene infondato il ricorso anzitutto perché l'attività demandata alla suddetta Commissione non può essere qualificata come «politica», poiché deve intervenire in un procedimento di organizzazione di un particolare aspetto del servizio sanitario regionale disciplinato dagli artt. 36 e 39 della legge regionale n. 30 del 1997. Ogni successivo intervento di pubblici poteri, ivi compresa la Commissione assembleare che emette i pareri sulle convenzioni, avrebbe, quindi, natura amministrativa.

La difesa erariale sostiene, dunque, che l'attività della Commissione in questo campo non ha alcun collegamento con le attribuzioni legislative dell'A.R.S. ed «è certamente attività di diritto pubblico “non legislativa” e, pertanto, suscettibile di produrre un danno erariale, conoscibile dalla Corte dei conti nell'ambito della sua giurisdizione contabile».

Infatti con il proprio parere la Commissione si sarebbe inserita attivamente nel procedimento di gestione del servizio, incrementando il numero di ambulanze e dando direttive sulle modalità di assunzione del personale.

Per il resistente, la richiesta istruttoria è specificamente connessa all'accertamento di un'ipotesi di danno erariale ben specificata, in quanto sono stati richiesti atti e dati espressamente individuati ed al fine di svolgere accertamenti fondati sulla sussistenza di una specifica notizia di danni.

12. — Quanto alla richiesta di sospensiva, la parte resistente ne lamenta l'inammissibilità per mancata specificazione dei motivi e del pregiudizio grave ed irreparabile dinanzi ad una semplice richiesta istruttoria.

13. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Regione Siciliana ha depositato memoria, insistendo sulle conclusioni già formulate.

In punto di ammissibilità del ricorso, la Regione contesta l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui esso introdurrebbe una questione di giurisdizione, dal momento che nel caso di specie non verrebbe in considerazione la misura della «competenza giurisdizionale della Corte dei conti», ma il rispetto delle «attribuzioni costituzionalmente riconosciute alla Regione», che un atto giurisdizionale avrebbe leso.

Nel merito, la Regione ribadisce le proprie censure, replicando in particolare alla tesi dell'Avvocatura generale dello Stato secondo cui dovrebbe ritenersi «politica» la sola funzione legislativa, giacché la stessa funzione «esecutiva» potrebbe condividere con la prima un siffatto carattere, così escludendosi l'applicabilità dell'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934.



Il parere reso dalla VI Commissione, in altri termini, non potrebbe in nessun caso ritenersi espressivo di un'attività meramente amministrativa, ma rientrerebbe nell'area funzionale che connota le attribuzioni costituzionali dell'Assemblea legislativa.

### *Considerato in diritto*

1. — La Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in riferimento alle note 16 ottobre 2008, n. V2004/02645/GA/329641, e 7 novembre 2008, n. V2004/02645/GA/331032, della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia, per violazione delle attribuzioni derivanti dagli artt. 5, 68, 103, 116 e 122 della Costituzione, nonché dagli artt. 4, 6 e 12 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana) e dall'art. 70-*bis* del regolamento dell'Assemblea regionale siciliana 17 marzo 1949 (Regolamento interno dell'Assemblea regionale Siciliana).

Con le note succitate la Procura generale della Corte dei conti siciliana ha richiesto all'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) la trasmissione, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione per danno erariale, del parere espresso dalla VI Commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» sull'atto aggiuntivo del 4 ottobre 2005 alla convenzione del 31 marzo 2001 tra la Regione Siciliana e la Croce Rossa Italiana, stipulato dall'assessore regionale per la sanità, del relativo verbale, nonché delle generalità ed indirizzi dei consiglieri regionali che hanno espresso voto favorevole.

Secondo la ricorrente la pretesa della Procura generale costituirebbe una lesione della sfera delle attribuzioni costituzionali e statutarie dell'Assemblea regionale siciliana, dal momento che quest'organo non potrebbe essere ricondotto alla nozione di «autorità amministrativa», cui si riferisce l'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934, nello stabilire che il PM contabile «può chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso» di tali autorità.

Inoltre, il difetto dei presupposti legali per l'esercizio del potere istruttorio di cui al citato art. 74 determinerebbe, nel caso di specie, uno sconfinamento dello Stato dai limiti assegnati alla giurisdizione contabile dall'art. 103 Cost.

Sempre a parere della ricorrente, si sarebbe in ogni caso in presenza di un'iniziativa istruttorie di carattere generico ed indeterminato, con la quale la Procura contabile intenderebbe affermare un potere di controllo generalizzato e permanente sull'attività dell'Assemblea regionale, che non le spetterebbe affatto.

Infine, sarebbe leso il principio espresso dall'art. 6 dello statuto e dagli artt. 68 e 122, quarto comma, Cost., dell'insindacabilità dei deputati regionali per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, da considerare riferibili, secondo la ricorrente, anche alle eventuali funzioni amministrative che si dovessero ritenere attribuite all'Assemblea regionale.

La Corte dovrebbe, per tali ragioni, sospendere in via cautelare gli atti impugnati, poi dichiarare che non spettava l'adozione di essi al PM contabile e di conseguenza annullare gli atti impugnati.


2. — In via preliminare, occorre decidere le eccezioni di inammissibilità del conflitto sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato, che non sono fondate.

In primo luogo, si afferma che la ricorrente, non avendo contestato alla Procura contabile di avere voluto esercitare la funzione di controllo politico sull'attività della Giunta, che si intende tutelare in capo alla Commissione assembleare per mezzo dell'odierno conflitto, avrebbe dedotto un mero difetto di giurisdizione, proponibile innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

L'eccezione è chiaramente non fondata, anzitutto perché pretende di confinare il conflitto di attribuzione alla sola *vindicatio potestatis*, ignorando che esso può originarsi anche da una menomazione delle altrui attribuzioni costituzionali (tra le molte, da ultimo si veda la sentenza n. 195 del 2007); inoltre si trascura che, nel caso di specie, l'eventuale difetto di giurisdizione contabile implicherebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, anche una lesione delle prerogative costituzionali dell'Assemblea regionale, la cui cognizione è di sicura spettanza di questa Corte, come già ritenuto in analoghe fattispecie (sentenze n. 337 del 2005, n. 100 del 1995 e n. 209 del 1994).

In secondo luogo, l'Avvocatura ritiene inammissibili le censure fondate sulla dedotta violazione della sfera di insindacabilità dei deputati regionali, poiché le note istruttorie oggetto del conflitto si limiterebbero ad adempiere ad una finalità conoscitiva, che non potrebbe precludere ad un'immediata azione di responsabilità nei confronti dei membri della Commissione assembleare.

In senso contrario, è agevole osservare che entrambi gli atti impugnati richiedono la trasmissione delle generalità complete dei soli componenti della Commissione che hanno espresso voto favorevole sulla proposta di parere: è ovvio



che tale richiesta, indirizzata ad individuare nominativamente i deputati regionali che hanno concorso alla produzione del preteso danno erariale, costituisce atto prodromico perlomeno alla valutazione, da parte della Procura, della sussistenza degli estremi della responsabilità amministrativa dei deputati stessi, con implicito riconoscimento della sindacabilità giurisdizionale del voto da questi espresso.

Vero è, invece, che tale doglianza andrà presa in esame con riferimento al solo art. 6 dello statuto, giacché a tale disposizione, e non agli artt. 68 e 122, quarto comma, Cost., deve attribuirsi la disciplina del regime di insindacabilità dei deputati regionali siciliani.

3. — Nel merito, va premesso che la funzione consultiva esercitata dalla VI Commissione legislativa, oggetto dell'iniziativa della Procura contabile, è stata originariamente prevista dall'art. 39, comma 2, della legge della Regione Siciliana 7 agosto 1997, n. 30 (Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie), con cui si è stabilito che la gestione del servizio di emergenza sanitaria «118» fosse affidata fino al 31 dicembre 2000 ad enti pubblici per mezzo di una convenzione «da sottoporre al parere della competente Commissione legislativa».

Successivamente il termine originariamente previsto è stato prorogato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 30 dicembre 2000 n. 36 (Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30) ed il comma 2 del medesimo articolo ha aggiunto che la nuova convenzione, valevole per il triennio 2001-2003, da stipularsi ad opera dell'assessore alla sanità, avrebbe dovuto essere sottoposta a «conforme parere favorevole» della medesima Commissione.

Questa convenzione, approvata in data 31 marzo del 2001 tra Regione e Croce Rossa Italiana, prevede, a sua volta, all'art. 21, comma 2, che «ogni modifica alla presente Convenzione o atto aggiuntivo ad essa dovranno essere sottoposti al preventivo parere della Commissione legislativa Sanità e servizi sociali».

Successivamente la gestione del servizio di emergenza sanitaria «118» è stata prorogata al 31 dicembre 2004 dall'art. 109 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003) ed al 31 dicembre 2006 dall'art. 105, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003).

In tale contesto, la Giunta regionale, con delibera n. 424 del 20 settembre 2005, ha «dato mandato» all'assessore regionale, affinché fosse apportata una modifica alla convenzione del 31 marzo 2001, ampliando la dotazione di ambulanze e di equipaggio disponibile.

L'atto aggiuntivo alla convenzione del 4 ottobre 2005, stipulato in tal senso, è stato conseguentemente assoggettato al parere della VI Commissione assembleare, che, nel recepirlo, vi ha altresì introdotto, sotto forma di «emendamenti», gli artt. 1-*bis* e 4-*bis*, con cui si è disposto un ulteriore incremento delle ambulanze ed i criteri per l'individuazione del personale necessario al rafforzamento del servizio.

Tale parere, integralmente accolto dalla Giunta con la conclusiva deliberazione n. 55 del 13 febbraio 2006, costituisce l'oggetto dell'iniziativa istruttoria della Procura contabile, al fine di apprezzare la sussistenza degli estremi dell'eventuale danno erariale.

4. — Il ricorso non è fondato.

4.1. — Non fondato, anzitutto, è il rilievo per cui la Procura contabile intenderebbe rivendicare l'esercizio di un potere generalizzato e permanente di controllo sull'attività assembleare, che certamente non le spetta, secondo quanto più volte affermato da questa Corte (si vedano le sentenze n. 337 del 2005, n. 100 del 1995 e n. 104 del 1989).

Pertanto, entrambe le note censurate della Procura regionale della Corte dei conti indicano a ragione giustificatrice dell'iniziativa la finalità di accertare il «danno erariale derivante dall'affidamento e dalla gestione del servizio di emergenza/urgenza 118» e richiedono a tale scopo la trasmissione di alcuni dati relativi allo specifico parere espresso in proposito dalla VI Commissione dell'Assemblea regionale.

L'oggetto dell'attività istruttoria posta in essere è, pertanto, pienamente identificato e delimitato dalle stesse note ritenute lesive dalla ricorrente, sicché queste ultime debbono essere valutate quali atti tipicamente indirizzati all'esercizio delle prerogative proprie della giurisdizione contabile, con effetti limitati all'ambito della sola fattispecie concreta rilevante a tali fini.

4.2. — La Regione ricorrente sostiene, inoltre, che l'Assemblea legislativa, e per essa le Commissioni permanenti in cui tale organo si articola (art. 4 dello statuto), in nessun caso potrebbe ritenersi «autorità amministrativa» soggetta al potere istruttorio di cui all'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934, giacché essa eserciterebbe, secondo il disegno statutario, solo la funzione legislativa e le funzioni direttamente strumentali rispetto a quest'ultima.



Tale censura merita di essere esaminata unitamente all'ulteriore doglianza, secondo la quale, nel caso di specie, il difetto assoluto di giurisdizione della magistratura contabile ne avrebbe determinato uno sconfinamento dai limiti ad essa assegnati dall'art. 103 Cost., cui sarebbe seguita la lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione. Difatti, è ovvio che il carattere tipico e formalizzato del potere istruttorio attivato dalla Procura contabile consentirebbe di ravvisare nella condotta del PM la menomazione delle attribuzioni regionali, solo qualora esse potessero, in via eccezionale, fungere da limite al compimento delle prerogative inquirenti, finalizzate all'esercizio della giurisdizione contabile.

Tale assunto trova, tuttavia, puntuale smentita nella consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha già ripetutamente riconosciuto che l'Assemblea regionale, non diversamente dai Consigli regionali (sentenze n. 392 del 1999; n. 289 del 1997; n. 209 del 1994, relativa specificamente all'A.R.S.), soggiace all'esercizio del potere di indagine previsto dall'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934.

Infatti, deroghe alla giurisdizione comune «sono ammissibili soltanto nei confronti di organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato, e perciò situati al vertice dell'ordinamento, in posizione di assoluta indipendenza e di reciproca unità» (sentenze n. 129 del 1981 e n. 110 del 1970): tale non è la posizione dell'Assemblea regionale, cui compete una sfera costituzionalmente protetta non già di sovranità, ma di autonomia (sentenze n. 115 del 1972 e n. 66 del 1964, quanto all'Assemblea regionale; sentenze n. 279 del 2008 e n. 301 del 2007, tra le molte concernenti i Consigli regionali).

Né può sostenersi — come fa la difesa regionale riferendosi a risalente giurisprudenza di questa Corte — che le attribuzioni dell'A.R.S. sono solo legislative o politiche e «non amministrative» (sentenza n. 66 del 1964, e, con esclusivo riferimento alle Commissioni permanenti, sentenza n. 2 del 1959).

Il disegno costituzionale concernente i Consigli regionali (art. 121 Cost.) si è, infatti, mostrato sufficientemente elastico per consentire, gradualmente, che tali organi venissero ad esercitare, unitamente alle fondamentali funzioni legislative, di indirizzo politico e di controllo, nonché di autoorganizzazione (sentenza n. 70 del 1985), anche altre funzioni amministrative, secondo una linea normativa di sviluppo «di per sé sicuramente compatibile con le norme costituzionali» (sentenza n. 69 del 1985). Di essa questa Corte ha riconosciuto la conformità al modello statutario siciliano già con la sentenza n. 88 del 1973, «comunque si preferisca classificare la funzione esplicantesi attraverso [...] nomine e designazioni», attribuita nel caso di specie all'organo legislativo regionale.

Quando, pertanto, le Commissioni permanenti dell'Assemblea regionale esercitano funzioni amministrative non riconducibili a forme di autoorganizzazione, esse debbono ritenersi soggette al potere istruttorio attribuito alla Procura contabile dall'art. 74 del r.d. n. 1214 del 1934: la censura della ricorrente è per tali ragioni non fondata.

4.3. — Una volta escluso che, in linea di principio, l'Assemblea regionale si sottragga ai poteri istruttori della Procura contabile ove abbia esercitato, in concreto, una funzione amministrativa, resta da decidere se i componenti di essa possano ritenersi personalmente responsabili per avere concorso a tale attività, ovvero se essa debba ricomprendersi nell'area dell'insindacabilità per i voti dati, loro garantita dall'art. 6 dello statuto.

È su questo piano distinto, infatti, che la ricorrente sviluppa un'ulteriore censura, con la quale si denuncia che l'iniziativa del PM contabile sia preordinata all'affermazione di responsabilità dei deputati regionali per danno erariale, nonostante essi, per mezzo del parere reso in Commissione, abbiano a tutti gli effetti esercitato una funzione di indirizzo politico nei confronti della Giunta regionale, avente ad oggetto le condizioni di stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione del 31 marzo 2001.

Questa Corte osserva a tal proposito che, senza alcun dubbio, l'insindacabilità dei deputati regionali concerne qualsivoglia funzione loro conferita dalla Costituzione e dalle fonti normative cui essa rinvia, quand'anche essa assuma «forma amministrativa» (sentenza n. 81 del 1975), poiché «il criterio di delimitazione dell'immunità consiliare non sta nella forma amministrativa degli atti [...], bensì nella fonte attributiva delle funzioni stesse. Sono coperte dall'immunità le funzioni amministrative attribuite al Consiglio regionale in via immediata ed esclusiva dalla Costituzione e da leggi dello Stato. Non sono, per contro, coperte dall'immunità eventuali altre funzioni amministrative, attribuite al Consiglio dalla normativa regionale» (sentenza n. 69 del 1985).

Infatti, a seguito del fenomeno appena ricordato di accrescimento normativo dei compiti amministrativi dell'organo legislativo regionale, questa Corte è stata chiamata a discernere l'area delle funzioni tipiche dei Consigli (legislative, di indirizzo e controllo politico, ma anche di tipo amministrativo purché strettamente finalizzate a garantire l'autonomo funzionamento dei Consigli regionali), e pertanto tutelate dalle apposite disposizioni di cui agli artt. 121 e 122 Cost. (e dalle disposizioni corrispondenti per le Regioni ad autonomia particolare e per le Province autonome), dalle altre funzioni di tipo amministrativo che ai Consigli regionali siano attribuite dalla legislazione statale e regionale.



Così la sentenza n. 81 del 1975 ha ricondotto sotto la sfera della insindacabilità sancita dall'art. 122 Cost. una delibera consiliare di approvazione della stipula di un contratto di assicurazione dei consiglieri regionali, ma solo perché essa rappresentava una forma di «esplicazione di una funzione consiliare per garantire [...] l'autonomia del Consiglio».

In generale, va ricordato che le sentenze n. 69 e n. 70 del 1985 (e poi analogamente le sentenze n. 289 del 1997 e n. 392 del 1999) hanno distinto dall'area insindacabile, riferita alle funzioni legislative, di indirizzo politico e di controllo, di autoorganizzazione interna, nonché a quelle aggiuntive determinate dal legislatore nazionale, un'area invece pienamente sindacabile, costituita dalle altre e diverse funzioni amministrative, determinate dalle varie fonti regionali.

Ancora di recente si è chiarito sul punto, con un ragionamento valevole anche per le Regioni ad autonomia speciale, che nessuna fonte regionale potrebbe introdurre «nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.» (sentenza n. 200 del 2008).

Quanto all'odierno conflitto, va conseguentemente esclusa l'idoneità delle leggi regionali che hanno previsto e disciplinato il parere reso dalla Commissione consiliare a fungere da base normativa per l'applicabilità della garanzia assicurata dall'art. 6 dello statuto; a maggior ragione, e ovviamente, tale conclusione andrebbe tenuta ferma, ove si volesse giustificare l'esercizio della funzione consultiva sulla base dell'art. 21 della convenzione del 31 marzo 2001, che espressamente la prevede in ordine agli eventuali «atti aggiuntivi».

Si tratta, invece, di interrogarsi sulla riconducibilità di siffatta attività consultiva alle funzioni di indirizzo politico e di controllo, esercitabili dall'Assemblea regionale siciliana nei riguardi della Giunta, e che trovano un fondamento di rilievo costituzionale nello statuto: esse, infatti, non appaiono in linea di principio estranee al modello di «consonanza politica» che, allo stato, caratterizza anche la forma di governo vigente nella Regione Siciliana (sentenze n. 352 del 2008 e, quanto alle Regioni a statuto ordinario, n. 12 del 2006), pur in un contesto di indubitabile rafforzamento del Presidente della Regione (sentenza n. 352 del 2008).

4.4. — Sul piano di indagine appena accennato, è opinione della ricorrente che la riferibilità del parere (di cui alle note impugnate) alle funzioni statutariamente proprie dell'Assemblea regionale deriverebbe (oltre che dagli artt. 5 e 116 Cost., e dall'art. 12 dello statuto, che sono, invece, parametri palesemente inconfidenti) dall'art. 4 dello statuto regionale, che si riferisce al regolamento interno dell'organo legislativo, come fonte legittimata a disciplinare «l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale»: dal momento che l'art. 70-bis (Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana) disciplina le modalità con cui le Commissioni permanenti si pronunciano, ove il Governo regionale sia per legge tenuto a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza, anche il surrichiamato parere sarebbe riconducibile all'esercizio di una funzione di indirizzo politico dell'Assemblea nei riguardi della Giunta, che dovrebbe ritenersi insindacabile.

Questa Corte osserva, in senso contrario, che il regolamento interno dell'Assemblea, fonte dotata in sé di «minor rilievo normativo» e di «minor grado di autonomia» rispetto ai regolamenti delle Camere (sentenza n. 288 del 1987), può disciplinare l'esercizio delle funzioni assembleari conformemente alla forma di governo definita dallo statuto regionale, come modificato nel caso di specie dall'art. 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ma non invece modificarne i confini: le modalità entro cui si manifesta il rapporto politico tra Assemblea e Giunta non sono, in altri termini, oggetto di competenza regolamentare, né, su un piano distinto, può ammettersi che il regolamento interno introduca nuove cause di esenzione dalla giurisdizione, che non discendano direttamente dall'impianto statutario.

Del resto, è ovvio che, nel caso oggetto di conflitto, la decisione sostanziale di coinvolgere l'Assemblea nell'esercizio di una funzione amministrativa spettante al Governo regionale non è stata assunta in forza dell'art. 70-bis del regolamento interno, che si limita a predisporre in via astratta un procedimento, ma dalla legislazione regionale.

Su tale piano, va ribadito che proprio la pluralità delle leggi regionali che, anche in Sicilia, prevedono l'inserimento dell'organo legislativo in fasi relative ai procedimenti amministrativi regionali o gli attribuiscono compiti di controllo su atti della Giunta comporta la necessità di discernere, con l'attenzione dovuta alla tutela del fondamentale principio di legalità, quanto sia effettivamente riconducibile alle tipiche funzioni dell'Assemblea, quali definite dallo statuto regionale ed eventualmente dalla legge statutaria, da quanto non possa che restare soggetto, in virtù di una «copertura» dovuta alla sola legislazione regionale, al regime giuridico proprio dell'ordinaria attività amministrativa.

Per quanto attiene specificamente ai pareri, questa Corte non esclude in via astratta che essi vengano espressi dall'Assemblea o dalle sue articolazioni interne, al fine di manifestare nei confronti della Giunta un orientamento politico in ordine a questioni di ordine generale, sulle quali l'organo legislativo intende esercitare il proprio indirizzo sul consonante Governo della Regione. In siffatte occasioni, resta ovviamente ferma sia la competenza di quest'ultimo ad adottare l'atto, ove prevista dalla legge, sia l'assunzione di responsabilità, conseguente a tale decisione, nei confronti dell'Assemblea.



L'insindacabilità, in tal caso, dell'attività svolta dai consiglieri regionali deriverà dal fatto che con esso l'Assemblea non ha inteso intromettersi nella gestione affidata al Governo regionale (art. 20 dello statuto), ma si è resa partecipe, nei limiti previsti dallo statuto, delle scelte strategiche che connotano l'indirizzo politico regionale, conformemente alla natura, che le è propria, di organo legislativo, dotato di «autonomia politica» (sentenza n. 66 del 1964).

Si tratta, ora, di verificare, alla luce di tali premesse, la natura propria del parere che ha originato il presente conflitto.

Contrariamente a quanto asserito dalla difesa regionale, l'attività svolta dalla Commissione consiliare non può essere ricondotta a «funzioni direttamente strumentali all'esercizio della funzione legislativa» e neppure alla «funzione di controllo e direzione (*lato sensu*) politica», rientrando nell'alveo della insindacabilità.

Al contrario, essa è consistita in un mero concorso all'azione provvedimentale dell'esecutivo regionale: la Commissione, nella seduta del 19 ottobre 2005, non solo ha approvato il testo dell'«atto aggiuntivo alla Convenzione con la C.R.I. del 31 marzo del 2001 e successive proroghe», ma vi ha apportato alcuni «emendamenti», che sono poi stati integralmente recepiti nell'atto aggiuntivo deliberato dalla Giunta.

Tali emendamenti, ben lontani dall'esprimere un indirizzo politico, si sono ridotti alla previsione che si sarebbe dovuto ulteriormente incrementare il numero delle ambulanze in servizio, selezionando il personale tra i soggetti indicati dalla Commissione stessa.

La circostanza per cui l'art. 11 della legge regionale n. 36 del 2000 abbia previsto che il parere reso dalla Commissione avesse carattere «conforme», impedendo così alla Giunta di discostarsene, ove avesse inteso procedere, non fa altro che rafforzare la conclusione già tratta: l'assunzione, da parte dell'Assemblea, di una funzione consultiva, prevista dalla legislazione regionale, ha avuto per effetto di coinvolgere la competente Commissione nel procedimento amministrativo finalizzato alla gestione di un servizio pubblico.

Tale attività di carattere amministrativo sfugge all'insindacabilità garantita dall'art. 6 dello statuto ai deputati regionali, e conseguentemente è soggetta alla giurisdizione contabile.

Spettava, pertanto, alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia adottare le note istruttorie oggetto di conflitto.

5. — La presente decisione, risolvendo il merito del conflitto, determina non luogo a provvedere in ordine all'istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia, adottare, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, le note 16 ottobre 2008, n. V2004/02645/GA/329641, e 7 novembre 2008, n. V2004/02645/GA/331032 nei confronti dell'Assemblea regionale siciliana, in relazione ad un parere reso dalla VI Commissione permanente di tale Assemblea.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2009.

*Il Presidente:* AMIRANTE

*Il redattore:* DE SIERVO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2009.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA



N. 338

Ordinanza 14 - 18 dicembre 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Banca e istituti di credito - Contratti bancari - Nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione del tasso d'interesse debitore - Previsione dell'applicazione del tasso legale sostitutivo con riguardo al valore dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto - Ritenuta applicabilità ai rapporti anteriormente costituiti, non ancora esauriti alla data di inizio dell'operatività della norma censurata - Denunciata irragionevolezza - Mancata sperimentazione di una interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4, comma 3 (*recte*: art. 5, comma 1, lettera *a*)); d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 117, comma 7.
- Costituzione, art. 3.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente*: Ugo DE SIERVO;

*Giudice*: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3 [*recte*: art. 5, comma 1, lettera *a*)], della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), e dell'art. 117, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promosso dal Tribunale di Milano, nel procedimento vertente tra Solara s.r.l. ed altri e la Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., con ordinanza del 4 marzo 2009, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 novembre 2009 il giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, nel corso di un processo civile — promosso per l'accertamento della non debenza e per la restituzione degli importi addebitati agli attori e da questi corrisposti alla Banca convenuta, a titolo di interessi anatocistici e di interessi passivi ultralegali su conti correnti — il giudice unico del Tribunale ordinario di Milano, con ordinanza emessa il 4 marzo 2009, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3 [*recte*: art. 5, comma 1, lettera *a*)], della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), e dell'art. 117, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), «nella parte in cui identificano il tasso legale sostitutivo — delle clausole di contratti bancari nulle perché indeterminate — con riguardo al valore dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi “precedenti la conclusione del contratto”»;

che il rimettente precisa che tre dei contratti oggetto del giudizio (nei quali il «tasso d'interesse debitore» è determinato con riferimento alle «condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza») risultano rispettivamente stipulati il 13 novembre 1983, il 13 dicembre 1984 ed il 1° luglio 1992, cioè in epoca precedente all'entrata in vigore (il 9 luglio 1992), dell'art. 4, comma 3, della legge sulla trasparenza bancaria (poi trasfuso nell'art. 117, comma 6, del testo unico bancario, a decorrere dal 1° gennaio 1994) che espressamente commina la nullità di siffatte clausole di rinvio agli usi;



che, peraltro, il giudice *a quo* osserva che tale previsione imperativa, se non incide (in base al principio di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 161, comma 6, del testo unico bancario) sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano, per l'avvenire, produrre ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso, tali dovendosi ritenere (come nella fattispecie) i rapporti anteriormente costituiti, non ancora esauriti alla data di inizio dell'operatività della norma sopravvenuta; la qual cosa comporta (appunto per il periodo successivo al 9 luglio 1992) l'applicazione del tasso sostitutivo legale come determinato dalle norme censurate;

che, esclusa la praticabilità di una interpretazione (altre volte seguita dal tribunale sul consenso delle parti, secondo una «prassi applicativa equitativa») che parametri il tasso sostitutivo variabile ai b.o.t. dell'anno antecedente «alla chiusura periodica dei conti», il rimettente ritiene che — rispetto alla opzione del legislatore (coerente con i fini della normativa sulla trasparenza bancaria) volta a sanzionare con la nullità le clausole dei contratti bancari che, per determinare il tasso di interesse passivo, rinviano agli usi, nonché ad individuare un valore sostitutivo legale, attraverso cui ancorare il costo del denaro all'andamento del mercato finanziario, quale parametro oggettivo più prossimo al mondo delle transazioni bancarie, con un rinvio al valore «minimo e massimo» dei titoli di stato di un periodo prefissato di dodici mesi anteriori — il successivo inciso «la conclusione del contratto» pone un ulteriore elemento, che non sembra necessitato dallo scopo prefisso dalla legge, e che cristallizza a un dato momento storico il valore sostitutivo delle clausole nulle (senza che neppure possa operare lo *ius variandi* di cui all'art. 118, comma 1, del testo unico bancario), in un rapporto (quale quello di conto corrente) che si sviluppa nel tempo e che strutturalmente segue i mutevoli andamenti del mercato finanziario;

che, da ciò, consegue che, nel caso in cui (come nella fattispecie) i valori di mercato dei b.o.t. o analoghi titoli di stato dei dodici mesi anteriori alle conclusioni dei contratti siano più alti di quelli dei periodi successivi (e finanche più alti dei tassi che, in concreto, la banca ha addebitato ai clienti nel corso dei rapporti), il cliente che faccia valere (ai sensi dell'art. 127, comma 2, del testo unico bancario) la nullità della clausola negoziale illegittima finisce paradossalmente per essere in posizione peggiore rispetto al cliente che non sollevi tale nullità, ancorché essa sia posta dal legislatore a sua tutela;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza della sollevata questione.

Considerato che il giudice unico del Tribunale civile di Milano censura l'art. 4, comma 3 [*recte*: art. 5, comma 1, lettera *a*)], della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), e l'art. 117, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nella parte in cui identificano il tasso legale sostitutivo — delle clausole di contratti bancari nulle perché indeterminate — con riguardo al valore dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili emessi nei dodici mesi precedenti «la conclusione del contratto»;

che, secondo il rimettente, tali norme (applicabili ai contratti già conclusi) si porrebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto — rispetto alla opzione del legislatore (coerente con i fini della normativa sulla trasparenza bancaria) di sanzionare con la nullità le clausole dei contratti bancari che, per determinare il tasso di interesse passivo, rinviano agli usi, nonché di individuare un valore sostitutivo legale, attraverso cui ancorare il costo del denaro all'andamento del mercato finanziario, quale parametro oggettivo più prossimo al mondo delle transazioni bancarie, con un rinvio al valore «minimo e massimo» dei titoli di stato di un periodo prefissato di dodici mesi anteriori — il successivo inciso «la conclusione del contratto» individua irragionevolmente un ulteriore elemento temporale, che non sembra necessitato dallo scopo prefisso dalla legge, e che cristallizza a un dato momento storico il valore sostitutivo delle clausole nulle, in un rapporto (quale quello di conto corrente) che si sviluppa nel tempo e che strutturalmente segue i mutevoli andamenti del mercato finanziario;

che l'intervenuta Avvocatura generale dello Stato ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della questione per mancato esperimento, da parte del rimettente, di una possibile lettura alternativa delle norme impugnate, idonea — in ragione della non applicabilità del censurato meccanismo sostitutivo di eterointegrazione ai contratti *de quibus* conclusi anteriormente alla entrata in vigore delle norme medesime — a superare gli evocati dubbi di incostituzionalità riferiti alla fattispecie in esame;

che, invero, il rimettente muove dalla premessa secondo cui «la previsione imperativa dell'art. 4 della legge n. 154 del 1992, poi trasfusa nell'art. 117 del Testo unico bancario, là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione del tasso di interesse [quali quelle contenute nei contratti oggetto di giudizio], se non incide, in base al principio di cui all'art. 11 preleggi al c.c. — e dell'art. 161, comma 6, del Testo unico bancario che ne è puntuale esecuzione —, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tutta-



via che esse possano, per l'avvenire, produrre ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso [...], tali dovendosi ritenere i rapporti anteriormente costituiti, non ancora esauriti alla data di inizio dell'operatività della norma sopravvenuta»;

che, da tale premessa il rimettente fa derivare (senza, peraltro, addurre alcun supporto argomentativo in merito) l'automatica conseguenza secondo cui «la nullità di tale indeterminata ed indeterminabile pattuizione del tasso di interesse ultralegale comporta, per il periodo successivo al 9 luglio 1992 [...] l'applicazione del tasso sostitutivo legale di cui all'art. 5 della legge n. 154/1992 e, successivamente, all'art. 117-7° TUB»;

che tale conclusione viene basata esclusivamente sulla assiomatica affermazione dell'applicabilità delle norme impugnate ai contratti oggetto del giudizio *a quo*, che tuttavia non risulta essere l'unica opzione ermeneutica praticabile (e di fatto praticata in sede giurisprudenziale);

che, infatti (come eccepito dall'Avvocatura), parte della giurisprudenza di legittimità e di merito (si vedano: Cassazione 1° marzo 2007, n. 4853, e Cassazione 21 dicembre 2005, n. 28302; nonché Tribunale ordinario di Cagliari, sentenza 27 maggio 2002, n. 1441, e Tribunale ordinario di Reggio Emilia, sentenza 17 novembre 2001) — muovendo dalla premessa secondo cui la irretroattività (espressamente sancita dall'art. 161, comma 6, del testo unico bancario) della nuova disciplina della nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse si estende anche alla censurata previsione (derogatoria rispetto a quella previgente, fondata su quanto disposto dal terzo comma dell'art. 1284 del codice civile) della sostituzione automatica della clausola nulla, il cui effetto opera in ragione (ed a cagione) della nullità parziale *ex art.* 1419, secondo comma, cod. civ., derivante dalla mancata osservanza di requisiti sostanziali e formali di singole clausole di contratti stipulati nella vigenza della nuova disciplina — conclude viceversa nel senso della applicabilità ai contratti stipulati anteriormente non già della censurata nuova previsione sostitutiva, bensì degli interessi legali di cui, appunto, al citato art. 1284, terzo comma, del codice civile;

che, dunque, è sufficiente rilevare come la mancata sperimentazione (senza motivazione alcuna) di una pur possibile lettura alternativa (che, peraltro, inciderebbe direttamente anche sul concomitante profilo della rilevanza della sollevata questione nel giudizio *a quo*: ordinanza n. 171 del 2009) determina la manifesta inammissibilità della questione medesima, per essersi il rimettente sottratto all'obbligo di interpretare la norma, ove possibile, in senso conforme a Costituzione (*ex plurimis* e da ultimo, ordinanze n. 244 e n. 155 del 2009).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3 [recte: art. 5, comma 1, lettera a)], della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), e dell'art. 117, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — dal giudice unico del Tribunale ordinario di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2009.


*Il Presidente:* DE SIERVO

*Il redattore:* GROSSI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2009.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA





# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 103

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 dicembre 2009*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Tutela della salute - Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Norme in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private - Strutture sanitarie private - Esclusione dal regime dell'autorizzazione per gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale - Contrasto con la normativa statale di riferimento a tutela dei livelli essenziali di sicurezza del paziente e di qualità delle prestazioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute.**

- Legge della Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 19, art. 1, comma 1, che modifica l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge della Regione Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8, comma 4, e 8-ter; d.P.R. 14 gennaio 1997.

Il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della giunta regionale in carica, con sede in L'Aquila, per la declaratoria di incostituzionalità e conseguente annullamento dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 26 settembre 2009, n. 19, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del giorno 28 settembre 2009, recante «Integrazioni alla l.r. 31 luglio 2007, n. 32 (a sua volta, n. d.a.) recante “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”», per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione e ciò a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 12 novembre 2009.

1. — Nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del 28 settembre 2009, risulta pubblicata la legge regionale 26 settembre 2009, n. 19, recante «Integrazioni alla l.r. 31 luglio 2007, n. 32 (a sua volta, n. d.a.) recante “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”».

L'art. 1, comma 1, dispone testualmente: «All'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 32/2007 recante “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, dopo le parole “collettivi nazionali” sono aggiunte le parole “gli studi privati medici e odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale”».

A sua volta, l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge della Regione Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32, recante «Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private» stabilisce che «Non sono assoggettati ad autorizzazione: a) gli studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali.».

2. — Il comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 19/2009 è da ritenere costituzionalmente illegittimo.



Esso, infatti, escludendo dal regime dell'autorizzazione previsto dal precedente disposto della legge regionale n. 32 del 2007, gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione, il quale dispone che la tutela della salute costituisce materia di legislazione concorrente.

La norma impugnata, in particolare, non tiene conto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il «riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1993, n. 421».

Segnatamente, di tale decreto legislativo essa viola l'art. 8, comma 4, il quale prevede la definizione dei requisiti minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, e l'art. 8-ter, il quale subordina ad autorizzazione la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie e presuppone, in capo a queste, il possesso di requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi (v. in particolare commi 2 e 4). Gli studi medici e odontoiatrici, pertanto per la peculiarità dell'attività posta in essere, devono essere assoggettati ad un provvedimento autorizzatorio, previa verifica del possesso dei requisiti minimi fissati con il d.P.R. 14 gennaio 1997 con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome, appunto in attuazione dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 502/1992.

Il rispetto di tali prescrizioni è, infatti, indispensabile per assicurare i livelli essenziali di sicurezza del paziente e di qualità delle prestazioni, trattandosi di un settore nel quale il possesso della dotazione strumentale e la corretta gestione e manutenzione della stessa assumono carattere rilevante per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure.

La medesima norma, inoltre, incide sui poteri conferiti dal Governo al Commissario *ad acta* con delibera dell'11 settembre 2008, per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo. Uno degli interventi prioritari che il Commissario dovrà porre in essere, infatti, attiene proprio all'«attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale».

In definitiva, la censurata norma contrasta con il principio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute, previsto dall'art. 117, terzo comma della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare illegittimo e quindi annullare l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 19 del 26 settembre 2009. Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:*

*1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2009 e della relazione allegata al verbale;*

*2) copia della impugnata legge regionale n. 19/2009.*

Roma, addì 25 novembre 2009

*L'Avvocato dello Stato: ENRICO ARENA*



N. 299

*Ordinanza del 17 luglio 2009 emessa dal Tribunale di Catania  
sul ricorso proposto da Bordonare Sebastiano*

**Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l'ammissione - Soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati (nella specie, art. 416-bis cod. pen.) - Prevista presunzione di superamento dei limiti di reddito per essere ammessi al beneficio - Possibilità di dimostrare di non percepire un reddito superiore ai limiti - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto ai condannati per altri reati - Lesione del diritto di difesa.**

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-bis, aggiunto dall'art. 12-ter, comma 1, lett. a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, art. 125.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## IL TRIBUNALE

Il giudice, nel procedimento n. 352/2008 c.c., nei confronti di Barbagallo Ignazio, difeso dall'avv. Sebastiano Bordonaro del foro di Catania;

## OSSERVA

Con ricorso depositato in cancelleria in data 17 novembre 2008, la difesa di Barbagallo Ignazio proponeva ricorso/reclamo, ex art. 99 T.U. Spese di giustizia, avverso il provvedimento reso all'udienza del 28 ottobre 2008 dal Tribunale di Catania, sez. prima penale, nel procedimento n. 546/06 R.G.T., con il quale, in applicazione dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002, era stato revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal g.i.p. presso il Tribunale di Catania nei confronti dell'imputato Barbagallo Ignazio, sussistendo una causa ostativa al protrarsi di detto beneficio, costituita dalla condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., come risultante dal certificato del casellario giudiziale in atti.

A mezzo del citato ricorso/reclamo, il ricorrente lamentava una violazione dei propri diritti costituzionali, atteso che l'ordinanza impugnata, statuendo la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in una ipotesi non rientrante tra quelle tassativamente previste dall'art. 112 del d.P.R. n. 115/2002, comprimereva i diritti di difesa dell'imputato.

L'introduzione, ad opera dell'art. 12-ter del d.l. n. 92/2008 convertito in legge n. 125/2008, del comma 4-bis dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, peraltro, secondo la difesa, si poneva in contrasto con le norme costituzionali di cui all'art. 3 e 24 della Costituzione perché palesemente irragionevole ed in contrasto con il diritto di difesa delle parti.

La questione è rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata.

*1. Sulla rilevanza della questione.*

La norma di cui al comma 4-bis dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, che prevede, testualmente, che «per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articoli 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti i previsti», è posta a fondamento dell'ordinanza di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emessa sulla base della circostanza che sarebbe sopravvenuta una condizione ostativa al protrarsi del beneficio. Nel caso di specie, invero, la revoca del provvedimento di ammissione è giustificata dal giudice di prime cure in ragione dell'aver il ricorrente riportato condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., circostanza che, alla luce della nuova normativa, impedisce *ab origine* l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo stata introdotta una presunzione assoluta di superamento dei limiti di reddito previsti dalla normativa in materia di spese di giustizia.



La norma della quale si discute, pertanto, trova immediata e piena applicazione nel presente giudizio, attesa la valida esclusione, siccome disposta dal giudice della prima sezione penale di Tribunale di Catania, alla luce della vigente normativa.

Ed invero, l'art. 112, lett. *d*), T.U.S.G., nella novella introdotta dalla legge n. 168/2005, di conversione del d.l. n. 115/2005, prevede che fino a cinque anni dalla definizione del processo, il giudice può revocare anche d'ufficio in ogni momento il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito per godere del diritto costituzionalmente tutelato a vedersi pagata la difesa dallo Stato.

Com'è noto, l'intervento legislativo del 2005, dunque, ha operato un importante passo in avanti verso l'obiettivo di riservare il patrocinio a spese dello Stato a chi sia effettivamente non abbiente. E con la revoca d'ufficio in ogni momento del provvedimento di ammissione non c'è alcun *vulnus* al diritto di difesa, perché, «la previsione costituzionale che assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, presuppone appunto la non abbienza, come definita dal legislatore ordinario» (così la dottrina).

Nel testo vigente dal 23 agosto 2005 il primo comma della norma suddetta prevede, pertanto, che il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione: *a*) se, nel termine previsto dall'art. 79, comma 1, lettera *d*) l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; *b*) se, a seguito della comunicazione prevista dall'art. 79, comma 1, lettera *d*), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione; *c*) se nei termini previsti dall'art. 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare; *d*) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente, presentata in ogni momento, e comunque non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.

Il provvedimento della prima sezione del Tribunale di Catania, diversamente da quanto affermato dalla difesa del ricorrente, trae il proprio fondamento dalla lettera *d*) del citato art. 112 T.U.S.G. atteso che, nel corso del processo, è stata introdotta una presunzione di superamento dei limiti di reddito tale da giustificare la revoca *ex nunc* del provvedimento di ammissione.

La situazione all'attenzione del giudice, in altre parole, è perfettamente assimilabile all'ipotesi in cui, nel corso del processo, sia emerso che l'imputato abbia percepito redditi superiori al limite previsto e che, pertanto, non abbia più diritto al beneficio. A seguito dell'entrata in vigore del comma 4-*bis* dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, alla revoca del beneficio derivante dal superamento concreto dei limiti di reddito (intervenuto nel corso del procedimento ed accertato d'ufficio o comunicato dal beneficiario), è stata affiancata l'ipotesi di superamento «di diritto» dei limiti di reddito («il reddito si ritiene superiore ai limiti»).

In virtù di suddetta norma il giudice, analogamente a quanto avrebbe dovuto fare qualora le potenzialità economiche dell'imputato (o dei suoi familiari) fossero state (*ab origine* o in ragione di una modifica sopravvenuta) superiori al limite di legge, è chiamato a revocare, con efficacia *ex nunc*, il beneficio sino ad allora concesso.

Né, peraltro, è possibile accedere alla tesi avanzata dalla difesa, in ordine alla natura sostanziale delle norme in oggetto e alla conseguente applicazione dei principi di cui all'art. 2 c.p., atteso che la situazione di non abbienza che giustifica l'accessione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è situazione dinamica destinata a mutare con il mutamento delle condizioni di reddito del soggetto ammesso al beneficio. Il mutamento è «di fatto» nell'ipotesi in cui vi sia una effettiva variazione delle potenzialità economiche del soggetto ed è «di diritto», alla luce della nuova formulazione dell'art. 76, comma 4-*bis*, nell'ipotesi in cui il soggetto sia stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 12-*ter* legge n. 125/2008.

Del tutto condivisibile, pertanto, alla luce della vigente normativa, il provvedimento di revoca oggetto di impugnazione.


Si pone, tuttavia, il problema della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 76, comma 4-*bis*, T.U.S.G. nella parte in cui prevede *iuris et de iure* la presunzione di superamento dei limiti di reddito a carico di chi sia stato condannato (tra gli altri) per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p.

## 2. Sulla non manifesta infondatezza della questione.

Occorre, anzitutto, analizzare la natura del diritto al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

L'istituto trova la sua fonte nell'art. 24, comma terzo, della Carta fondamentale («sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»).

La natura di diritto soggettivo assoluto del patrocinio a spese dello Stato è stata in diverse occasioni ribadita dalla Corte costituzionale: «si tratta di valori costituzionali che non hanno una portata strettamente soggettiva, ma sottendono un più ampio interesse generale, soprattutto nel caso di patrocinio in materia penale per la difesa dell'imputato (che è la fattispecie presa in considerazione dal giudice rimettente); ed infatti soltanto se all'imputato non abbiente, ancorché tale non incolpevolmente, siano assicurati i mezzi per difendersi trova ordinata esplicazione la potestà punitiva statale.



Sotto questo profilo il carattere primario di tali valori costituzionali, inerenti al diritto di azione ed al diritto di difesa, trascende l'ambito strettamente individuale della tutela di diritti ed interessi legittimi dei singoli e rende piena ragione dell'irrelevanza — nel terzo comma dell'art. 24 Cost. — del fatto che lo stato di non abbenza possa eventualmente non essere incolpevole, senza per ciò solo far venir meno il beneficio del patrocinio a spese dello Stato» (Corte cost., sent. n. 144/1992; conformi: Corte cost., sentenze n. 139/98 e n. 33/99).

Peraltro, citando le Sezioni unite della Corte di cassazione, «il carattere primario dei valori costituzionali espressi dal riconoscimento del diritto di azione e di difesa in giudizio sancito dal primo comma dell'art. 24 Cost., di cui la garanzia del terzo comma costituisce necessario corollario in forza dei principi di uguaglianza e di solidarietà, sottendono un più ampio interesse generale ed assumono un'ancora più marcata coerenza per il legislatore soprattutto nel caso di patrocinio in materia penale per la difesa dell'imputato, perché soltanto se all'imputato non abbiente siano assicurati i mezzi per difendersi trova ordinata esplicazione la potestà punitiva statale; di talché la garanzia dev'essere ritenuta operante tutte le volte in cui si sia in presenza di un procedimento giurisdizionale nel quale l'imputato abbia diritto di farsi assistere dal proprio difensore» (Cass. pen., SS. UU., 24 novembre 1999, n. 25).

Tanto premesso sulla natura di rango costituzionale del diritto dei non abbienti all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la presunzione assoluta di superamento dei limiti di reddito introdotta dall'art. 12-ter d.l. n. 92/2008, nella parte in cui non ammette l'imputato, già condannato, a fornire la prova contraria della non abbenza, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Esiste, anzitutto, una violazione dell'art. 3 della Costituzione con riferimento al principio di uguaglianza, atteso che la presunzione assoluta di abbenza implica una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti che siano stati condannati per i reati compresi nel comma 4-bis dell'art. 76 T.U.S.G. e tutti i condannati per reati diversi.

Detta disparità di trattamento non può essere giustificata con il solo riferimento al maggior allarme sociale derivante dalla commissione dei reati compresi nel suddetto comma 4-bis, né con la volontà legislativa di escludere del tutto dal patrocinio a spese dello Stato i condannati per suddetti reati posto che, in detta ipotesi, il legislatore avrebbe utilizzato la forma dell'esclusione diretta dal beneficio (così come accade per l'indagato, l'imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, giusta l'art. 91 T.U.S.G.).


La violazione del principio di uguaglianza sussiste, altresì, anche tra i condannati per i reati associativi previsti dallo stesso comma 4-bis dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002.

La norma, invero, sancisce la presunzione di superamento dei limiti di reddito assimilando la posizione dei condannati per il reato di cui agli «artt. 416-bis c.p., 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo», in tal modo operando una violazione del principio di uguaglianza. Una prima ingiustificata disparità di trattamento emerge con riferimento ai condannati per i reati di cui agli artt. 416-bis c.p. e 291-*quater*, d.P.R. n. 43/1973, per i quali la presunzione scatta indipendentemente dal ruolo dagli stessi svolto in seno all'associazione criminale di appartenenza, ed i condannati per le associazioni finalizzate allo spaccio di stupefacenti, nei confronti dei quali la presunzione — secondo il dettato normativo — opera nella sola ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 d.P.R. n. 309/1990 e solo qualora il condannato abbia promosso, costituito, diretto, organizzato o finanziato l'associazione, giusta il richiamo al solo primo comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990.

Ciò implica una violazione dei principi di uguaglianza sostanziale e di ragionevolezza, atteso che non si ravvisa alcuna ragionevole motivazione in virtù della quale applicare la presunzione di abbenza a tutti i partecipi delle associazioni mafiose o finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, e, al contempo, limitare suddetta presunzione ai soli soggetti che rivestono un ruolo apicale quando si faccia riferimento alle associazioni finalizzate allo spaccio di stupefacenti (in tal modo escludendo tutti gli altri partecipi all'associazione).

L'estensione a tutti i partecipi nel caso di associazioni mafiose o di contrabbando e la limitazione ai soli capi nel caso di associazioni finalizzate allo spaccio di stupefacenti, invero, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale (posto che identiche situazioni — essere partecipi di un'associazione criminale — produce diverse conseguenze in ragione della finalità dell'associazione) e collide, altresì, anche con il principio di ragionevolezza, di cui allo stesso art. 3 Cost., non giustificandosi in alcun modo il perché della limitazione.

Ulteriore, ingiustificata, disparità di trattamento si ravvisa, poi, tra i condannati ex art. 416-bis c.p. e coloro i quali siano stati condannati per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, in tal modo essendo stata realizzata una piena parificazione tra soggetti associati e soggetti i quali, pur non facendo necessariamente parte di un'associazione mafiosa, abbiano agito avvalendosi del c.d. metodo mafioso o al fine di agevolare un'associazione ex art. 416-bis c.p. (e, quindi, commettendo un reato aggravato ex art. 7 d.l. n. 152/1992).



A tal proposito, occorre rilevare che, ai fini dell'applicazione della circostanza di cui al citato art. 7 del d.l. n. 152/1992, non è necessario che l'agente sia introneo all'associazione mafiosa, potendo anche trattarsi di soggetto il quale, pur non associato, si sia avvalso del metodo mafioso o abbia agito per agevolare un'associazione mafiosa.

In tale ipotesi, la modifica apportata all'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 produce l'irragionevole conseguenza che detto ipotetico agente si troverebbe a dover subire una presunzione assoluta di percezione di redditi, pur senza essere introneo all'associazione, ovvero stabilmente inserito in essa, così venendo meno la stessa *ratio* della norma.

In detta ipotesi, invero, il legislatore ha applicato la medesima conseguenza a soggetti non introni all'associazione (dalla quale, presumibilmente, non ricevono alcuno stabile contributo) e soggetti stabilmente inseriti in essa.

La presunzione assoluta di percezione di redditi superiori ai limiti di legge, di cui al novellato art. 76 d.P.R. n. 115/2002 collide, poi, anche con la previsione di cui all'art. 24, terzo comma della Costituzione, con l'art. 6, comma 3, lett. c) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'art. 14, comma 3, lett. d) del Patto internazionale diritti civili e politici, che garantiscono ai non abbienti la possibilità di accedere, comunque, alla difesa.

La norma della cui costituzionalità si dubita, invero, esclude assolutamente — in concreto — le categorie di condannati per i reati in oggetto dalla possibilità di accedere al beneficio, così limitando il loro diritto costituzionale alla difesa.

Ed invero, se i soggetti che non siano abbienti hanno diritto di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e se detto diritto ha natura costituzionale perché attiene alla possibilità di avere garantita l'effettività della difesa tecnica, la norma in oggetto, escludendo dal beneficio intere categorie di soggetti in ragione dell'aver, questi, subito condanne per determinate delitti, lede un diritto costituzionalmente previsto e garantito. Il legislatore, invero, ha introdotto una limitazione all'accesso al patrocinio non più collegata allo stato di non abbienza del soggetto che chiede di essere ammesso, ma in ragione delle risultanze del certificato del casellario giudiziale.

Indipendentemente da una effettiva analisi sullo stato di non abbienza, invero, il soggetto già condannato per i reati di cui all'art. 12-ter d.l. n. 92/2008 è escluso in radice dalla possibilità di essere ammesso quando anche lo stesso dimostrasse di non percepire effettivamente alcun reddito e di non avere alcuna potenzialità economica (nemmeno di origine illecita) con la quale accedere alla difesa.

Non può escludersi, peraltro, che un soggetto che sia stato condannato *illo tempore* per uno dei reati previsti dall'art. 12-ter d.l. n. 92/2008 si sia allontanato dall'ambiente criminale di riferimento e non abbia effettivamente un reddito sufficiente a garantirsi una difesa. Deve ritenersi, pertanto, che la norma in oggetto, nella parte in cui non concede al condannato la possibilità di vincere la presunzione di legge in ordine al superamento dei limiti reddituali, si pone in contrasto non solo con il citato art. 3 della Costituzione ma anche e soprattutto con il principio di inviolabilità del diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma della Costituzione, al quale è direttamente connesso il principio di assicurare ai non abbienti i mezzi per l'esercizio dello stesso diritto, previsto dal successivo 3 comma dello stesso art. 24 Cost.


La nuova formulazione dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 12-ter del d.l. n. 92/2008, convertito in legge n. 125/2008, si pone, dunque, in contrasto con l'art. 24 Cost., in ragione della impossibilità per il condannato di dare una prova contraria della propria impossidenza.

Né è possibile accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, posto che dal testo della legge si ricava una presunzione assoluta in ordine al superamento della soglia di reddito prevista che, inevitabilmente, per tutto quanto detto prima, collide con i principi costituzionali in materia.

Dall'esame dei lavori preparatori all'art. 12-ter del d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 125/2008, che ha introdotto il comma 4-bis del d.P.R. n. 115/2002, emerge che il legislatore è intervenuto con la precisa e dichiarata volontà di limitare l'accesso al beneficio per i soggetti che siano già stati condannati per uno dei reati indicati nel predetto art. 12-ter.

Ed invero, nel dossier n. 33 del luglio 2008 (Atto Senato n. 692-B), (in [http://www.parlamento.it/documenti/repository/dossier/studi/2008/Dossier\\_033.pdf](http://www.parlamento.it/documenti/repository/dossier/studi/2008/Dossier_033.pdf)) si legge: «in primo luogo, viene modificato l'art. 76 del Testo unico, introducendovi il comma 4-bis, che prevede l'esclusione dal gratuito patrocinio per i condannati con sentenza irrevocabile per alcune categorie di reati di particolare allarme sociale (lettera a)). Per tali soggetti è, infatti, stabilita una presunzione di superamento delle condizioni reddituali necessarie per accedere a tale beneficio. La condanna definitiva deve riguardare i seguenti reati: - associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.); - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art 291-quater, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); - produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, limitatamente alle ipotesi aggravate (artt. 73 e 74, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. n. 309/1990); - reati commessi avvalendosi dell'intimidazione connessa all'appartenenza all'associazione mafiosa o al fine di agevolare l'attività associativa».

L'esame dei lavori preparatori conduce ad escludere, senza dubbio alcuno, se non ponendosi in aperto contrasto con la disposizione legislativa e con l'intenzione del legislatore emergente dai lavori preparatori, la possibilità di



accedere ad una lettura costituzionalmente orientata della norma *de qua* (dovendosi escludere l'unica lettura costituzionalmente orientata della norma ed ammettere la possibilità per il condannato di dimostrare l'incapienza patrimoniale, l'inesistenza di redditi, anche illeciti o occulti ed, in definitiva, la propria non abbienza).

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui esclude per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la possibilità di dimostrare di non percepire un reddito superiore ai limiti di cui all'art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002;*

*Ordina la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che copia delle presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al pubblico ministero in sede, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Catania, addì 29 aprile 2009

*Il giudice:* MONTUORI

09C0745

N. 300

*Ordinanza del 6 ottobre 2009 emessa dal Giudice di pace di Torino  
nel procedimento penale a carico di Eid Abdellatif Eid Aser*

**Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di uguaglianza sotto diversi profili - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa, in contrasto anche con la normativa comunitaria in materia - Violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di offensività e di solidarietà.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 97, secondo comma.

## IL GIUDICE DI PACE

Nel processo penale a carico di Edi Abdellatif Eid Aser, nato ad Alessandria d'Egitto (Egitto) l'8 maggio 1973 domiciliato in Coassolo Torinese, v. Magnetti n. 150, libero presente, assistito e difeso di fiducia dall'avv. Guido Savio; imputato del reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (in relazione agli artt. 4 e 5 del medesimo testo unico) perché quale cittadino straniero faceva ingresso illegale nel territorio dello Stato (in quanto sprovvisto di passaporto o di altro documento equipollente e/o del necessario visto di ingresso, previsti dall'art. 4, d.lgs n. 28/1998 e non versando in alcuna ipotesi di esenzione o causa di forza maggiore) o comunque ivi si tratteneva senza conseguire il necessario permesso di soggiorno previsto dall'art. 5, d.lgs. n. 286/1998. Accertato in Torino il 1° agosto 2009.

All'udienza del 6 ottobre 2009 ha pronunciato la seguente ordinanza.



Premesso che:

in data 1° settembre 2009 l'Ufficio immigrazione della Questura di Torino inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino richiesta di autorizzazione alla citazione (n. 119/09 di Prot.) a sensi dell'art. 20-*bis*, d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 e successive modifiche di Ed Abdellatif Eid Aser identificato a mezzo passaporto originale, in relazione agli artt. 4 e 5 del T.U. n. 286/1998, perché quale cittadino straniero faceva ingresso illegale nel territorio dello Stato (in quanto sprovvisto di passaporto o di altro documento equipollente e/o del necessario visto di ingresso, previsti dall'art. 4, d.lgs. n. 286/1998 e non versando alcuna ipotesi di esecuzione o di causa di forza maggiore) o comunque ivi si tratteneva senza conseguire il necessario permesso di soggiorno previsto dall'art. 5, d.lgs. n. 286/1998;

con provvedimento del 16 settembre 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino autorizzava la Polizia giudiziaria alla presentazione dell'imputato davanti il giudice di pace di Torino per l'udienza del 22 settembre 2009 alla quale l'imputato stesso compariva regolarmente assistito dal suo difensore; in tale udienza, espletate le formalità d'uso, il pubblico ministero sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-*bis*, del d.lgs. n. 286/1998 come introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94 in relazione agli artt. 2, 3 comma 1, e 25 comma 2 Costituzione per i motivi illustrati con nota scritta contestualmente depositata e chiedeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; il difensore dell'imputato si associava a tale richiesta e produceva certificato di nascita del figlio dell'imputato nato in Italia, decreto di espulsione del Prefetto di Torino ed ordine della Questura di lasciare il territorio dello Stato a carico dello stesso a dimostrazione della rilevanza, nel caso in esame, della risoluzione della questione sollevata dalla Procura, rilevando inoltre che la norma impugnata comporterebbe anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione per l'espressa previsione del divieto di obblazionare l'ammenda a differenza di tutti gli altri casi di contravvenzione;

le censure mosse dalla Procura della Repubblica di Torino all'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 286/1998 vengono così sintetizzate: a) l'art. 10-*bis*, d.lgs. n. 286/1998 come introdotto dall'art. 1, comma 16, legge 15 luglio 2009, n. 94 appare in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza clandestini nello Stato Italiano, come si desume dal fatto che l'art. 16, d.lgs. n. 286/1998 è stato appositamente modificato per comprendere l'espulsione dello straniero, in presenza di determinati presupposti, come sanzione sostitutiva irrogabile dal giudice di pace; ma tale obiettivo era già perfettamente raggiungibile prima dell'adozione della nuova figura di reato con l'adozione dell'espulsione coattiva in via amministrativa ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 senza modificare i presupposti necessari per l'espulsione, così risultando, detta nuova figura di reato, assolutamente inutile, coesistendo con la predetta espulsione in via amministrativa; l'irragionevolezza della nuova fattispecie penale emerge anche sotto il profilo sanzionatorio introducendo una palese ed irragionevole disparità di trattamento tra soggetti ugualmente destinatari della predetta sanzione sostitutiva; infatti da un lato detta sanzione potrà essere comminata a soggetti condannati con sentenza *ex art.* 444 c.p.p. per un reato non colposo, ad una pena detentiva non superiore a due anni e sempre che non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena *ex art.* 163 c.p. (come previsto dall'originario art. 16, d.lgs. n. 286/1998 non modificato sul punto) e dall'altro potrà essere comminata a soggetti condannati alla sola pena pecuniaria *ex art.* 10-*bis* d.lgs. n. 286/1998 quindi per un reato certamente meno grave di quelli che, soli, originariamente giustificavano l'adozione della predetta misura sostitutiva, senza alcuna possibilità per il giudice di renderla concretamente inefficace mediante la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena invece esclusa per il nuovo reato; b) violazione dell'art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998 che prevede la punibilità dello straniero inottemperante all'ordine di allontanamento del Questore solo quando lo stesso si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito e «senza giustificato motivo», condizioni queste che non si ritrovano nella nuova figura criminosa per la quale è, in ipotesi, sufficiente il venir meno, per un qualche motivo, del permesso di soggiorno perché sia immediatamente e autonomamente integrata una ipotesi di trattenimento illecito, senza alcuna possibilità per l'interessato, di addurre una qualche giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare così venendo puniti indiscriminatamente ed automaticamente tutti i soggetti irregolarmente presenti nel territorio dello Stato, senza tener conto dell'eventuale esistenza di situazioni legittimanti tale presenza; c) ulteriore contrasto dell'art. 10-*bis*, d.lgs. n. 286/1998 con l'art. 3 Cost. nonché con l'art. 25, secondo comma Cost., avuto riguardo alla configurazione di una fattispecie penale indiscriminatoria, perché fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo; infatti, solo apparentemente viene sanzionata una condotta (l'azione dell'ingresso e l'omissione del mancato allontanamento) di per se neutra agli effetti penalistici, mentre in realtà il vero oggetto dell'incriminazione è la mera condizione personale dello straniero, costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all'ingresso e dalla successiva permanenza nel territorio dello Stato che è la condizione tipica del migrante economico e, dunque anche una condizione sociale cioè propria di una categoria di persone; la criminalizzazione del migrante economico appare dunque in contrasto sia con il principio di uguaglianza



sancito dall'art. 3 Cost., che vieta ogni discriminazione fondata, tra l'altro, su condizioni personali e sociali, sia con la fondamentale garanzia costituzionale secondo cui si può essere puniti solo per fatti materiali (art. 25, secondo comma Cost.); d) la nuova fattispecie appare infine in contrasto con l'art. 2 Cost. che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale tanto che la Corte costituzionale con la sentenza n. 519 del 1995 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 670 c.p. (poi abrogato con la legge 25 giugno 1999) che puniva il reato di mendicizia non potendosi ritenere in alcun modo necessitato il ricorso alla regola penale per sanzionare la mera mendicizia non invasiva che risolvendosi in una semplice richiesta di aiuto, non poteva dirsi ponesse seriamente in pericolo i beni giuridici della tranquillità pubblica e dell'ordine pubblico; per di più la nuova fattispecie criminosa pregiudicherebbe indirettamente alcuni diritti inviolabili dell'uomo come, in particolare, il diritto alla propria identità personale e alla cittadinanza fin dal momento della nascita, visto che l'art. 6, del d.lgs. n. 286/1998 come ora modificato rende obbligatoria l'esibizione agli uffici della pubblica amministrazione dei documenti inerenti il soggiorno anche per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile ed all'accesso a pubblici servizi con esclusione delle prestazioni sanitarie di cui all'art. 35, d.lgs. n. 286/1998 e delle prestazioni scolastiche obbligatorie mettendo lo straniero nell'impossibilità di regolarizzare la propria posizione anche sussistendone i presupposti.

#### O S S E R V A

*Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998 come introdotto dall'articolo 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94.*

A) Violazione dell'art. 3 della Costituzione inteso come principio di uguaglianza di fronte alla legge.


L'art. 10-bis, del d.lgs. n. 286/1998 prevede sia punito «... lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68...» Ergo il reato non si concreterebbe per questioni diverse da tali norme o per l'inosservanza di direttive CE.

L'art. 1, della legge n. 68/2007 disciplina i soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio per i quali non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi.

Il comma 2 di detta norma prevede che al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'Area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova; per il caso di inosservanza di tale obbligo, che non sia conseguente a forza maggiore è prevista l'espulsione che viene applicata anche nel caso in cui lo straniero che abbia presentato la predetta dichiarazione si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi od il minor termine stabilito nel visto di ingresso.

Il reato ora introdotto può dunque venir contestato a chi sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato, ovvero si sia ivi trattenuto in violazione delle norme del testo unico o del richiamato art. 1, legge n. 68/2007 prevedendo di fatto situazioni relative a soggetti di ben diversa pericolosità sociale. Un conto è infatti la situazione di colui che entrato clandestinamente in Italia, vi rimanga vivendo magari di attività criminosa, altra è quella di colui che, sia pur entrato irregolarmente o trattenendosi senza permessi, si sia integrato, per quanto gli sia consentito, comportandosi onestamente ed altra infine è poi quella di colui che, entrato legittimamente, si sia trattenuto magari per motivi contingenti come potrebbe accadere a chi essendo entrato in Italia per un soggiorno di breve durata poi non sia ripartito nel giorno previsto per la scadenza del termine stabilito nel suo visto di ingresso per cause sopravvenute che non sempre potrebbero venir considerate alla stregua della forza maggiore come l'aver perso l'aereo o non aver ricevuto tempestivamente dai parenti all'estero i soldi necessari per il biglietto.

Si tratta quindi di situazioni che possono spaziare da un comportamento cosciente di compiere un'azione commissiva ad un'azione omissiva magari condizionata che vengono sottoposti allo stesso trattamento sanzionatorio e tanto si ritiene violare l'art. 3 della Costituzione come principio di uguaglianza dinanzi alla legge sento il profilo dell'uguale trattamento di situazioni di fatto diverse. E che lo stesso legislatore si sia reso conto della diversità delle situazioni che si possono avere nella pratica si può dedurre dal fatto che con la legge n. 102/2009 entrata in vigore il 5 agosto 2009 e dunque dopo la promulgazione della legge n. 94/2009, abbia previsto un regime di eccezione per gli stranieri soggiornanti in modo irregolare che risultassero svolgere il lavoro di assistenza a terzi e fossero disponibili all'emersione, prevedendo, che per loro soltanto, non si procedesse penalmente nelle more della procedura amministrativa di sanatoria, che, concludendosi positivamente con il rilascio del permesso di soggiorno, farebbe venir meno la condizione penalmente rilevante sanzionabile della irregolare presenza in Italia.



Ma la Procura della Repubblica di Torino rileva «la irragionevolezza della nuova fattispecie penale anche sotto il profilo sanzionatorio considerato nel suo complesso, quindi non solo della pena dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, ma anche del divieto di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ..., e della facoltà concessa al giudice di pace di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione più grave, quale quella dell'espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di misura sostitutiva più grave della sanzione principale sostituita, nessuno potendo dubitare della maggior afflittività dell'espulsione rispetto alla mera ammenda, sia pure non obblazionabile, tenuto anche conto delle conseguenze penali della violazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria). Tale regolamentazione, infatti, introduce una palese ed irragionevole disparità di trattamento tra soggetti ugualmente destinatari della predetta sanzione sostitutiva. Da un lato, essa potrà essere comminata a soggetti condannati, anche con sentenza *ex art. 444 c.p.p.*, per un reato non colposo, ad una pena detentiva non superiore a due anni e sempre che ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena *ex art. 163 c.p.* (come previsto dall'originario art. 16, d.lgs. n. 286/1998, non modificato sul punto); dall'altro lato essa potrà colpire soggetti condannati alla sola pena pecuniaria, *ex art. 10-bis*, d.lgs. n. 286/1998, quindi per un reato certamente meno grave di quelli, che soli, originariamente giustificavano l'adozione della misura sostitutiva in oggetto, senza alcuna possibilità, per il giudice di renderla concretamente inefficace mediante la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena».

Anche sotto tale aspetto può dunque rilevarsi una violazione dell'art. 3 Cost.

Una ulteriore violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge, perché situazioni simili sono trattate in maniera diversa è stata evidenziata anche da numerosi commentatori dell'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 286/1998 in quanto l'art. 14, comma 5-*ter* dello stesso testo unico subordina la punibilità della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore, al fatto che ciò avvenga «senza giustificato motivo» mentre analoga scriminante non è prevista per la nuova fattispecie criminosa.

L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14, comma 5-*ter* ha precisato che il requisito espresso dalla formula senza giustificato motivo è diretto ad escludere la configurabilità del reato in presenza di situazioni ostative di particolare pregnanza, le quali, anche senza integrare delle cause di giustificazione in senso tecnico, incidono sulla stessa possibilità soggettiva od oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa. (Corte cost. 13 gennaio 2004, n. 5).

Ed in linea con tale insegnamento la Corte di cassazione ha poi ritenuto che ai fini della sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, non è sufficiente la considerazione del mero disagio economico, di regola sottostante al fenomeno migratorio, ma occorre la condizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta di recarsi entro il termine assegnato alla frontiera e di acquistare il biglietto per il viaggio. (Cass. Ud. 19 marzo 2008, dep. 3 luglio 2008, n. 27049).


Altra circostanza fatta rientrare dalla giurisprudenza nella scriminante costituita dalla presenza di un giustificato motivo è poi stato, in aderenza all'insegnamento della Corte costituzionale, il mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero. (Cass. ud. 7 luglio 2006, dep. 18 settembre 2006, n. 30779).

La nuova figura criminosa non prevede invece, come già accennato, la possibilità di invocare alcuna scriminante con la conseguenza che il contravventore dell'art. 10-*bis*, d.lgs. n. 286/1998 risulta posto in condizione peggiore dell'autore del delitto di cui all'art. 14, comma 5-*ter* che è più grave ed assorbe la contravvenzione ora prevista in forza della clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato». Si ha dunque una palese difformità con un trattamento in peggio per il semplice contravventore.

B) Violazione dell'art. 24, secondo comma della Costituzione.

Al momento dell'entrata in vigore dell'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 286/1998 l'8 agosto 2009 tutti gli stranieri irregolari che si trovavano in Italia erano in ipotesi sanzionabili con la contravvenzione ivi prevista se non si fossero spontaneamente allontanati dal territorio dello Stato. Non è stato infatti, previsto un termine ed una modalità operativa affinché detti soggetti potessero ottemperare al precetto legislativo, cui dunque restava solo la scelta di uscire clandestinamente dall'Italia per non autodenunciarsi e tanto risulta in contrasto con l'art. 24, secondo comma della Costituzione inteso come il diritto di difesa del «*nemo tenetur se detenger*».

Occorre a questo punto ricordare come la partenza volontaria degli stranieri irregolari sia privilegiata dagli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L'art. 6 di detta direttiva prevede infatti che gli Stati membri adottino una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare con deroghe per chi ha un permesso di soggiorno che autorizzi a soggiornare in altro Stato membro nel quale lo straniero dovrebbe recarsi immediatamente,



o per lo straniero irregolare che venga accolto da altro Stato membro o per il caso sussistano motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che consentirebbero di rilasciare per tali motivi un permesso di soggiorno autonomo. L'art. 7 prevede che la decisione di rimpatrio fissi per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compreso tra sette e trenta giorni con possibilità di proroga della partenza, ove necessario, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di bambini che frequentano la scuola o l'esistenza di altri legami familiari e sociali; solo se sussiste il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore; in quest'ultimo caso, o per mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio come previsto dall'art. 8, che consente anche agli Stati membri di adottare una decisione, un atto amministrativo o giudiziario distinto che ordini l'allontanamento.

La mancata previsione, nell'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 286/1998, della possibilità di un allontanamento volontario e delle relative modalità pare quindi eludere quanto previsto dalla richiamata direttiva comunitaria.

Si può anche evidenziare come in altri casi nei quali il legislatore ebbe ad innovare profondamente una normativa venne concesso un termine di moratoria per regolarizzare una posizione contrastante con la nuova fattispecie criminosa introdotta, come in tema di detenzione o porto d'armi in cui con la legge n. 895 del 2 ottobre 1967 si stabilì all'art. 8 la non punibilità per coloro che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge consegnassero spontaneamente le armi.

Altro aspetto di criticità della norma in questione è rappresentato dal fatto che al comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 286/1998 come ora modificato si precisa che fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

Ma se il comma 5 dell'art. 35, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamente che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non possa comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano, norma simile non è prevista per quanto riguarda le prestazioni scolastiche obbligatorie. Ed allora si può ipotizzare che lo straniero, che non deve presentare alcun documento arretrante la regolarità del suo soggiorno per l'iscrizione dei figli a scuola, possa essere comunque segnalato come clandestino da parte del personale scolastico che rivesta le qualifiche di cui agli articoli 361 e 362 c.p. e che venga a conoscenza di tale suo stato in altro modo.

Occorre poi tener presente che l'art. 38 del d.lgs. n. 286/1998 prevede che i minori stranieri presenti sul territorio siano soggetti all'obbligo scolastico come i loro coetanei italiani il che è indirettamente confermato dal richiamato articolo 6 e che dell'osservanza di tale obbligo sono responsabili i genitori che, ove non vi provvedano, sono passibili di sanzione a sensi dell'art. 731 c.p. Occorre allora tener conto che nel corso della stessa attività scolastica, che si estrinseca nelle più diverse iniziative con innumerevoli possibilità di evidenziazione dell'irregolarità dello straniero, diventa estremamente facile tale evidenziazione con la conseguenza che lo straniero che voglia rispettare la legge posta a presidio del diritto-dovere all'istruzione deve di fatto autodenunciarsi per il reato di cui all'art. 10-*bis* d.lgs. n. 286/1998 con palese violazione del principio del *nemo tenetur se detengere*.

Si può ancora aggiungere che l'obbligo di esibizione dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno non è esclusa con le relative conseguenze, per l'accesso dello straniero all'istruzione primaria di alfabetizzazione riservata agli adulti che pur essendo contemplata nell'articolo 38, del d.lgs. n. 286/1998 non è prestazione scolastica obbligatoria.

Altra situazione che crea perplessità è il fatto che l'art. 31 del d.lgs. n. 286/1998 al comma 3 prevede che il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico fisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico. Ma l'art. 10-*bis*, mentre prevede che nel caso di presentazione di domanda di protezione internazionale il procedimento penale venga sospeso, con declaratoria di non luogo a procedere in caso di suo accoglimento, nulla prevede per il caso dello straniero clandestino che intenda avvalersi del richiamato articolo 31 con la conseguenza che laddove esso presenti istanza a sensi di detta norma da un lato, certificherà la propria posizione di irregolarità con evidente violazione del principio *nemo tenetur se detengere* e dall'altro, si troverà in condizione di subire un trattamento certamente peggiore di chi ha avanzato domanda di protezione internazionale con violazione sotto questo aspetto anche dell'articolo 3 della Costituzione non prevedendo l'articolo 10-*bis* che il procedimento penale possa essere sospeso in presenza di domanda *ex* articolo 31 od il suo proscioglimento nel caso in cui tale domanda venga accolta.



C) Violazione degli articoli 97, primo comma, 25, secondo comma e 2 della Costituzione.

Il comma 4 dell'articolo 10-*bis* prevede che ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero non sia richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato e che ad essa il questore comunichi l'avvenuta esecuzione dell'espulsione o del respingimento.

Il comma 5 dell'art. 10-*bis*, d.lgs. n. 286/1998 prevede poi che il giudice acquisita la notizia dell'espulsione o del respingimento dello straniero pronunci sentenza di non luogo a procedere il che evidenzia l'intenzione del legislatore di privilegiare l'azione amministrativa che non solo resta, ma viene ad assumere importanza determinante ai fini degli sviluppi del procedimento penale, ponendosi come *un prius* laddove si concluda come previsto.

Il comma 17 della legge 15 luglio 2009, n. 94 inserisce nel d.lgs. n. 274/2000 l'articolo 16-*bis* il cui testo letterale è il seguente: «(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.». E l'articolo 16 del d.lgs. n. 286/1998 prevede che nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-*bis*, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1 del testo unico che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, il giudice possa sostituire la pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il sistema come delineato evidenzia di essere diretto al fine di comunque ottenere l'espulsione dello straniero. Ma tale risultato era già conseguibile con la procedura amministrativa per cui il procedimento penale ora introdotto finisce per esserne un duplicato tant'è che una volta che l'Autorità di pubblica sicurezza ha accertato l'illegalità della presenza dello straniero si aprono contestualmente ed automaticamente due distinti procedimenti e cioè l'uno amministrativo e l'altro penale che risulta subordinato al primo visto che deve concludersi con declaratoria di non luogo a procedere laddove quello amministrativo, di certo contraddistinto da una maggior celerità e da sempre naturale sede delle procedure espulsive, abbia concluso il suo *iter* naturale con l'espulsione dello straniero.

La previsione di due distinti procedimenti diretti allo stesso fine oltre a violare il principio della ragionevolezza, finisce per violare anche il primo comma dell'art. 97 Costituzione per il quale i pubblici uffici devono essere organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, principio questo che è di certo valevole anche per la giurisdizione. In sostanza per ottenere in sede penale il risultato dell'espulsione che si è già ottenuto in sede amministrativa si finisce per influire negativamente sulla durata ragionevole del processo penale per evidenti motivi, posto che anche la declaratoria, sia pur a processo appena iniziato, di non luogo a procedere, significa inesorabilmente rinvio di altri processi di competenza del giudice incaricato di condurre quel processo e ciò a prescindere da ogni altra considerazione relativa ai costi ed agli ulteriori incumbenti di una nuova procedura che di fatto duplica quella già esistente.


Si può infine rilevare che l'applicazione della sanzione sostitutiva dell'espulsione al posto dell'ammenda potrebbe risultare difficilmente applicabile con evidente irragionevolezza posto che detta sanzione sostitutiva è da un lato subordinata alla condizione che non ricorrano le cause ostative indicate nell'art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 286/1998 che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e dall'altro dalla possibilità che il più celere procedimento amministrativo abbia già portato all'espulsione dello straniero.

La Procura della Repubblica di Torino lamenta anche il contrasto della nuova figura criminosa con l'art. 25, secondo comma della Costituzione in quanto configura una fattispecie penale discriminatoria, perché fondata su particolari condizioni personali e sociali anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo.

In effetti, si deve ammettere che l'art. 10-*bis* delinea una fattispecie criminosa di mera condotta, il cui elemento materiale è costituito dalla mancata osservanza delle norme di cui al d.lgs. n. 286/1998, mentre la struttura del reato non prevede né la lesione né la messa in pericolo diretta ed immediata di un bene costituzionalmente protetto, finendo di fatto per colpire chi si trova nella condizione di clandestino per non essersi uniformato alle predette norme.

Pare essere stata delineata situazione simile a quella presa in considerazione dalla dottrina tedesca allorché, costruendo la cosiddetta teoria della colpa d'autore, individuò una colpa per il modo di essere dell'agente, colpa che differisce da quella comune e tradizionale perché non ha per oggetto il singolo fatto che è stato commesso, ma le caratteristiche psichiche del reo e il suo stato soggettivo.

Ma come è noto tale teoria è stata decisamente criticata dalla dottrina rilevando come l'intervento dello Stato con sanzioni criminali sia giustificabile solo allorché l'individuo violi la legge penale, perché l'inflizione della sanzione è indispensabile per assicurare la conservazione o promuovere il progresso della comunità sociale o quando sussista il pericolo che l'individuo commetta fatti delittuosi, giacché la sicurezza collettiva esige che si prevenga il male minacciato.



E per quanto riguarda gli stranieri clandestini si deve ammettere che se pur vi si trovano soggetti che commettono atti criminali, molti altri lavorano, (magari in condizioni di sfruttamento) e comunque non commettono reati e non minacciano la sicurezza collettiva come lo stesso legislatore indirettamente dimostra di sapere quando ha previsto la sanatoria di cui alla legge n. 102/2009 che riguarda appunto persone del genere.

Tanto si ritiene sufficiente per considerare ampiamente fondato il predetto motivo di incostituzionalità dell'art. 10-*bis* formulato dalla Procura della Repubblica.

Altrettanto si ritiene di poter affermare per il contrasto, sempre rilevato dalla Procura, della predetta norma con l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inviolabili di solidarietà politica economica e sociale posto che è sufficiente considerare lo stato di estrema indigenza della quasi totalità degli immigrati clandestini per doverne convenire. Con riferimento a questi ultimi due motivi non resta dunque che fare espresso rinvio alle considerazioni svolte dalla Procura della Repubblica nella memoria agli atti.

La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Procura risulta ampiamente confermata dai motivi di irragionevolezza e di contrasto con varie norme costituzionali della scelta operata dal legislatore in precedenza rilevati.

In ordine all'effettiva esistenza di motivi di irragionevolezza si ritiene di ricordare che in motivazione l'ordinanza della Corte costituzionale n. 41 del 9 febbraio 2009 precisa testualmente: «Come costantemente affermato da questa Corte, le scelte, legislative aventi ad oggetto la configurazione delle fattispecie criminose e il relativo trattamento sanzionatorio sono censurabili, in sede di sindacato di costituzionalità, nel solo caso in cui la discrezionalità sia stata esercitata in modo manifestamente irragionevole».

Nel presente caso sia le singole censure come sopra formulate sia, soprattutto, il complesso delle stesse consentirebbe di ritenere che la discrezionalità del legislatore sia stata manifestamente irragionevole, sia nella configurazione della fattispecie criminosa che nel relativo trattamento sanzionatorio.

*Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale formulata.*


La rilevanza della questione deriva senz'altro, in via generale, dalla semplice considerazione che in caso di suo accoglimento l'imputato finirebbe per non avere conseguenza alcuna sotto il profilo penale.

Ma nel caso di specie occorre evidenziare che la difesa dell'imputato ha prodotto certificato di nascita, avvenuta il 23 gennaio 2009, del figlio dello stesso, nonché decreto di espulsione del Prefetto di Torino notificatogli in data 1° settembre 2009 e conseguente ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni nonché ricorso proposto contro detti provvedimenti a sensi del comma 8 dell'articolo 13, del d.lgs. n. 286/1998 con richiesta di sospensiva degli effetti degli stessi, sospensiva che è stata concessa.

Nel ricorso proposto in via amministrativa si afferma che lo straniero è entrato in Italia nel 2007, convive con cittadina marocchina regolarmente soggiornante e con la quale aveva deciso di sposarsi il 1° agosto 2009, e lavora come collaboratore domestico presso una famiglia di Coassolo Torinese che avrebbe intrapreso l'*iter* per la sua regolarizzazione provvedendo ai previsti oneri.

Non è certo questa la sede per valutare tali circostanze che dovranno essere oggetto di prova e di esame nel giudizio civile pendente che potrebbe anche avere, nella situazione delineata in ricorso, esito favorevole; qui si deve semplicemente rilevare che a sensi dell'art. 10-*bis* lo straniero non risulta sia entrato in Italia con regolare visto e non ha il permesso di soggiorno per cui, allo stato, potrebbe quasi sicuramente essere riconosciuto colpevole del reato ascrittogli con la possibilità di applicazione della misura sostitutiva dell'espulsione giudiziale che influirebbe pesantemente oltre che sulla sua attuale integrazione anche sulla stessa sua situazione familiare.

Al riguardo è opportuno ricordare quanto precisato in motivazione da Corte costituzionale 27 luglio 2000, n. 376 che testualmente rileva: «I principi di protezione dell'unità familiare con specifico riguardo alla posizione assunta nel nucleo dai figli minori in relazione alla comune responsabilità educativa di entrambi i genitori, non trovano riconoscimento solo nella nostra Costituzione ma sono affermati anche da alcune disposizioni di trattati internazionali ratificati dall'Italia, tra le quali: quella di cui agli articoli 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848; l'articolo 10 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e l'articolo 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, ratificati e resi esecutivi dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881; gli articoli 9 e 10 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176; dal complesso di queste norme, pur nella varietà delle loro formulazioni, emerge un principio pienamente rinvenibile negli articoli 29 e 30 Costituzione, in base al quale alla famiglia deve essere riconosciuta la più ampia protezione ed assistenza, in particolare nel momento della sua formazione ed in vista delle responsabilità che entrambi i genitori hanno per il mantenimento dei figli minori; tale assistenza e protezione non può non prescindere dalla condizione di



cittadini o di stranieri, dei genitori, trattandosi di diritti fondamentali, cui può derogarsi solo in presenza di specifiche e motivate esigenze volte alla tutela delle stesse regole della convivenza democratica».

Principi questi che paiono senz'altro applicabili alla situazione familiare dell'imputato.

Tanto precisato, la questione di costituzionalità come sopra enunciata appare a questo Giudice seria e non manifestamente infondata e rilevante nel processo anche per i risvolti umani, sociali e familiari ad essa collegati, che influirebbero sullo straniero, sulla sua famiglia e sull'educazione del figlio minore, per cui il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione di detta questione.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1984, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 introdotto dall'articolo 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94 con riferimento agli articoli 2, 3, 24 comma 2, 25 comma 2 e 97 comma 2, nonché del principio della ragionevolezza;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento,*

Torino, addì 6 ottobre 2009

*Il giudice di pace: POLOTTI DI ZUMAGLIA*

09C0746

N. 301

*Ordinanza del 26 marzo 2009 emessa dal Tribunale di Lecce - Sez. distaccata Campi Salentina  
sull'istanza proposta da Maggio Roberto*

**Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l'ammissione - Soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati (nella specie, art. 416-bis cod. pen.) - Prevista presunzione assoluta di superamento dei limiti di reddito per essere ammessi al beneficio - Possibilità per il giudice di verificare se i reati per cui si è conseguito condanna abbiano effettivamente prodotto un reddito e se lo stesso permanga in misura superiore ai limiti stabiliti quale requisito di accoglibilità dell'istanza anche nell'anno precedente alla presentazione della medesima - Preclusione - Disparità di trattamento rispetto ai condannati per altri reati - Lesione del diritto di difesa.**

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-bis, aggiunto dall'art. 12-ter, comma 1, lett. a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## IL TRIBUNALE

Decidendo in ordine all'istanza avanzata in data odierna da Maggio Roberto, nato a Campi Salentina il 3 giugno 1961 in relazione al procedimento n. 4571/2008 RGNR con la quale il predetto chiede di essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ha pronunciato la seguente ordinanza.

L'istanza è stata presentata nelle forme prescritte dalla legge in quanto:

- 1) vi è firma dell'istante autenticata ai sensi dell'art. 38, comma 3 d.P.R. n. 445/2000;
- 2) è allegato il numero di codice fiscale suo e dei famigliari conviventi;



3) i redditi risultanti dalla documentazione di cui ai punti che precedono rientrano nei limiti previsti per l'ammissione al gratuito patrocinio e non risultano precedenti ostativi, né altri precedenti significativi della probabile attuale possidenza di redditi o ricchezze di provenienza illecita;

4) vi è l'impegno dell'istante a eseguire nel termine prescritto le comunicazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) legge n. 217/1990.

Va tuttavia rilevato che l'imputato risulta aver riportato condanna, con sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Lecce in data 18 dicembre 2001, per il delitto di associazione di stampo mafioso, per fatti risalenti al 2000; a mente dell'art. 76, comma 4-bis d.P.R. n. 115/2002, novellato dall'art. 12-ter, comma 1, lett. a) della citata legge n. 125/2008, ciò comporta che il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

A tanto si perviene attraverso l'introduzione di una doppia presunzione assoluta, perché relativa sia alla capacità di taluni delitti (compresi quelli associativi, anche se non seguiti dalla concreta attuazione del programma delittuoso) di generare reddito, sia alla entità del reddito che tali delitti sono idonei a produrre anche con riferimento all'ultimo anno in relazione al quale siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, e che la legge stima, senza possibilità di prova contraria e di alcuna verifica in concreto, essere in misura superiore ai limiti fissati dalla legge per poter accedere all'ammissione al gratuito patrocinio.

In sostanza, la norma è stata costruita incidendo su di un profilo che riguarda il momento valutativo circa la ricorrenza di uno dei presupposti di ammissibilità; verosimilmente nel timore di incorrere in censure di costituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost. il legislatore ordinario, piuttosto che escludere «tout court» dall'ammissione al gratuito patrocinio i soggetti già condannati per determinati delitti, ha posto una presunzione assoluta di capacità patrimoniale degli stessi ad affrontare le spese del giudizio, elevando una norma di esperienza relativa e da sottoporre alla verifica del caso concreto (quale, quella appunto, in ordine alle capacità locupletive proprie di determinati delitti), ad un accertamento ritenuto indiscutibile per legge, così ritenendo tuttavia di poter evidenziare una adeguata *ratio* giustificatrice dell'esclusione dal beneficio per talune categorie di soggetti.

Tanto comporta comunque, a parere del Tribunale, una disparità di trattamento tra aspiranti all'ammissione al gratuito patrocinio, e tra gli stessi soggetti già ammessi prima della novella, in relazione alle modalità di determinazione dei redditi disponibili e del superamento o meno della soglia di redditività che costituisce condizione per accedere al patrocinio a spese dello Stato.


Ed invero, la duplice presunzione di redditività sottesa al disposto dell'art. 76, comma 4-bis, legge n. 125/2008 appare duplicemente irragionevole, e pertanto operatrice di una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei soggetti contemplati dalla norma.

Come infatti si è accennato, va in primo luogo sottolineato che l'essere stati condannati per determinati delitti non comporta necessariamente l'averne conseguito il reddito: si pensi ad es. a tutte le ipotesi in cui il profitto venga conseguito da solo uno dei complici che non lo divida con i correi; o ai casi, nei c.d. delitti-contratto, comuni in particolare nelle fattispecie in tema di stupefacenti, in cui l'acquirente non paghi la *res* illecita pur consegnatagli o comunque il reo non si veda corrispondere il prezzo del delitto concordato; ma prima di tutto si pensi a tutti quei delitti associativi in cui in concreto non si sia conseguito ancora alcun profitto per non essersi ancora verificato il passaggio all'esecuzione dei delitti fine (la cui commissione non è necessaria alla consumazione del reato associativo di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309/1990), o il lucro prodotto da questi ultimi sia stato minimo, o per altre ragioni il singolo richiedente ne abbia beneficiato in misura inidonea a fargli conseguire le capacità reddituali a cui consegue, in via ordinaria e per tutti gli altri consociati, l'esclusione dall'ammissione al gratuito patrocinio.

In secondo luogo, occorre poi osservare che la commissione dei delitti tipizzati dalla norma, quand'anche produca effettivamente un illecito profitto, non comporta affatto che detto reddito, o capacità di produrlo, permanga sino al periodo che la legge, in via generale, prende in considerazione ai fini delle verifiche di redditualità, e che identifica — giusta il riferimento, operato dall'art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, all'ultima dichiarazione dei redditi — nell'anno antecedente quello in cui la domanda viene presentata.

Nel caso in oggetto, per meglio esemplificare la situazione e sottolineare la rilevanza della quesitone, deve infatti osservarsi come le condanne riportate dal Maggio per i delitti ostativi si riferiscano al non recente 2000, e quindi ad un periodo di 9 anni antecedente quello in cui l'ammissione è stata richiesta: laddove appare del tutto irragionevole ritenere che un «ordinario» guadagno da illecito possa protrarre i propri effetti reddituali e con la rivelanza preventiva dell'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002, per un arco temporale così lungo.

Ritiene pertanto il tribunale che la norma di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 sia affetta da vizio di costituzionalità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in quanto opera un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli istanti all'ammissione al gratuito patrocinio, così comprimendo solo per taluni il diritto costituzionale di difesa, nei limiti in cui la norma in oggetto pone una presunzione assoluta che priva il giudice del potere di verificare se i reati per cui si è conseguito condanna abbiano effettivamente prodotto un reddito, e se lo stesso permanga, in misura superiore ai limiti stabiliti quale requisito di accoglibilità dell'istanza, anche nell'anno precedente alla presentazione della medesima; per tali ragioni rimette la questione alla Corte costituzionale, sospendendo la decisione in ordine alla ammissione dell'istante al gratuito patrocinio, essendo la dedotta questione rilevante, attesa la regolarità formale della domanda (come osservato in premessa) e l'assenza di ragioni note ostative al suo accoglimento.



P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge cost. n. 1/1948, e 23 della legge n. 87/1953;

Ritenuta d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 76, comma 4-bis del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 12-ter, comma 1, lett. a) del d.l. n. 92/2008, convertito nella legge n. 125/2008, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui pone, per i soggetti che abbiano in qualsiasi epoca riportato una condanna per determinati reati, una presunzione assoluta che priva il giudice del potere di verificare se i reati per cui si è conseguito condanna abbiano effettivamente prodotto un reddito, e se lo stesso permanga, in misura superiore ai limiti stabiliti quale requisito di accoglibilità dell'istanza, anche nell'anno precedente alla presentazione della medesima;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Sospende la decisione sull'eventuale ammissione dell'istante al gratuito patrocinio;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al p.m., all'istante ed al suo difensore e al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Manda alla cancelleria per le altre comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Campi Salentina, addì 26 marzo 2009

Il giudice: SERNIA

09C0747

N. 302

*Ordinanza del 5 ottobre 2009 emessa dal Giudice di pace di Orvieto  
nel procedimento penale a carico di Kulvir Singh*

**Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Contrasto con i principi di offensività e di proporzionalità - Violazione del principio di solidarietà.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10 e 25, secondo e terzo comma.

#### IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale n. 54/2009 a carico di Kulvir Singh imputato del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, sentito il parere del p.m. che ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all'articolo di cui all'imputazione e del difensore che si è associato, questo giudice

#### OSSERVA

Il reato appare in contrasto con gli artt. 2, 3, 25 secondo e terzo comma in relazione agli artt. 27 e 13 della Costituzione.

Il reato in questione appare in contrasto con il principio di ragionevolezza rivelandosi del tutto privo di *ratio* giustificatrice in quanto il fine che si prefigge è quello dell'allontanamento dello straniero clandestino dal territorio nazionale.

Tale fine viene raggiunto già in sede amministrativa ove è prevista l'espulsione del soggetto irregolare da parte degli organi di polizia senza alcun nulla-osta da parte dell'Autorità giudiziaria.

Riguardo alla pena pecuniaria prevista dalla norma in esame, trattasi di applicazione del tutto teorica in quanto, nella specie, sarebbe applicata a persone nullatenenti e privi di sicura domiciliazione tanto che anche la eventuale conversione della pena pecuniaria in lavori di pubblica utilità ex art. 660 c.p.p. non otterrebbe alcun risultato utile.

Altrettanto in contrasto con il principio di offensività e proporzionalità appare il reato in questione ove si consideri che la suprema Corte, con sent. n. 78/2007, ha affermato che il mancato possesso di un titolo valido per la permanenza nello Stato non è di per sé sintomo di una particolare pericolosità sociale per cui non può essere accommunata la semplice permanenza con la situazione dello straniero che è entrato nel territorio nazionale per commettere un reato.



Infatti la espressione «fatto commesso» contenuta nell'art. 25, secondo comma, in relazione all'art. 27 della Costituzione indica il carattere personale della responsabilità penale, imponendo pertanto un limite alla applicazione delle pene che costituiscono una «estrema ratio» e devono essere applicate a particolari situazioni di pericolosità sociale fra le quali certamente non rientrano i casi di coloro che per disperazione migrano, sia pur illegalmente, in altri Paesi.

Pertanto appare del tutto incomprensibile prevedere un reato per una situazione che può essere risolta in ambito amministrativo.

La norma in esame contrasta anche con l'art. 10 della Costituzione e, soprattutto con l'art. 2, violando sia il principio di solidarietà, posto tra i valori fondamentali dell'uomo, sia assumendo un connotato discriminatorio nei confronti di persone che, in condizione di bisogno, vengono considerate possibili fonti di atti delinquenti.

(Vedasi a tal proposito la Convenzione di Ginevra sull'asilo politico, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e le varie Convenzioni sui lavoratori migranti e sui Diritti del fanciullo ratificate dall'Italia).

Va infine rilevato, quale ulteriore profilo di irrazionalità della norma, che il reato di illegale trattenimento nel territorio dello Stato, rispetto a quello istantaneo di ingresso clandestino, è privo di normativa transitoria (quale quella prevista per le colf e badanti) per cui il clandestino, anche se lo volesse, non godrebbe di alcuna possibilità di evitare i rigori della legge.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione, 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, come introdotto dalla legge n. 94 del 2009, con riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25 secondo e terzo comma in relazione agli artt. 13 e 27 della Costituzione e art. 111 stessa Carta;*

*Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati;*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti.*

Orvieto, addì 5 ottobre 2009

*Il giudice di pace: GUADAGNO*

09C0748

N. 303

*Ordinanza del 5 ottobre 2009 emessa dal Giudice di pace di Orvieto  
nel procedimento penale a carico di Chetrean Mihail*

**Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Contrasto con i principi di offensività e di proporzionalità - Violazione del principio di solidarietà.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10 e 25, secondo e terzo comma.

#### IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale n. 55/2009 a carico di Chetrean Mihail imputato del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, sentito il parere del p.m. che ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all'articolo di cui all'imputazione e del difensore che si è associato, questo giudice

OSSERVA

Il reato appare in contrasto con gli artt. 2, 3, 25 secondo e terzo comma in relazione agli artt. 27 e 13 della Costituzione.



Il reato in questione appare in contrasto con il principio di ragionevolezza rivelandosi del tutto privo di *ratio* giustificatrice in quanto il fine che si prefigge è quello dell'allontanamento dello straniero clandestino dal territorio nazionale.

Tale fine viene raggiunto già in sede amministrativa ove è prevista l'espulsione del soggetto irregolare da parte degli organi di polizia senza alcun nulla-osta da parte dell'Autorità giudiziaria.

Riguardo alla pena pecuniaria prevista dalla norma in esame, trattasi di applicazione del tutto teorica in quanto, nella specie, sarebbe applicata a persone nullatenenti e privi di sicura domiciliazione tanto che anche la eventuale conversione della pena pecuniaria in lavori di pubblica utilità *ex art. 660 c.p.p.* non otterrebbe alcun risultato utile.

Altrettanto in contrasto con il principio di offensività e proporzionalità appare il reato in questione ove si consideri che la suprema Corte, con sent. n. 78/2007, ha affermato che il mancato possesso di un titolo valido per la permanenza nello Stato non è di per sé sintomo di una particolare pericolosità sociale per cui non può essere accomunata la semplice permanenza con la situazione dello straniero che è entrato nel territorio nazionale per commettere un reato.

Infatti la espressione «fatto commesso» contenuta nell'art. 25, secondo comma, in relazione all'art. 27 della Costituzione indica il carattere personale della responsabilità penale, imponendo pertanto un limite alla applicazione delle pene che costituiscono una «estrema *ratio*» e devono essere applicate a particolari situazioni di pericolosità sociale fra le quali certamente non rientrano i casi di coloro che per disperazione migrano, sia pur illegalmente, in altri Paesi.

Pertanto appare del tutto incomprensibile prevedere un reato per una situazione che può essere risolta in ambito amministrativo.

La norma in esame contrasta anche con l'art. 10 della Costituzione e, soprattutto con l'art. 2, violando sia il principio di solidarietà, posto tra i valori fondamentali dell'uomo, sia assumendo un connotato discriminatorio nei confronti di persone che, in condizione di bisogno, vengono considerate possibili fonti di atti delinquenziali.

(Vedasi a tal proposito la Convenzione di Ginevra sull'asilo politico, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e le varie Convenzioni sui lavoratori migranti e sui Diritti del fanciullo ratificate dall'Italia).

Va infine rilevato, quale ulteriore profilo di irrazionalità della norma, che il reato di illegale trattenimento nel territorio dello Stato, rispetto a quello istantaneo di ingresso clandestino, è privo di normativa transitoria (quale quella prevista per le colf e badanti) per cui il clandestino, anche se lo volesse, non godrebbe di alcuna possibilità di evitare i rigori della legge.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione, 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, come introdotto dalla legge n. 94 del 2009, con riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25 secondo e terzo comma in relazione agli artt. 13 e 27 della Costituzione e art. 111 stessa Carta;*

*Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati;*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti.*

Orvieto, addì 5 ottobre 2009

*Il giudice di pace: GUADAGNO*

09C0749

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUR-051) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 9 1 2 2 3 \*

€ 4,00

